

E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.

Via G. Alessi, 2, 20020 Lainate (MI)

Capitale Sociale: sottoscritto € 23.000.000,00, i.v.

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano n. 10223350157

R.E.A. MI n° 1835460

Codice Fiscale n. 10223350157 e Partita IVA n. 01050700796

**Impianto di produzione di energia elettrica
da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti)**

sito in

Contrada Paglia s.n., 71043 Manfredonia (FG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. n. 231, 8 giugno 2001**

PARTE GENERALE

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. n. 231, 8 giugno 2001**

PARTE GENERALE

1. **INTRODUZIONE**
2. **DESTINATARI DEL MODELLO**
3. **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE**
4. **ADOZIONE DEL MODELLO**
5. **MAPPATURA DEI RISCHI**
6. **L' ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)**
7. **FLUSSI INFORMATIVI INTERNI**
8. **SISTEMA DISCIPLINARE**
9. **DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO**
10. **VERIFICHE PERIODICHE**
11. **MODELLO E CODICE ETICO**

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

PARTE GENERALE

1. – Introduzione

- 1.1. – Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti
- 1.2. – L’attuazione del D. Lgs. 231/2001 da parte del Gruppo

2. – Destinatari del Modello

- 2.1. - Esternalizzazione delle attività

3. – Il modello di organizzazione e di gestione

- 3.1. - Struttura
- 3.2. - Parte Generale
- 3.3. - Parti Speciali e Codice Etico

4. - Adozione del Modello

- 4.1. - Approvazione del Modello da parte della Capogruppo e successivo recepimento da parte delle controllate
- 4.2. - Modifiche ed integrazioni
- 4.3. - Coordinamento dei sistemi di controllo e generale verifica dell’efficacia del Modello

5. - Mappatura dei rischi

- 5.1. - Aree di attività a rischio in relazione ai reati

6. - L’organismo di vigilanza (ODV)

- 6.1. - Prerogative e risorse dell’ODV
- 6.2. - Funzioni e poteri dell’ODV
- 6.3. – Coordinamento nel sistema di controllo di Gruppo

7. - Flussi informativi interni

- 7.1. – Le segnalazioni delle violazioni del Modello alla luce della normativa in materia di “whistleblowing”
- 7.2. - Obblighi informativi dell’ODV nei confronti degli organi societari

8. - Sistema disciplinare

- 8.1. - Principi generali
- 8.2. - Condotte costituenti illecito disciplinare
- 8.3. - Criteri di proporzionalità delle sanzioni
- 8.4. - Sanzioni nei confronti dei dipendenti
- 8.5. - Sanzioni nei confronti dei dirigenti e degli Amministratori dipendenti

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

8.6. - Misure nei confronti degli Amministratori e dei dirigenti non dipendenti e/o di altri soggetti non dipendenti che svolgano funzioni di rappresentanza, gestione e controllo della Società

8.7. - Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

9. - Diffusione e conoscenza del Modello

9.1. - Comunicazione

9.2. - Formazione sul Modello

9.3. - Informazione dei Collaboratori esterni e dei Partner

10. - Verifiche periodiche

11. - Modello e Codice Etico

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1. – Introduzione

1.1. - Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito (la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali) ha portato all'approvazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche “Decreto”).

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti¹ per alcuni reati (espressamente indicati dagli artt. 24 e ss.) commessi nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi da soggetti che, anche di fatto, ne esercitano la gestione o il controllo ovvero da loro sottoposti.

Fino all'approvazione del Decreto, di eventuali reati, anche se in ipotesi commessi nell'esclusivo interesse di una persona giuridica, doveva rispondere solo e unicamente la persona fisica del loro autore; attualmente, invece, ne risponde anche l'ente, che subisce in prima persona un autonomo procedimento penale ed è passibile di subire sanzioni relevantissime, persino in grado di bloccarne l'ordinaria attività.

Oltre a sanzioni pecuniarie, infatti, il Decreto prevede che l'ente possa subire anche sanzioni di carattere interdittivo (art. 9), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con la possibilità di revoca di quelli già concessi;

¹ Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 con “Enti” si intendono:

- gli enti dotati di personalità giuridica, quali S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici economici;
- gli enti privi di tale personalità giuridica, quali S.n.c., S.a.s. anche irregolari, associazioni non riconosciute.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità amministrativa dell'ente, che rende possibile l'applicazione delle sanzioni indicate, si fonda su una colpa "di organizzazione": l'ente è ritenuto cioè corresponsabile del reato del suo esponente se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti (per esempio, la contrattazione con la pubblica amministrazione).

Le modalità con cui dotarsi di un simile sistema di controllo interno, peraltro, sono indicate dagli artt. 6 e 7 del Decreto, e cioè: (i) l'approvazione di un c.d. "modello di organizzazione e di gestione"; nonché (ii) la creazione di un organismo di vigilanza interno deputato al controllo del rispetto delle sue previsioni e alla costante verifica della loro efficacia preventiva.

1.2. - L'attuazione del D. Lgs. 231/2001 da parte del Gruppo

L'adozione del Modello è, per legge, facoltativa: il Gruppo, tuttavia, sulla scorta dell'esigenza di operare in un contesto di trasparenza e correttezza, ha deciso di procedere all'adozione di un apposito Modello generale, operante, in modo conforme, nell'ambito dell'intero Gruppo cui le società partecipate, controllate o collegate, debbono riferirsi nell'adozione del proprio specifico Modello.

Il Modello così applicato è stato predisposto dalla Capogruppo, avendo come riferimento, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate in materia da associazioni di categoria e, in particolare, dalla Confindustria.

Il presente Modello è stato adottato, per la prima volta, dall'Organo Amministrativo della Società con delibera del **9 marzo 2009** e viene adeguato agli aggiornamenti di volta in volta intervenuti nella normativa di riferimento.

Una revisione complessiva del Modello della Società è stata approvata nel 2014 in seguito all'aggiornamento delle Linee Guida di Confindustria.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Organo Amministrativo, nel varare il Modello, ha affidato ad un Organismo Collegiale della Società l'incarico di assumere le funzioni di ODV, con autonomi compiti di vigilanza, in relazione al Modello stesso e di cura dell'aggiornamento dello stesso.

L'ODV della Capogruppo, a garanzia di un'effettiva e uniforme vigilanza di Gruppo, potrà adottare iniziative di coordinamento con l'ODV della Società.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

2. – Destinatari del Modello

I destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello e nei relativi documenti di attuazione sono tutti gli esponenti della Società: i lavoratori, i dirigenti, gli amministratori e i membri degli altri organi sociali e destinatari del Modello – tenuti, quindi, al suo rispetto – sono, altresì, i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti, nonché tutti i *partners* commerciali.

2.1. - Esternalizzazione delle attività

La Società, nell'espletamento dell'ordinaria attività d'impresa, ha concretamente riscontrato come l'organizzazione aziendale esistente non potesse efficacemente svolgere alcuni servizi potenzialmente critici sotto il profilo del rischio di commissione di reati presupposto *ex D. Lgs. 231/2001*:

- gestione dei rapporti con il personale, con inclusione degli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali;
- tenuta e conservazione dei libri obbligatori, delle scritture contabili e del Modello di organizzazione e controllo *ex D. Lgs. 231/2001*;
- predisposizione, tenuta e conservazione di qualsiasi dichiarazione e comunicazione avente valore o rilievo fiscale per la Società, ai fini delle imposte dirette e indirette e di qualsiasi altra tassa o contributo;
- qualunque attività di carattere amministrativo od operativo funzionale o direttamente connessa alla conduzione dell'azienda.

Pertanto, trattandosi di attività per la cui corretta esecuzione sono necessarie strutture organizzative a ciò dedicate, particolari conoscenze tecniche, nonché personale specializzato di cui la stessa Società non è dotata, né può dotarsi, al fine di elevare il livello dei presidi di controllo, nell'ambito della sua autonomia decisionale, ha deciso di esternalizzarle affidando l'esecuzione ad una società del Gruppo dotata degli idonei requisiti tecnici e professionali.

Il contratto di somministrazione di servizi stipulato prevede che:

- l'attività esternalizzata, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo siano definiti chiaramente;
- il fornitore svolga adeguatamente le attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

- il fornitore informi tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;
- il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Società ed agli assicurati;
- la Società abbia, tramite apposite strutture, facoltà di controllo delle attività e del rispetto delle clausole contrattuali e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;
- la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- la Società possa risolvere il contratto in caso di violazione da parte del fornitore di norme e regolamenti di vigilanza che comportino sanzioni a carico del committente o violazioni di quanto previsto all'interno del Modello e del Codice Etico;
- il contratto non possa essere oggetto di subcessione senza il consenso della Società.

Il contratto di somministrazione di servizi consente, comunque, alla Società di assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative a tali servizi, nonché mantenendo poteri di indirizzo e controllo.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

3. – Il modello di organizzazione e di gestione

3.1. - Struttura

Il presente Modello si compone di una “Parte Generale” e di più “Parti Speciali” redatte in relazione alle tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nella Società in ragione delle attività da essa svolte. Deve, inoltre, intendersi parte integrante del Modello anche il Codice Etico.

Il testo originario del D. Lgs. 231/2001 si limitava a individuare, come reati suscettibili di determinare l’applicazione di sanzioni anche a carico dell’Ente, alcuni delitti (in senso lato) contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); successivi interventi legislativi hanno provocato un allargamento dello spettro dei reati per i quali si può configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente: si veda, per esempio, l’introduzione dell’art. 25-ter, che ha esteso l’applicabilità del D.Lgs. 231/2001 anche ai reati societari di cui agli artt. 2621 e ss. c.c., come riformati dal D.Lgs. 61/2002. Il “catalogo” dei reati-presupposto è sottoposto a continui interventi modificativi ed integrativi.

Per questa ragione, l’Organo Amministrativo della Società avrà il potere di adottare apposite delibere per l’integrazione del Modello, con l’inserimento di ulteriori Parti Speciali relative alle tipologie di reati che per effetto di diversi interventi normativi siano inserite, o comunque collegate, all’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Il compito di dare impulso all’aggiornamento del Modello, anche in base alle segnalazioni dell’ODV ed, in generale, di dare attuazione al modello della Società, è attribuito all’Amministratore delegato, il quale viene pertanto individuato quale Rappresentante della Direzione per il Modello. In tale veste, l’Amministratore delegato potrà adottare documenti attuativi del Modello, riferendone periodicamente all’Organo Amministrativo.

3.2. - Parte Generale

Secondo l’art. 6, terzo comma, del D.Lgs. 231/2001 (e secondo le Linee Guida predisposte da Confindustria, ult. aggiornamento del marzo 2014), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

I) individuazione e mappatura dei rischi

L’art. 6, comma 2, lett. (a) del D.Lgs. 231/2001 richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, in altri termini, l’analisi della complessiva attività della Società e l’individuazione in essa delle fasi operative o decisionali che comportano una possibilità di commissione di atti illeciti.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

La mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, dovrà essere sottoposta a una continuativa attività di controllo e revisione e dovrà essere costantemente aggiornata, anche in ragione dei mutamenti strutturali o di attività che la Società dovesse trovarsi ad affrontare.

Per questo motivo, la Società ha integrato e personalizzato la mappatura dei rischi proposta nel Modello adottato dalla Capogruppo in base alla propria specifica situazione e alle attività che vengono svolte.

II) Articolazione di un sistema di controllo *ex ante*

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. (b) D.Lgs. 231/2001, una volta compiuta questa attività di analisi e selezione delle aree di rischio nell'ambito della complessiva attività della Società, è necessario prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle aree di attività a rischio.

Le singole Parti Speciali, dunque, per questi ambiti di attività, stabiliscono le linee guida per le misure e procedure (quali, per esempio, la separazione tra funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale a rischio, specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione per la fasi maggiormente sensibili) in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione di reati; l'ODV della Capogruppo e l'ODV della Società, dovranno, ciascuno per le aree di propria competenza, provvedere alla vigilanza circa la applicazione di tali misure e procedure e formulare suggerimenti in ordine alla revisione dei loro contenuti, laddove necessario od opportuno ai fini della prevenzione dei reati presupposto a rischio.

Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello sono emanate, nel rispetto del sistema di poteri operante nella Società, dall'Organo amministrativo della Società, dall'Amministratore delegato e dalle funzioni aziendali competenti.

L'elenco aggiornato delle procedure attuative del Modello, predisposto a cura dell'Amministratore delegato e preventivamente verificato dall'ODV della Società, sarà approvato dall'Organo amministrativo annualmente.

Al di là delle descritte procedure che operano *ex ante*, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (controllo *ex post*).

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza dovrà, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione e dovranno essere immediatamente proposti e realizzati i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che si renderanno di volta in volta necessarie.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione dell'ODV che provveda:

- alla vigilanza costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni delle misure e delle procedure predisposte in attuazione del presente Modello, da parte dei soggetti apicali della Società;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II) rispetto alla finalità preventiva del Modello;
- alla proposta all'Organo Amministrativo degli aggiornamenti necessari od opportuni;

L'ODV in parola è collegiale, interno alla società, pur operando in modo del tutto autonomo e indipendente.

3.3. - Parti Speciali e Codice Etico

Le Parti Speciali del presente Modello illustrano le tipologie di reati e l'indicazione di alcune regole specifiche e complementari a quelle generali indicate dal Modello.

Il Codice Etico contiene le regole di natura etica da osservarsi da parte di tutti i destinatari ivi specificati nell'ambito dell'esercizio delle attività aziendali.

Le Parti Speciali, unitamente all'allegato Codice Etico, costituiscono parte integrante del Modello.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

4. – Adozione del Modello

L'adozione del Modello da parte della Società è attuata secondo i presenti criteri:

a) realizzazione e aggiornamento del Modello.

La Società recepisce nel presente documento il Modello adottato dalla Capogruppo con le opportune specifiche variazioni a seconda del contesto d'affari in cui essa opera. Spetta, altresì, alla Società aggiornare il Modello in base ad ogni esigenza che si verificherà nel tempo.

b) Attuazione del Modello nel Gruppo.

L'attuazione del Modello, in relazione alle attività realizzate dalle singole società del Gruppo, è rimessa alla responsabilità delle stesse. Esso è, pertanto, compito precipuo della Società. Sarà, invece, compito specifico dell'ODV verificarne e controllarne l'effettiva e idonea attuazione, in relazione alle attività svolte dalla Società medesima.

c) Controllo e verifica della efficacia del Modello nel Gruppo.

L'ODV della Società dovrà attenersi alle eventuali direttive dell'ODV della Capogruppo che darà impulso e coordinerà sul piano generale le attività di controllo sull'applicazione del Modello adottato dalla Capogruppo stessa che dovrà essere, per quanto possibile, omogenea.

Fermi gli obblighi di massima collaborazione tra gli ODV delle controllate e quello della Capogruppo, è fatta comunque salva la facoltà dell'ODV della Capogruppo di effettuare direttamente ogni controllo ritenuto opportuno sulle singole controllate e sulla loro attività.

4.1. - Approvazione del Modello da parte della Capogruppo e successivo recepimento da parte delle controllate

Il Modello è elaborato e approvato con deliberazione dell'Organo Amministrativo della Società che provvede al recepimento, con le opportune varianti a seconda del contesto in cui la Società opera, del Modello adottato dalla Capogruppo.

Si precisa che il Modello sarà recepito anche da quelle controllate estere della Società che dovessero operare, anche in forma non prevalente, in un contesto italiano.

4.2. - Modifiche ed integrazioni

Il presente Modello è atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lett. a) del Decreto); ogni successiva modifica o integrazione di carattere sostanziale del Modello è operata dall' Organo Amministrativo della Società. È peraltro riconosciuta

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

agli Amministratori Delegati della Società la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

La Società adeguerà il presente Modello alle eventuali direttive emanate dalla Capogruppo.

4.3. - Coordinamento dei sistemi di controllo e generale verifica dell'efficacia del Modello

Ferma restando la responsabilità della Società riguardo, tanto all'attuazione del Modello, quanto alle attività dalle stesse in concreto poste in essere, è riconosciuto all'ODV della Capogruppo il potere di coordinare questa attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

5. - Mappatura dei Rischi

5.1. - Aree di attività a rischio in relazione ai reati

Le attività della Società che presentano un rischio di commissione di reati sono indicate nelle rispettive Parti Speciali.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

6. - L'organismo di Vigilanza (ODV)

L'ODV della Società è un organo composto da un numero di membri da uno a cinque, da scegliersi tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità e che, nella sua prima riunione, sceglierà al proprio interno, il Presidente ed adotterà un proprio regolamento.

Tra i membri dell'ODV vi potranno essere anche alcuni dipendenti del Gruppo (*“Componenti Interni”*), con la sola eccezione dei componenti l'Organo Amministrativo e gli alti dirigenti muniti di deleghe operative.

La presenza dei Componenti Interni può, infatti, rispondere all'esigenza di permettere che l'ODV possa, fin da subito, disporre di un'immediata e approfondita conoscenza della struttura del Gruppo e dell'organizzazione della sua attività in ragione della loro effettiva funzione aziendale.

Peraltro, resta espressamente stabilito che con riferimento ai Componenti Interni, la vigenza del loro rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione con la Società o con altra società del Gruppo è presupposto della loro partecipazione quali membri del ODV. Pertanto, qualora in ragione delle loro dimissioni volontarie, il loro rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione cessi i propri effetti, si determinerà automaticamente una causa di decadenza dalla carica di componente del ODV, ed il Presidente del ODV, o il componente più anziano, ove il soggetto decaduto sia il Presidente, dovrà dare atto dell'avvenuta decadenza dalla carica del componente interessato e rivolgersi all' Organo Amministrativo per la sostituzione del medesimo.

Le linee guida di Confindustria indicano i requisiti fondamentali dell'Organismo di Vigilanza in quelli di (a) autonomia e indipendenza, (b) professionalità e (c) continuità di azione.

(a) *Autonomia e indipendenza.*

L' ODV riporta direttamente e unicamente al Consiglio di Amministrazione e, per poter garantire una totale autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, non vi sono vincoli gerarchici o legami tra l'Organismo e le strutture operative della Società. Secondo le Linee guida di Confindustria *“La posizione dell'ODV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Tali requisiti sembrano assicurati dall'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il “riporto” al massimo Vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.”* Pertanto, soltanto il CdA potrà sindacare le attività poste in essere dall' ODV quale responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Le Linee Guida prevedono anche che non sia attribuito all' ODV alcun compito che possa in qualsiasi modo renderlo partecipe delle decisioni operative dell'ente minandone l'obiettività di giudizio.

(b) *Professionalità*

Le linee guida di Confindustria identificano quali elementi necessari a soddisfare il requisito di professionalità, il fatto che l'ODV posseda un *bagaglio di strumenti e tecniche* per svolgere efficacemente l'attività assegnata.

Nello specifico, sono richieste competenze nel campo statistico e nella valutazione dei rischi, senza sottovalutare le conoscenze aziendalistiche, contabili e giuridiche.

Occorre, altresì, che l'ODV posseda padronanza della disciplina in materia ambientale, in particolare nella gestione dei rifiuti, di cui alla normativa prevista dal Titolo IV del D.Lgs. n. 156/2005.

Un requisito siffatto è imprescindibile in ragione dello specifico settore in cui la Società presta la propria attività d'impresa.

(c) *Continuità di Azione*

Secondo le Linee Guida, al fine di garantire l'efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

L'ODV è nominato dall'Organo Amministrativo della Società e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina ed i suoi membri potranno essere rinominati.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza soggetti che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità e per i quali non sussistano le seguenti cause di ineleggibilità o incompatibilità:

- presenza di cause di ineleggibilità o decadenza previste per gli amministratori di società dall'art. 2382 del codice civile²;

² Cfr. art. 2382 c.c.: "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi"

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

- presenza di sentenza di condanna, anche in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del CdA, con soggetti apicali in genere, con sindaci e con revisori della Società e delle Società sue controllanti o controllate;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

All'ODV si applicheranno le norme del codice civile in tema di mandato.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre membri.

6.1. - Prerogative e risorse dell'ODV

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'ODV e delle specifiche capacità professionali da esse richieste nello svolgimento dei suoi compiti, l'ODV della Società potrà essere supportato da uno staff operativo (anche impiegato a tempo parziale) di cui determinerà i criteri di funzionamento ed organizzazione e disporrà in via autonoma di adeguate risorse finanziarie.

L'ODV potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti appartenenti alle direzioni aziendali, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività del Gruppo.

In ogni caso, l'ODV avrà la facoltà di avvalersi della consulenza di professionisti esterni, laddove si manifestasse la necessità di professionalità non presenti al proprio interno, nello staff operativo di cui sopra e comunque nell'organigramma del Gruppo.

L'ODV, all'inizio del proprio mandato e con cadenza annuale, presenterà all'Organo Amministrativo della società una richiesta di budget di spesa annuale da mettere a disposizione da parte della Società ed in particolare:

- l'ODV presenterà la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al budget annuale ("Importo") con sufficiente evidenza di dettaglio e l'Organo Amministrativo non potrà ragionevolmente rifiutarsi di mettere a disposizione tale importo che potrà essere utilizzato in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell'ODV per gli scopi previsti dal presente Modello;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- l'Importo dovrà coprire: (i) il compenso di quei componenti dell'ODV che non sono dipendenti della società, (ii) una previsione delle spese da sostenersi in via autonoma dall'ODV per l'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messe a disposizione dalla società non si intendono far parte del budget)

L'importo da corrispondere a ciascun membro dell'ODV, salvo diversa delibera dell'Organo Amministrativo, sarà calcolato applicando i valori minimi previsti dalla tariffa professionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella sezione V art. 37.

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (vale a dire al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'ODV) si rendesse necessaria per l'ODV l'erogazione di somme in eccesso dell'Importo, il presidente dell'ODV dovrà formulare richiesta motivata all'Organo Amministrativo indicando, con ragionevole dettaglio, la richiesta dell'erogazione di somme in eccesso dell'Importo, le ragioni ed i fatti sottostanti a tale richiesta e l'indicazione dell'insufficienza della somma costituente l'Importo per far fronte agli eventi o alle circostanze straordinarie. Tale richiesta di ulteriori fondi non potrà essere irragionevolmente respinta dall'Organo Amministrativo.

6.2. - Funzioni e poteri dell'ODV

All'ODV della Società è affidato sul **piano generale** il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa;
- B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C. sull'opportunità di implementazione ed aggiornamento delle procedure di controllo interno, in linea con quanto disposto dal Modello.

In particolare, l'ODV della Società e, sotto il suo coordinamento, gli ODV delle controllate realizzeranno le predette finalità attraverso:

- attivazione delle procedure di controllo, con la precisazione, tuttavia, che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- attuazione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, procedure, chiarimenti o aggiornamenti;
 - raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornamento della lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV o tenute a sua disposizione;
 - coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
 - controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
 - accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e/o del D.Lgs. 231/2001 e proposta dell'adozione delle misure più opportune;
 - segnalazione agli organi competenti di eventuali carenze del Modello e proposte di ogni modifica o miglioramento;
 - coordinamento con i Responsabili delle altre Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
 - ogni altro controllo periodico o mirato sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno della Società che si renda opportuno (controlli *ex post*).

Le direttive e le indicazioni espresse dall'ODV, per le aree di propria competenza, dovranno sempre essere tenute in debita considerazione da parte degli organi societari nell'espletamento delle proprie funzioni in ordine alle questioni contemplate dal presente Modello.

6.3. - Coordinamento nel sistema di controllo di Gruppo

Come già accennato, l'ODV della Società avrà l'ulteriore compito di coordinarsi con le attività dell'ODV della Capogruppo per la realizzazione di un coerente sistema di controlli nell'ambito del Gruppo stesso. È obbligo dell'ODV della Società fornire documentazione ed informazioni, se richieste da parte dell'ODV della Capogruppo, per l'effettuazione di controlli periodici e verifiche mirate sulle attività a rischio delle diverse società del Gruppo.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

7. – Flussi informativi interni

Nell'ottica di agevolare la sua attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'ODV è destinatario di:

- *segnalazioni* relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello (d'ora in avanti "Segnalazioni");
- *informazioni* utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'ODV stesso (di seguito classificate in Informazioni Generali e Informazioni su Operazioni Sensibili).

E' consentito all'ODV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva, di converso, l'obbligo per l'ODV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Tutti i Destinatari devono tempestivamente segnalare all'ODV casi di violazione, anche presunta, del Modello.

Tali Segnalazioni devono essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area; esse potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto e del Modello vigente.

In ogni caso, al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l'ODV deve ottenere tempestivamente le Informazioni Generali ritenute utili, le quali, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e, più in generale, le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in relazione con ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto;
- le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento alle violazioni del Modello e del Codice Etico e alle eventuali sanzioni irrogate (*ivi* compresi

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

i provvedimenti adottati nei confronti dei dipendenti e degli altri destinatari delle relative norme), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- le notizie relative a cambiamenti dell’assetto organizzativo;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (*ivi* incluso il sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro);
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (ad esempio, cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori);
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire alla società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile;
- copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tali Informazioni Generali devono essere fornite all’ODV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza.

Le Segnalazioni e le Informazioni Generali devono essere effettuate in forma scritta, utilizzando un indirizzo e-mail dedicato (odvetasrl@gmail.com).

Al fine di agevolare l’accesso da parte dell’ODV al maggior numero possibile di informazioni, la Società garantisce la tutela di qualunque soggetto segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone ingiustamente accusate con dolo o colpa grave.

L’ODV valuta le Segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo a svolgere ogni opportuna indagine – anche ascoltando l’autore della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione – e dando comunicazione dell’attività svolta al Consiglio di Amministrazione nell’ambito del processo di reportistica (al riguardo, si rimanda al paragrafo seguente).

7.1. - Le segnalazioni delle violazioni del Modello alla luce della normativa in materia di “whistleblowing”

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Con l'approvazione della proposta di legge n. 3365-B (*“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*), intervenuta il 18 ottobre 2017, è stata estesa al settore privato l'applicabilità della disciplina relativa al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, attraverso l'inserimento, nell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, dei commi 2 bis, ter e quater.

In forza del nuovo dettato normativo, sono oggetto di segnalazione:

(a) le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;

(b) le violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I soggetti tenuti a trasmettere le predette segnalazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lett. a) sono:

(i) *“le persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a)”* del Decreto e, cioè, coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

(ii) *“le persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera b)”* del Decreto, ossia coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nella superiore lettera (i).

Le segnalazioni possono riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto e del Modello vigente e devono contenere:

- elementi utili alla ricostruzione del fatto segnalato, con allegazione, ove possibile, di relativa documentazione a supporto;
- informazioni che consentano, ove possibile, la identificazione del soggetto autore del fatto segnalato;
- l'indicazione delle circostanze in occasione delle quali si è venuti a conoscenza del fatto segnalato.

Il Decreto prescrive, inoltre, la definizione di uno o più canali che garantiscano *“la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione”* (art. 6, comma 2-bis, lett. a), nonché *“almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante”* (art. 6, comma 2-bis, lett. b).

A tal fine, le segnalazioni sono trasmesse in forma scritta, tramite un indirizzo e-mail appositamente creato, esterno rispetto al dominio aziendale (la Società, infatti, in aggiunta alla e.mail

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

dell'Organismo, ove confluiscono i flussi informativi e le informazioni attinenti al "sistema 231", istituisce un canale dedicato alle segnalazioni di cui al presente paragrafo): segnalazioni.eta@gmail.com .

L'OdV, destinatario e unico detentore delle segnalazioni ricevute, assicura la riservatezza delle informazioni acquisite e della identità del segnalante che può essere resa nota solo nelle ipotesi in cui vi sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, nell'ambito di indagini intraprese relativamente al fatto oggetto della segnalazione.

L'OdV valuta la rilevanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 delle segnalazioni ricevute, ponendo in essere ogni attività ritenuta necessaria a tal fine e, avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle strutture aziendali competenti, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo nell'ambito del processo di reportistica, qualora ravvisasse violazioni del Modello, o profili di rilievo in ottica 231.

Gli esiti delle valutazioni saranno, inoltre, comunicati al segnalante, ove richiesto.

L'Organismo custodisce per un periodo minimo di 10 anni copia cartacea e/o informatica delle segnalazioni ricevute.

La Società garantisce la tutela di qualunque soggetto segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2-bis, lett. c) del Decreto.

La Società si astiene, quindi, dal porre in essere "atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti, nei confronti del segnalante" (quali, a titolo esemplificativo, il licenziamento, il mutamento di mansioni, trasferimenti, sottoposizione del segnalante a misure organizzative aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro³) "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione".

7.2. - Obblighi informativi dell'ODV nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'ODV della Società due linee di informazione:

- la prima, su base continuativa, direttamente al Presidente e all'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica, nei confronti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater "Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stesso".

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

L'ODV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi indicati, o potrà a sua volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'ODV della Società trasmette all' Organo Amministrativo una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

Nel caso in cui siano segnalate anomalie o carenze particolarmente gravi, l'ODV della Società informerà senza ritardo quello della Capogruppo.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
--	---	--

8. - Sistema disciplinare

8.1. - Principi generali

Alla luce del disposto dell'art. 6, comma 2, lett. (e) D.Lgs. 231/01, aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un sistema sanzionatorio, come sotto specificato, per la violazione delle regole di condotta da esso imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Qualsiasi procedimento sanzionatorio è svolto nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) in concreto applicabile.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono affidati alla Direzione del Personale anche su impulso dell'ODV.

Delle violazioni accertate e delle sanzioni irrogate la Direzione del Personale tiene costantemente informato l'ODV.

Il presente Modello prevede, infine, provvedimenti sanzionatori per i soggetti, anche esterni alla società, che devono comunque ritenersi destinatari delle norme medesime.

L'applicazione delle sanzioni previste rimane del tutto indipendente dall'inizio e dall'esito di eventuali procedimenti penali ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione, in quanto le regole di condotta sono assunte dalla Società in piena autonomia prescindendo dal carattere illecito che i comportamenti possano assumere all'esterno dell'organizzazione aziendale.

Nell'ottica preventiva ispirata dal Decreto, dunque, si ritengono condotte sanzionabili quelle che, pur non essendo penalmente rilevanti, sono dirette a ledere ovvero ad indebolire l'efficacia organizzativa e di controllo del Modello, compromettendone la funzione normativa.

Il rispetto delle disposizioni e delle regole comportamentali di cui al Modello e al Codice Etico rappresenta un obbligo per i dipendenti ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c.⁴.

Le disposizioni il cui mancato rispetto costituisce illecito disciplinare sono formalmente dichiarati vincolanti per tutti i destinatari attraverso l'inserimento mediante richiamo nei contratti di lavoro dei dipendenti, attraverso circolare interna, attraverso l'inserimento mediante richiamo nei contratti con soggetti terzi nell'ambito delle attività aziendali ricadente nelle aree a rischio.

⁴ La violazione degli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. legittima l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2106 c.c.: *"l'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione"*.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

È previsto, altresì, che le disposizioni relative all'illecito disciplinare vengano costantemente pubblicizzate all'interno e all'esterno dell'azienda, attraverso, ad esempio, attività di formazione e informazione in materia, ovvero, mediante affissione della regolamentazione in luoghi accessibili a tutti.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'ODV, che procede alla segnalazione delle carenze riscontrate.

8.2. - Condotte costituenti illecito disciplinare

Si considerano condotte costituenti illecito disciplinare:

- 1) i comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- 2) i comportamenti che, sebbene non rientranti nelle fattispecie di reato di cui al Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- 3) i comportamenti non conformi alle procedure disciplinate nelle Parti Speciali del Modello e nel Codice Etico, anche se non costituenti illeciti penali.

Oltre alle infrazioni delle procedure disciplinate nelle Parti Speciali del Modello e nel Codice Etico, costituiscono violazioni anche le seguenti ipotesi:

- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione delle procedure o mancata segnalazione, secondo le procedure aziendali, di eventuali trasgressioni;
- ostacolo ai poteri di iniziativa e di controllo dell'ODV, o violazione del sistema di controllo attuati attraverso la predisposizione di documentazione non veritiera o alterata.

Costituiscono, altresì, come disposto dall'art. 6, comma 2-bis, lett. d), comportamenti sanzionabili con riferimento al sistema "whistleblowing":

- la violazione, nella gestione delle "segnalazioni", delle misure predisposte a tutela del soggetto segnalante (cfr. paragrafo 7.1);
- l'effettuazione, con dolo o con colpa grave, di segnalazioni infondate, ove siano accertati dall'Autorità procedente profili di responsabilità legati alla falsità della segnalazione stessa.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

8.3. - Criteri di proporzionalità delle sanzioni

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili sono proporzionati alla gravità delle violazioni, valutata in base ai seguenti elementi:

- rilevanza degli obblighi violati
- la presenza e l'intensità del dolo;
- la presenza e il grado di negligenza, imprudenza, imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità o previsione dell'evento;
- reiterazione delle condotte inosservanti;
- l'entità del pericolo e/o del danno a cui si espongono in conseguenza della inosservanza del modello le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la Società;
- il livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;
- la condivisione della responsabilità con altri soggetti.

8.4. - Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali previste nel presente Modello costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Le sanzioni saranno disposte dall'Amministratore delegato della Società e comunicate all'ODV.

8.5. - Sanzioni nei confronti dei dirigenti e degli Amministratori dipendenti

Qualora la violazione delle norme di condotta individuate dal Modello – che pure costituisce illecito disciplinare – sia posta in essere da un dirigente o da un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, troveranno applicazione le misure disciplinari previste dagli strumenti di contrattazione collettiva nazionale di categoria e/o dal contratto individuale di lavoro e/o da apposita lettera integrativa sottoscritta per accettazione.

Anche queste misure disciplinari saranno disposte dall'Amministratore delegato della Società e comunicate all'ODV.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

8.6. - Misure nei confronti degli Amministratori e dei dirigenti non dipendenti e/o di altri soggetti non dipendenti che svolgono funzioni di rappresentanza, gestione e controllo della Società

In caso di violazioni del Modello da parte di Amministratori della Società e dei dirigenti non dipendenti, oppure da altri soggetti non dipendenti che svolgano funzioni di rappresentanza, gestione e controllo della Società, potranno essere adottate, a seconda della gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni:

- a) formale richiamo scritto che censuri la violazione del Modello;
- b) sospensione dalla carica e dal compenso per un periodo compreso tra una settimana e sei mesi;
- c) revoca della carica o dell'incarico;

Le suddette sanzioni disciplinari saranno disposte dall'Organo Amministrativo. Esse saranno comunicate all'ODV ed all'Organo di controllo a cura dell'Amministratore delegato. Negli incarichi ai predetti soggetti saranno richiamati come obbligatori i contenuti del presente Modello.

8.7. - Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni o da Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato indicato dal D.Lgs. 231/2001 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale e/o l'applicazione di specifiche penali contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società del Gruppo, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

9. - Diffusione e conoscenza del Modello

9.1. - Comunicazione

L'adozione del Modello e dei relativi documenti attuativi e i successivi aggiornamenti, così come pure la nomina dell'ODV, saranno oggetto di apposite comunicazioni cui verrà data diffusione nell'ambito della Società secondo le procedure aziendali.

9.2. - Formazione sul Modello

La Società promuove la conoscenza del Modello, dei relativi controlli interni e dei loro aggiornamenti da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito delle attività sociali, i quali sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, in collaborazione con l'ODV, la Società gestisce la formazione dei soggetti apicali e dei loro sottoposti, che sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società: formazione iniziale sui reati presupposto e sul Modello attraverso riunioni *ad hoc* nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello e dei successivi aggiornamenti; diffusione via internet e/o e-mail di materiale dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche; informativa in sede di assunzione per i neoassunti; iniziative formative somministrate dalla Capogruppo;
- altro personale: nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni; informativa in sede di assunzione per i neo assunti; estensione ai dipendenti che hanno un indirizzo di posta elettronica delle informazioni via mail; iniziative formative deliberate dal dirigente e/o dal responsabile di funzione e altre iniziative formative somministrate in relazione alle procedure dei sistemi di gestione aziendale costituenti documenti di attuazione del Modello.

9.3. - Informazione dei Collaboratori esterni e dei Partner

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i Partner e i Collaboratori.

Questi saranno informati sul contenuto del Modello fin dal principio del rapporto professionale o commerciale con la Società e saranno destinatari di apposita informativa sul Modello costituente, se del caso, appendice contrattuale.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

10. – Verifiche periodiche

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'ODV dall'art. 6, comma 1 lett. (b) D.Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

(i) verifiche sugli atti fondamentali: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;

(ii) verifiche sulle procedure: periodicamente sarà verificato, mediante audit a campione, l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'ODV.

(iii) verifiche sui flussi informativi: almeno annualmente, saranno riesaminate tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'ODV e gli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato previste dal Decreto.

Dei risultati di questa attività di verifica dovrà dare conto, seppure sommariamente, la relazione annualmente predisposta dall'ODV per l'Organo Amministrativo prevista nel paragrafo precedente.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

11. - Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico ed, a tal fine, si è ritenuto di allegare il Codice Etico nel Modello pur presentando il Modello, nella sua Parte Generale e nelle sue Parti Speciali, per le finalità che esso intende perseguire, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

In ragione di quanto precede, si precisa quindi che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società e del Gruppo, allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la Società ed il Gruppo riconoscono come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori;
- il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati;
- i principi etici contenuti nel Codice Etico afferenti ai temi trattati nella Parte Generale e nelle Parti Speciali del Modello, costituiscono le regole comportamentali di base per il legittimo esercizio delle attività aziendali.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.

Via G. Alessi, 2, 20020 Lainate (MI)

Capitale Sociale: sottoscritto € 23.000.000,00, i.v.

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano n. 10223350157

R.E.A. MI n° 1835460

Codice Fiscale n. 10223350157 e Partita IVA n. 01050700796

**Impianto di produzione di energia elettrica
da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti)
sito in**

Contrada Paglia s.n., 71043 Manfredonia (FG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. n. 231, 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE A
REATI AMBIENTALI
(Art. 25 undecies)**

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

Premessa

1. I reati ambientali

- 1.1. - Inquinamento Ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- 1.2. - Disastro Ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
- 1.3. - Traffico e Abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)
- 1.4. - Delitti associativi aggravati. Associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI-*bis* del codice penale (art. 452-*octies* c.p.)
- 1.5. - Tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)
- 1.6. - Tutela dell'habitat (art. 733-*bis* c.p.)
- 1.7. - Scarico delle acque (art. 137, commi 3, 5 primo periodo, e 13 D. Lgs. n. 152/2006)
- 1.8. - Scarico delle acque (art. 137 commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D. Lgs. n. 152/2006)
- 1.9. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a e comma 6, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)
- 1.10. - Gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, lett. b, 3, primo periodo, e 5 D. Lgs. n. 152/2006)
- 1.11. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 3, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)
- 1.12. - Bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)
- 1.13. - Bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)
- 1.14. – Tenuta di registri e formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)
- 1.15. – Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)
- 1.16. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006)
- 1.17. – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)
 - 1.18. – Emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)
- 1.19. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 1, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 6, comma 4)
- 1.20. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 1, comma 2)
- 1.21. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 3-*bis*, comma 1)
 - 1.22. - Impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549 art. 3 - comma 6)
- 1.23. - Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, comma 1, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1.24. - Inquinamento doloso provocato dalle navi (artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

1.25. - Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, comma 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

2. – Aree a rischio

3. – Destinatari della Parte Speciale

4. – Principi Generali di comportamento

5. – Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

6. – Istruzioni e Verifiche dell'ODV

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

Premessa

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed, insieme, strumento di sintesi del sistema di gestione ambientale in essere presso la Società finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente.

La Società agisce nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale.

La Società, in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione in materia di tutela dell'ambiente;
- a coinvolgere, nella gestione attiva della tutela ambientale, l'intera organizzazione aziendale;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione dell'ambiente;
- a fornire le risorse economiche, umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati, informati e formati per assumere le loro responsabilità in materia di ambiente;
- a coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso il responsabile per l'ambiente;
- a riesaminare periodicamente la politica adottata in materia di ambiente ed il sistema di gestione attuato;
- a definire e diffondere, all'interno dell'azienda, gli obiettivi di ambiente e i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la salvaguardia dell'ambiente, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1. I reati ambientali

L'art. 25-*undecies* del Decreto, di recente modificato con Legge 22 maggio 2015, n. 68, prevede la responsabilità dell'ente in relazione ad alcuni reati ambientali ed in particolare per le fattispecie che di seguito saranno descritte:

1.1. - Inquinamento Ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

Il nuovo delitto, introdotto dalla Legge n. 68/2015, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. a) del Decreto, così come modificato dalla Legge n. 68/2015, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Inoltre, in caso di condanna, si applica all'ente una delle sanzioni interdittive ex art. 9 del Decreto per una durata non superiore ad un anno (art. 25 *undecies*, comma 1-*bis* del Decreto).

Nell'ipotesi in cui il reato sopra descritto sia stato commesso con colpa e non con dolo, ai sensi dell'art. 452-*quinquies* c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote (come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. c del Decreto).

1.2. - Disastro Ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

La norma introdotta dalla Legge n. 68/2015 punisce, con la reclusione da cinque a quindici anni, chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

L'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. b) prevede a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Anche in questo caso alla condanna segue l'applicazione di una delle sanzioni interdittive ex art. 9, D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25-*undecies*, comma 1-*bis*).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Così come nell'ipotesi precedente, se il reato è commesso con colpa, ai sensi dell'art. 452-*quinqies* c.p., si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote (come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. c).

1.3. - Traffico e Abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

La norma di nuova introduzione punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, come previsto dall'art. 25 *undecies*, comma 1, lett. e).

1.4. - Delitti associativi aggravati. Associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI-*bis* del codice penale (art. 452-*octies* c.p.)

L'art. 452 *octies* c.p., introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, estende la categoria dei possibili reati – scopo dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e dell'associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) ricomprendendovi anche i reati previsti e disciplinati dal nuovo Titolo VI – Bis del codice penale, intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”.

In particolare, la norma di nuovo conio prevede, al primo comma, un aumento delle pene di cui all'art. 416 c.p., quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui al nuovo titolo VI-*bis* del codice penale.

Il secondo comma prescrive, invece, un aumento delle pene di cui all'art. 416-*bis* c.p., quando l'associazione di stampo mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dallo stesso titolo VI-*bis* del codice penale, ovvero è diretta ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

In tale ipotesi si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote (art. 25-*undecies*, comma 1, lett. d).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1.5. - Tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La norma punisce, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Il secondo comma dell'art. 72-bis c.p. punisce, invece, con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 1, lett. f) del Decreto per la violazione dell'art. 727-bis c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

1.6. - Tutela dell'habitat (art. 733-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 733 bis c.p., chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

L'art. 25-undecies, comma 1 lett. g) del Decreto prescrive per l'ipotesi di violazione dell'art. 733 bis c.p. l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.7. - Scarico delle acque (art. 137, commi 3, 5 primo periodo, e 13 D. Lgs. n. 152/2006)

La norma punisce con l'arresto fino a due anni, chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e 108, comma 4.

Il comma 5 dell'art. 137 del D. Lgs. 152/2006 punisce con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Infine, il comma 13 della disposizione in commento prevede la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Nelle ipotesi sopra descritte, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, come previsto dall'art. 25-undecies, comma 2, lett. a) n. 1).

1.8. - Scarico delle acque (art. 137 commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 137, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, prescrive la pena dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro, quando le condotte descritte al comma 1 del medesimo articolo¹ riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo provvedimento.

Il comma 5 dell'art. 137 prevede che *“chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. **Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”***.

L'illecito rilevante ai fini della responsabilità dell'ente è quello dell'evidenziato secondo periodo.

Il successivo comma 11 prevede, poi, la pena dell'arresto sino a tre anni per chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 del medesimo provvedimento.

Quanto alle sanzioni previste per l'ente nelle ipotesi sopra descritte, l'art. 25-undecies, comma 2, lett. a), n. 2 del Decreto, prescrive che si applichi la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Inoltre, in caso di condanna, è prevista l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

¹ L'art. 137, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 prescrive che *“fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.0000 euro”*.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1.9. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a e comma 6, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 dispone, per quanto di interesse in questa sede (lettera a), che chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordieci*, comma 1, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Il comma 6 dell'art. 256, invece, punisce con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. b), n. 1, del Decreto si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, comma 4 D. Lgs n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 6 del Decreto.

1.10. - Gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, lett. b, 3, primo periodo, e 5 D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, per quanto di interesse in questa sede (lett. b) prevede che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Lo stesso articolo, al comma 3, prevede che chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordices*, comma 1, dello stesso provvedimento *“realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi”*.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Il comma 5, infine, prevede che chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena suddetta, di cui al comma 1, lettera b).

Per gli illeciti in questione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (art. 25-undecies, comma 2, lett. b), n. 2 del Decreto). Tale sanzione è ridotta della metà nel caso previsto dall'art. 256, comma 4, D. Lgs n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), come previsto dall'art. 25-undecies, comma 6, del Decreto.

1.11. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 3, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

La norma incriminatrice, nella parte rilevante per la responsabilità degli enti, punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro la condotta di chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

La sanzione pecuniaria carico dell'ente è, in questo caso, da 200 a 300 quote (art. 25-undecies, comma 2, lett. b), n. 3 del Decreto), ridotta della metà nel caso previsto dall'art. 256, comma 4, D. Lgs n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), come previsto dall'art. 25-undecies, comma 6, del Decreto.

Inoltre, in caso di condanna, è prevista l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

1.12. - Bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 257, comma 1, del D. Lgs. n. 156/2006, prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica, in tal caso, all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, come previsto dall'art. 25-undecies, comma 2, lett. c) n. 1 del Decreto.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1.13. - Bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)

Ai sensi del comma 2 dell'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006, si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento di cui al comma 1 dello stesso articolo è provocato da sostanza pericolose.

In questo caso, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, come previsto dall'art. 25-undecies, comma 2, lett. c) n. 2 del Decreto.

1.14. – Tenuta di registri e formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

Secondo quanto disposto dalla norma in questione, si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, come previsto dall'art. 25-undecies, comma 2, lett. d) del Decreto.

1.15. – Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 259, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 prescrive che chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 2, lett. e), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.16. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 260, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote (art. 25-*undecies*, comma 2, lett. f del Decreto).

Il secondo comma della stessa norma prevede l'applicazione della pena della reclusione da tre a otto anni se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

All'ente si applica, in quest'ultimo caso, la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote (art. 25-*undecies*, comma 2, lett. f del Decreto)

In caso di condanna, è prevista l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi, come prevede l'art. 25-*undecies*, comma 7, del Decreto.

Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 in commento, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto (art. 25-*undecies*, comma 8 del Decreto).

1.17. – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

A norma dell'art. 260-*bis* del D.Lgs. n. 152/200, comma 6, si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Secondo il comma 7, per la parte di interesse, è punito, sempre ai sensi dell'art 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI- Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Con la stessa pena è punito anche colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il successivo comma 8 dello stesso articolo prevede che il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale (falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

Il secondo periodo del comma 8 prevede l'aggravante della pena fino ad un terzo in caso di rifiuti pericolosi.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, nel caso previsto dal comma 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo; si applica, invece, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo, come previsto dall'art. 25-undecies, comma 2, lett. g) del Decreto.

1.18. – Emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

La norma in questione punisce con la pena dell'arresto fino ad un anno chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del titolo primo dello stesso provvedimento, allorché il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. L'art. 25-undecies, comma 2, lett. h, del Decreto dispone l'applicazione in capo all'ente della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

1.19. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 1, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 6, comma 4)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni (in tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

L'art. 2, comma 1, della stessa legge prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni (2):

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

Il successivo comma 2 dell'art. 2 in commento prescrive che, in caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'art. 6 della stessa legge n. 150/1992 (che al comma 1 prescrive che fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) prevede al comma 4 che chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Ai sensi dell'art. 25- *undecies*, comma 3, lett. a) del Decreto all'ente si applica in relazione alla commissione dei predetti reati la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1.20. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 1, comma 2)

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 150/1992, in caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

L'art. 25-undecies, comma 3, lett. b) del Decreto prevede, nel caso di commissione del reato sopra descritto, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.21. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 3-bis, comma 1)

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 150/1992, alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (falsità in atti).

L'art. 25-undecies, comma 3, lett. c) del Decreto prevede che, nel caso di commissione dei reati appena citati, si applichino all'ente le seguenti sanzioni:

- a) la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- b) la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- c) la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- d) la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

1.22. - Impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549 art. 3 - comma 6)

I commi da 1 a 5 dell'art. 3 della Legge n. 549/1993 dettano disposizioni specifiche sulle modalità di cessazione e riduzione dell'uso di sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Ai sensi del successivo comma 6, chiunque violi le disposizioni in questione è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, come previsto dall'art. 25-undecies, comma 4 del Decreto.

1.23. - Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, comma 1, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

L'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 202/2007 punisce con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4.

Ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 5, del Decreto, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

1.24. - Inquinamento doloso provocato dalle navi (artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

L'art. 8, comma 1, della legge n. 202 del 2007 prevede, invece, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

L'art. 9, comma 2, della stessa legge prescrive che se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla relativa qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 5 del Decreto, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e nel caso di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi (come previsto dall'art. 25-undecies, comma 7, del Decreto).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1.25. - Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, comma 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

L'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 202 del 2007, prescrive che se la violazione di cui al comma 1 (sopra descritto) causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 5, del Decreto, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e nel caso di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiori a sei mesi (come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 7, del Decreto).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

2. – Aree a rischio

In relazione ai reati sopra esplicitati, ai fini della presente Parte Speciale, si indicano di seguito le aree a rischio individuate nella realtà aziendale:

- attività in stabilimenti il cui ciclo produttivo prevede emissioni in atmosfera convogliate e diffuse;
- attività in stabilimenti il cui ciclo produttivo origina scarichi idrici;
- attività in stabilimenti che possano impattare, direttamente o indirettamente, su habitat protetti;
- attività in stabilimenti in cui vengano utilizzati CFC-HCFC;
- attività in stabilimenti il cui ciclo produttivo prevede la produzione di rifiuti e la relativa gestione, sia in termini documentali sia di gestione operativa;
- attività portuali;
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere;
- attività di qualsiasi genere che possano creare contaminazione del suolo e partecipazione a procedimenti di bonifica di siti contaminati.

In particolare le aree ritenute più specificatamente a rischio, tenuto conto delle concrete realtà operative aziendali, sono le seguenti:

- Reati in materia di scarichi - Violazione del divieto di scarico sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, comma 11 d.lgs. 152/06)

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Controllo operativo ambiente; Costruzione e gestione impianti ed infrastrutture; Produzione; Monitoraggio processi.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- indebito mantenimento di scarichi di acque reflue industriali su suolo, tecnicamente convogliabili in corpi idrici superficiali o destinabili al riutilizzo;
- effettuazione di scarichi su suolo contenenti le sostanze indicate dal punto 2.1, all. 5, parte III, D. Lgs.152/06;
- scarico diretto in acque sotterranee o nel sottosuolo di acque reflue o meteoriche.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata²

• **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Controllo operativo ambiente; Gestione risorse economico-finanziarie; Monitoraggio dei processi; Gestione impianti e infrastrutture; Vendita; Approvvigionamento; Produzione.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- in generale, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in assenza di autorizzazione;

più in particolare e sempre a titolo esemplificativo:

- conferimento di rifiuti ad impresa priva delle prescritte iscrizioni/autorizzazioni;
- errata qualificazione di un rifiuto come sottoprodotto o cespite;
- violazione dei limiti e delle condizioni di deposito temporaneo;
- smaltimento/recupero di rifiuti mediante intermediari/commercianti non iscritti all'Albo;
- miscelazione di rifiuti in violazione delle condizioni di legge;
- gestione illecita di rifiuti derivanti da attività di manutenzione o attività edilizie come scavi e demolizioni, anche effettuate da terzi) (art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06).

- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3 d.lgs. 152/06)³

• **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Controllo operativo ambiente, Gestione risorse economico-finanziarie, Monitoraggio dei processi, Gestione impianti e infrastrutture, Vendita, Approvvigionamento, Produzione.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- deposito incontrollato di rifiuti - oltre i limiti quantitativi, alla rinfusa e/o non per categorie omogenee - protratto per oltre un anno;
- violazione dei limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica;
- conferimento di rifiuti a discariche non autorizzate;

² Le attività di gestione rifiuti rientranti in AIA non ricadono in questa fattispecie, pertinente per quanto concerne i gestori terzi.

³ La violazione dei limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica è reato previsto dal d.lgs. 36/03, escluso dal catalogo 231, ma, per contiguità rispetto alle fattispecie mappate, si è comunque ritenuto di inserirlo

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- erronea qualificazione di rifiuti come sottoprodotti o cespiti e loro deposito incontrollato per oltre un anno).

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in violazione della autorizzazione /iscrizione all'Albo o in assenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del titolo abilitativo (art. 256, comma 4 d.lgs. 152/06)

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Controllo operativo ambiente, Gestione risorse economico-finanziarie, Monitoraggio dei processi, Gestione impianti e infrastrutture, Vendita, Approvvigionamento, Produzione.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti abilitativi delle attività di gestione dei rifiuti o nei successivi provvedimenti - diffide o altro - emanati dall'Autorità competente;
- conferimento di rifiuti a soggetti non autorizzati, in presenza di autorizzazioni/iscrizioni palesemente incongrue rispetto ai rifiuti conferiti) (si consideri che la violazione delle prescrizioni dell'AIA per la gestione dei rifiuti non ricade in questa fattispecie, pertinente per quanto concerne i gestori terzi).

- Miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi o di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolosità diverse in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 5 d.lgs. 152/06)

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Controllo operativo ambiente; Gestione risorse economico-finanziarie; Monitoraggio dei processi; Gestione impianti e infrastrutture; Vendita; Approvvigionamento; Produzione.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- diluizione di rifiuti liquidi pericolosi per ottenere l'abbattimento di sostanza pericolose;
- deposito di rifiuti alla rinfusa e per categorie non omogenee, anche in conseguenza di erronea attribuzione del CER.

- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari in violazione delle norme specifiche previste per tali rifiuti (art. 256, comma 6 d.lgs. 152/06)

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Controllo operativo ambiente; Gestione risorse economico-finanziarie; Monitoraggio dei processi; Gestione impianti e infrastrutture; Vendita; Approvvigionamento; Produzione.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- gestione scorretta dei rifiuti dell'infermeria.

- Reati in materia di violazione degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Controllo operativo ambiente; Monitoraggio dei processi; Approvvigionamenti; Produzione e manutenzione; Gestione risorse informatiche.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- predisposizione e/o utilizzo nel SISTRI di certificato con false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6 d.lgs. 152/06);

- utilizzo mediante inserimento nel SISTRI di certificati di analisi che, sulla base di parametri scorretti o incompleti, attribuiscono al rifiuto un CER scorretto o ne riportino caratteristiche qualitative difformi, anche qualora materialmente predisposti da laboratori esterni;

- assenza nella fase di trasporto di rifiuti pericolosi della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove previsto, del certificato analitico (art. 260-bis, comma 7/2 d.lgs. 152/06);

- uso di un certificato di analisi dei rifiuti falso durante il trasporto soggetto a SISTRI (art. 260-bis, comma 7/3 d.lgs. 152/06);

- uso di scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto soggetto a SISTRI (art. 260-bis, comma 8 d.lgs. 152/06).

- Spedizione transfrontaliera di rifiuti in violazione di regolamenti europei

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Controllo operativo ambiente; Procedure di notifica; Prestazione di garanzie finanziarie; Monitoraggio dei processi; Vendita; Approvvigionamenti; Produzione e manutenzione.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- spedizione transfrontaliera di rifiuti in violazione dei regolamenti europei nn. 1013/2006 e 1418/2007 (art. 259, comma 1 d.lgs. 152/06) (ad es. spedizione all'estero di campioni per analisi e

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

sperimentazioni o di rifiuti destinati a smaltimento / recupero in violazione delle condizioni e delle procedure previste dal Reg. 1013/2006).

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Traffico illecito di rifiuti

• **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Direzione; Controllo operativo ambiente; Gestione risorse economico-finanziarie; Monitoraggio dei processi; Gestione impianti e infrastrutture; Approvvigionamento; Produzione; Vendita; Gestione degli aspetti legali.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- allestimento di mezzi e attività continuative per la gestione non autorizzata di rifiuti (art. 260, commi 1-2 d.lgs. 152/06);

- la gestione illecita - in proprio o da parte di terzi fornitori - di rifiuti, con caratteristiche di continuità, in violazione di autorizzazioni, in assenza di autorizzazioni o con autorizzazioni palesemente illegittime - anche a seguito di inesatta classificazione dei rifiuti - avente ad oggetto un ingente quantitativo di rifiuti - derivante in ipotesi dalla sommatoria di modiche quantità per singole operazioni - al fine di conseguire un ingiusto profitto, consistente anche nella semplice riduzione dei costi aziendali).

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

• **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Direzione; Controllo operativo ambiente; Gestione risorse economico-finanziarie; Monitoraggio dei processi; Gestione impianti e infrastrutture; Approvvigionamento; Produzione; Vendita; Gestione degli aspetti legali.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- in generale, cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare, disfarsi illegittimamente (art. 452-sexies c.p.);

in particolare e sempre a titolo esemplificativo:

- disattivazione del portale radiometrico o comunque aggiramento del sistema di controllo;

- ricezione di materiale radioattivo e trattamento nell'impianto;

- abbandono di quanto rinvenuto in ingresso senza attivazione delle procedure previste dalla legge;

- restituzione al mittente al di fuori delle procedure previste dalla legge;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- inosservanza delle prescrizioni di legge o di Autorità competenti in ordine alla gestione del materiale rinvenuto.

- Reati in materia di omessa bonifica

• **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Direzione, Controllo operativo ambiente, Rapporti con soggetti pubblici, Gestione impianti e infrastrutture, Monitoraggio dei processi, Gestione degli aspetti legali.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- non provvedere alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi nonostante obbligo di legge, ordine del giudice o di una autorità pubblica (art. 452-terdecies c.p.);

in particolare e sempre a titolo esemplificativo:

- inosservanza di un'ordinanza di bonifica o contingibile ed urgente;

- inosservanza di un'ordinanza anche cautelare o di una sentenza del giudice civile, penale o amministrativo;

- mancata presentazione del progetto di bonifica in caso di superamento delle CSR (fattispecie non inserita nel catalogo dei reati presupposto);

- omessa comunicazione di contaminazione in caso di eventi potenzialmente inquinanti o di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione (art. 257, comma 1 d.lgs. 152/06) (ad es. omessa comunicazione alle Autorità competenti di sversamenti derivanti da rotture di tubazioni o di sversamenti accidentali) (si consideri che alcuni autori ritengono che tale ipotesi non sia inclusa nel catalogo di cui all'art. 25_undecies d.lgs. 231/01);

- omessa o inadeguata bonifica in presenza di un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle CSR (art. 257, commi 1-2 d.lgs. 152/06) (ad es. omessa bonifica o mancata ottemperanza al progetto di bonifica).

- Reati in materia di specie animali o vegetali selvatiche protette

• **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Controllo operativo ambiente; Gestione impianti ed infrastrutture.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 272-bis c.p.) (ad es. uccisione ripetuta, anche colposa, di volatili, anfibi e altri animali a causa di emissioni derivanti dall'impianto o di infrastrutture aziendali, distruzione di specie vegetali endemiche protette).

- Reati in materia di impiego di sostanze ozono-lesive

Violazione delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze ozono – lesive

• **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Controllo operativo ambiente; Monitoraggio dei processi; Gestione impianti e infrastrutture; Produzione e manutenzione.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- violazione delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze ozono - lesive (cfr. Reg. CE 3093/94) (art. 6, comma 3 L. 549/1993) (ad es. utilizzo e detenzione negli impianti aziendali di CFC-HCFC vietati);

- Delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

a) Inquinamento ambientale

• **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Direzione; Controllo operativo ambiente; Gestione risorse economico-finanziarie; Monitoraggio dei processi; Gestione impianti e infrastrutture; Approvvigionamento; Produzione; Vendita Gestione degli aspetti legali.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- in generale, cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzione estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (art. 452-bis c.p.);

in particolare e sempre a titolo esemplificativo:

- dismissione dei presidi di abbattimento degli inquinanti al fine di risparmiare sull'utilizzo dei chemicals;

- minimizzare la manutenzione dei sistemi di abbattimento;

- non adeguare gli impianti a nuove previsioni di legge;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- sversamento, abbandono di rifiuti e altre operazioni di gestione non autorizzata da cui si possa generare una compromissione significativa dell'ambiente, effettuare scarichi abusivi, compiere le altre condotte individuate rispetto al gruppo di reati 25undecies_ cagionando una compromissione o un deterioramento ambientale.

b) Disastro ambientale

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Direzione; Controllo operativo ambiente; Gestione risorse economico-finanziarie; Monitoraggio dei processi; Gestione impianti e infrastrutture; Approvvigionamento; Produzione; Vendita; Gestione degli aspetti legali.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- in generale, cagionare abusivamente un disastro ambientale, consistente, alternativamente:
1- nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2- nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3- nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (art. 452-quater c.p.);

in particolare e sempre a titolo esemplificativo:

- dismissione dei presidi di abbattimento degli inquinanti al fine di risparmiare sull'utilizzo dei chemicals;
- bypass dello SME;
- minimizzare la manutenzione dei sistemi di abbattimento;
- non adeguare gli impianti a nuove previsioni di legge;
- sversamento, abbandono di rifiuti e altre operazioni di gestione non autorizzata da cui si possa generare una compromissione significativa dell'ambiente;
- effettuare scarichi abusivi;
- compiere le altre condotte individuate rispetto al gruppo di reati 25undecies_ cagionando un disastro ambientale.

c) Inquinamento ambientale e disastro ambientale commessi con colpa o pericolo di inquinamento ambientale o disastro ambientale

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Direzione; Controllo operativo ambiente; Gestione risorse economico-finanziarie; Monitoraggio dei processi; Gestione impianti e infrastrutture; Approvvigionamento; Produzione; Vendita; Gestione degli aspetti legali.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- commettere con colpa i delitti di inquinamento ambientale o disastro ambientale e/o, con colpa, determinare un pericolo concreto di inquinamento ambientale o di disastro ambientale (art-452-quinquies c.p.);

d) Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Direzione; Controllo operativo ambiente; Gestione risorse economico-finanziarie; Monitoraggio dei processi; Gestione impianti e infrastrutture; Approvvigionamento; Produzione; Vendita Gestione degli aspetti legali.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- determinare, attraverso la commissione del delitto di inquinamento ambientale, come conseguenza non voluta, lesioni personali (con malattia superiore a 20 giorni) o la morte di una o più persone (art. 452-ter c.p.) (ad esempio mediante esposizione dei lavoratori a condizioni ambientali deteriorate o compromesse che diano luogo a malattie professionali o a intossicazioni o a qualsiasi altra lesione, nonché alla morte) (fattispecie non inserita nel catalogo dei reati presupposto).

- Reati in materia di AIA

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Controllo operativo ambiente; Monitoraggio dei processi; Rapporti con soggetti pubblici; Gestione impianti e infrastrutture; Produzione e manutenzione; Prestazione delle garanzie finanziarie; Rapporti con i soggetti pubblici.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- in generale, esercizio dell'attività produttiva in assenza di AIA o con AIA sospesa o revocata o senza richiesta di modifica dell'AIA (art. 29-quattordices, commi 1 e 6 d.lgs. 152/06);

in particolare e sempre a titolo esemplificativo:

- avvio di nuove linee produttive senza preventivo ottenimento dell'AIA;
- prosecuzione dell'attività produttiva nonostante provvedimenti di sospensione efficaci adottati dall'Autorità competente;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- mancata prestazione o rinnovo delle garanzie finanziarie;
- mancata attivazione dei procedimenti relativi alle modifiche in caso di variazioni relative alle modalità operative o agli impianti o alle attività autorizzate in AIA, secondo quanto dichiarato nelle istanze) (Fattispecie non inserita nel catalogo dei reati presupposto).

- violazione delle prescrizioni dell'AIA o di quelle imposte dall'Autorità competente (art. 29-quattordices, commi 3 e 4 d.lgs. 152/06) quali, ad esempio, violazione delle modalità operative di conduzione dell'impianto, violazione delle prescrizioni gestionali, violazione degli obblighi di comunicazione, superamento dei limiti di potenzialità dell'impianto, superamento dei limiti di emissione relativi a scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, rumori, limiti di massa, inosservanza di termini di adeguamento degli impianti e delle modalità operative, mancata applicazione delle BAT, inosservanza degli obblighi di autocontrollo, irregolarità connesse al controllo delle acque di scarico (fattispecie non inserita nel catalogo dei reati presupposto);

- esercizio dell'attività produttiva a seguito della notifica di ordine di chiusura dell'impianto impartito dall'Autorità competente (art. 29-quattordices, comma 1 d.lgs. 152/06) NB. (fattispecie non inserita nel catalogo dei reati presupposto).

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Comunicazioni all'autorità di controllo.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- presentazione di comunicazioni in materia di AIA contenenti dati falsificati o alterati (art. 29-quattordices, comma 9 d.lgs. 152/06) (fattispecie non inserita nel catalogo dei reati presupposto).

- Illecito abbandono di rifiuti

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Controllo operativo ambiente; Monitoraggio dei processi; Gestione impianti e infrastrutture; Approvvigionamento; Produzione.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- in generale, abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo (art. 192, c. 1 d.lgs. 152/06);

in particolare e sempre a titolo esemplificativo:

- conferimento dei rifiuti a soggetti non autorizzati o che li gestiscono illecitamente;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- superamento dei limiti quantitativi e/o temporali per il deposito temporaneo dei rifiuti c/o il luogo di produzione;

- deposito temporaneo di rifiuti in luogo diverso da quello di produzione;

- eventi, anche accidentali - sversamenti, ribaltamenti, incidenti stradali, incendi ecc. - che comportino l'abbandono di rifiuti sul suolo o nel suolo;

- immissione incontrollata sul suolo o nel suolo di acque meteoriche contaminate dal dilavamento di superfici aziendali scoperte) (fattispecie non inserita nel catalogo dei reati presupposto. Il richiamo alla disciplina di cui al d.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 192, c. 4 è limitato alla individuazione dei soggetti solidalmente responsabili per la rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati e gli eventuali successivi interventi di ripristino e bonifica del sito inquinato. Il medesimo richiamo è inoltre limitato, stando all'attuale normativa, all'illecito abbandono di rifiuti, fattispecie diversa da quella di discarica abusiva (reato la cui commissione può comunque essere prevenuta attraverso le medesime misure tese ad evitare la realizzazione di un illecito abbandono di rifiuti).

- immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee (art. 192, c. 2 d.lgs. 152/06) (ad es. mediante immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee senza autorizzazione; eventi, anche accidentali - sversamenti, ribaltamenti, incidenti stradali, incendi, rottura di tubazioni, ecc. - che comportino la immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee; immissione incontrollata nelle acque superficiali o sotterranee di acque meteoriche contaminate dal dilavamento di superfici aziendali scoperte; conferimento dei rifiuti a soggetti non autorizzati o che li gestiscono illecitamente) (fattispecie non inserita nel catalogo dei reati presupposto).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

3. – Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

4. – Principi Generali di comportamento

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

5. – Principi di attuazione dei comportamenti prescritti.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le azioni che in relazione alle Aree a Rischio (come individuate nel paragrafo 2), gli Esponenti Aziendali sono tenuti a realizzare e rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementate in specifiche procedure aziendali:

1. attribuzione chiara di compiti, funzioni e responsabilità in materia ambientale;
2. implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;
3. pianificazione delle attività di formazione a tutti i livelli in materia ambientale;
4. pianificazione ed effettuazione delle attività di verifica periodica degli impianti (di primo e secondo livello) e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli asset aziendali necessarie ad assicurarne la piena funzionalità e la conduzione nel rispetto della normativa ambientale;
5. pianificazione ed effettuazione di analisi delle emissioni ed immissioni esterne derivanti dall'attività produttiva tese a verificare il rispetto dei limiti normativi ed autorizzativi;
6. pianificazione ed adozione delle azioni ed iniziative idonee a fronteggiare ed eliminare le eventuali anomalie;
7. adozione di strumenti organizzativi idonei a garantire la individuazione, valutazione e gestione delle prescrizioni derivanti dalle autorizzazioni ambientali ottenute dalla Società;
8. adozione di strumenti organizzativi idonei a fronteggiare le emergenze ambientali, che contemplino non soltanto le azioni tecnico gestionali, ma anche gli obblighi di comunicazione nei confronti delle Autorità;
9. adozione di strumenti organizzativi idonei a garantire il costante aggiornamento normativo anche tramite contratto quadro con azienda di consulenza;
10. verifica periodica tramite audit interni della conformità alla normativa cogente in materia ambientale;
11. selezione dei fornitori destinati a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti ed altri servizi aventi impatto ambientale (ad es. di facility management), siano essi Partner e Collaboratori Esterni, svolta con particolare attenzione (con esclusione, ad esempio, delle imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata). L'affidabilità di tali Partners e dei Collaboratori Esterni deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*, rivolte ad esempio alla verifica dell'iscrizione agli albi trasportatori, al possesso delle necessarie

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

autorizzazioni; la selezione dei fornitori deve essere eseguita anche sulla base della verifica dei prezzi di mercato, escludendo i fornitori che propongono prezzi inspiegabilmente bassi rispetto al mercato;

12. contrattualizzazione dei fornitori di servizi di gestione rifiuti e di altri servizi aventi impatto ambientale secondo modelli standard adottati dalla Società e comunque tramite contratti formalizzati, che vietino il doppio livello di subappalto, prevedano la possibilità di effettuare audit di seconda parte e stabiliscano penali contrattuali e clausole risolutive espresse in caso di violazione della normativa ambientale nello svolgimento del servizio; richiesta ai Partners e ai Collaboratori esterni dell'impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di gestione delle proprie attività che possono avere un impatto sulle componenti ambientali;

13. effettuazione di un controllo dei laboratori di analisi utilizzati per il monitoraggio delle matrici ambientali, finalizzato a rilevare ed impedire eventuali comportamenti scorretti nella conduzione delle analisi e nell'emissione dei certificati analitici; deve essere privilegiata la scelta di laboratori accreditati ACCREDIA in base allo standard UNI EN ISO 17025, dotati di sistema gestionale LIMS che mantiene la tracciabilità dei campioni e delle analisi; le procedure adottate in tale area di attività dovranno prevedere che il campionamento venga effettuato, di norma e preferibilmente, dagli operatori incaricati di effettuare l'analisi; qualora il campionamento venga effettuato a cura di personale interno, esso dovrà in ogni caso risultare adeguatamente formato e dovrà essere garantita la registrazione delle procedure seguite e delle attività svolte;

14. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Partners e/o Collaboratori Esterni, intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo; in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Partner e dei Collaboratori Esterni, trasmettere una segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori, partner e parti terze.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati indicati dall'art. 25-undecies.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi che governano questo settore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti:

1. nel Codice Etico;

2. nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione in materia ambientale;

3. nelle procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia ambientale;

L'espressa punibilità, anche della condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, sulla concentrazione degli inquinanti negli scarichi e nelle emissioni in atmosfera e a chi fa uso di un certificato, comporta la necessità di presidiare adeguatamente anche ***l'attività di laboratorio e di analisi secondo idonee procedure, ancorché delegata a terzi, mediante specifiche attività di due diligence dei laboratori nell'ambito delle procedure di selezione dei fornitori e comunque di controllo di seconda parte.***

E' necessario verificare ***l'affidabilità dei fornitori e delle parti terze*** con le quali il Gruppo intrattiene rapporti di fornitura di tali servizi. Particolare attenzione dovrà essere data alla ***stipula dei contratti*** ed al puntuale ed effettivo svolgimento delle prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

Ai consulenti, partner, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

6. – Istruzioni e Verifiche dell'ODV

Devono essere immediatamente segnalati all'ODV tutti i casi in cui siano riscontrate violazioni ambientali significative o comunque inosservanze rispetto al Codice etico, alla presente Parte Speciale ed ai relativi documenti di attuazione, nonché gli incidenti ambientali significativi.

L'ODV deve, altresì, essere tempestivamente informato di qualsiasi accertamento in corso in materia ambientale da parte delle Autorità di controllo e deve ricevere tutta la documentazione relativa al procedimento, oltre che le eventuali prescrizioni impartite e sanzioni irrogate.

Devono, inoltre, essere inviati all'ODV, con periodicità semestrale, da parte del delegato ambientale individuato per ogni stabilimento della Società:

- il Piano annuale degli investimenti in materia ambientale e relativo Budget, nonché i successivi eventuali aggiornamenti infrannuali;
- l'Organigramma relativo al sistema di gestione ambientale e relativi aggiornamenti;
- il Piano annuale di formazione in materia ambientale e relativo consuntivo semestrale;
- l'elenco dei contratti sottoscritti per la gestione dei rifiuti ed altri servizi di rilevanza ambientale (es. facility management, manutenzione carrelli elevatori, manutenzione apparecchiature di refrigerazione, servizi di manutenzione degli impianti, servizi di laboratorio, servizi di consulenza in materia ambientale ecc.);
- il Piano di Audit interno e relativi esiti e rapporti;
- le eventuali sanzioni disciplinari elevate per violazioni delle norme e delle procedure ambientali nel semestre di riferimento.

Devono essere tempestivamente messe a disposizione dell'ODV tutte le registrazioni relative alle attività ed ai controlli indicati nella presente Parte Speciale, nonché tutte le informazioni comunque richieste dall'ODV medesimo ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Oltre alle informative di cui sopra, il delegato ambientale individuato per ogni stabilimento della Società deve inviare all'ODV, con periodicità semestrale, una relazione sullo stato di attuazione e di osservanza della presente Parte Speciale e delle relative procedure attuative, contenente un'informativa generale, lo stato di avanzamento delle azioni di miglioramento pianificate, la indicazione della reportistica periodica del SGA disponibile, gli esiti significativi o le criticità riscontrate nelle attività di verifica ed autocontrollo, lo stato di avanzamento del Piano degli Investimenti e del Piano di manutenzione onde garantire l'efficace effettuazione dell'attività di vigilanza.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

A tale relazione vanno allegati (in versione aggiornata al semestre di riferimento):

- il Registro delle prescrizioni vincolanti;
- il Registro delle NC;
- l'elenco aggiornato dei documenti del SGA;
- i verbali delle verifiche ispettive esterne effettuate dagli Enti di certificazione o da terze parti.

I compiti dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in materia ambientale:

1. verificare che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;

2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;

3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.

Via G. Alessi, 2, 20020 Lainate (MI)

Capitale Sociale: sottoscritto € 23.000.000,00, i.v.

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano n. 10223350157

R.E.A. MI n° 1835460

Codice Fiscale n. 10223350157 e Partita IVA n. 01050700796

**Impianto di produzione di energia elettrica
da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti)
sito in**

Contrada Paglia s.n., 71043 Manfredonia (FG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. n. 231, 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE B
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Artt. 24, 25 e 25 decies)**

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1. – I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto)

1.1. - Profili generali

2. - Reati contro il patrimonio dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità europea di cui all'art. 24 del Decreto

2.1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)

2.2. - Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato o all'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.)

2.3. - Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma II, n. 1 c.p.)

2.4. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

2.5. - Frode informatica in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter*, comma II, c.p.)

2.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

3. - Reati contro il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 del Decreto

3.1. - Concussione (art. 317 c.p.)

3.2. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

3.3. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

3.4. - Ipotesi aggravata di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-*bis* c.p.)

3.5. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)

3.6. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

3.7. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

3.8. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

3.9. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

3.10.- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

3.11. - Trattamento sanzionatorio dei reati di cui all'art. 25 del Decreto

4. - Reati contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25-*decies* del Decreto

4.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

4.2. - Trattamento sanzionatorio di cui all'art. 25-*decies* del Decreto

5. - Aree a rischio

6. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1. - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto)

1.1. - Profili generali

Oggetto di analisi della presente Parte Speciale sono i reati che si configurano sul presupposto che la Società abbia instaurato rapporti con una Pubblica Amministrazione.

Per Pubblica Amministrazione, o Ente Pubblico, deve intendersi qualsiasi persona giuridica a cui l'ordinamento attribuisce la cura di interessi pubblici, o che svolga attività di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria, in forza di norme di diritto pubblico o atti autoritativi¹.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 163/2006, sono equiparati alla categoria in esame gli organismi pubblici istituiti, anche in forma societaria, per soddisfare specifici interessi generali, finanziati dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a controllo di questi ultimi, ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dagli enti suindicati, nonché dotato di personalità giuridica.

Sono, altresì, ricompresi nella suddetta categoria gli organi e le Istituzioni appartenenti alle Comunità Europee.

Il bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici che verranno analizzate nel prosieguo deve essere individuato in riferimento ai principi di cui all'art. 97, comma 2 della Costituzione, il quale stabilisce che l'esercizio della pubblica funzione deve avvenire nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Proprio in ragione di tale esigenza, sono puniti anche quei comportamenti posti in essere da privati che, con atti sollecitatori anche di natura fraudolenta ad opera di un soggetto pubblico, siano idonei a turbare il corretto esercizio della funzione amministrativa e, conseguentemente, produrre un danno, anche di natura economica, in capo alla Pubblica Amministrazione nella sua interezza.

Occorre specificare, altresì, che tali reati hanno natura c.d. propria, poiché al fine di una loro realizzazione è necessaria la partecipazione di un soggetto qualificato - un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio - differenziandosi, sotto questo profilo, dai reati c.d. comuni, ovvero che possono essere commessi da chiunque.

¹ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ci si riferisce: alle amministrazioni dello Stato (Presidenza del Consiglio, Consob, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, Autorità per l'Energia Elettrica e Gas); la Comunità Europea e Istituti collegati; ASL; INPS; INAIL; Comuni, Province, Regioni.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Pertanto, visto che molti dei reati considerati nella presente Parte Speciale presuppongono le nozioni di “pubblico ufficiale” ed “incaricato di pubblico servizio”, appare necessario descriverne brevemente gli elementi essenziali.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma definisce la nozione di “*pubblica funzione amministrativa*”: “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Con riferimento alla nozione di “*funzione legislativa*” e “*funzione giudiziaria*”, vista la facile identificazione del ruolo e dei soggetti, il codice non ha ritenuto opportuno esplicitarne analogo definizione.

L'art. 358 c.p. prevede che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Perché il “servizio” possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato (nelle stesse forme della pubblica funzione) da norme di diritto pubblico e atti autoritativi; ma estrinsecarsi al di fuori di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa (propri, invece, dell'attività del pubblico ufficiale).

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine”, né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarità esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Essa ha, quindi, indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

(a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Trattasi di reati che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, sono caratterizzati dal dolo che può essere definito, in linea generale, come la consapevolezza in capo all'agente del reato da commettere e, conseguentemente, la volontà del suo concretizzarsi nella realtà.

Infine, è necessario premettere che nella presente Parte Speciale sono ricompresi due delitti di cui agli artt. 640, comma II e 640 *bis* c.p., ovvero truffa in danno dello Stato e truffa per conseguire erogazioni dallo Stato, i quali non appartengono alla categoria dei tipici reati contro la P.A. di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale.

Tuttavia, è sembrato opportuno ricomprendere tale previsione nella presente Parte Speciale in ragione della particolare ipotesi di truffa considerata, la quale presuppone comunque l'interazione tra l'agente e la P.A.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

2. – Reati contro il patrimonio dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità europea di cui all’art. 24 del Decreto.

2.1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

La norma in esame punisce “*chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità*”.

La condotta materiale oggetto di incriminazione è la distrazione, anche parziale, delle somme ottenute dalla P.A., dallo Stato o dalla Comunità Europea, per soddisfare scopi diversi rispetto alla realizzazione di opere o attività di pubblico interesse per cui sono stati rilasciati.

Trattasi di reato istantaneo, la cui consumazione avviene nel momento in cui si realizza la distrazione delle somme.

2.2. - Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato o all’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale disposizione, salvo che il fatto costituisca la specifica ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni ex art. 640-bis c.p., incrimina “*chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestati cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui, agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee*”.

È punita, quindi, la condotta di chi, al fine di ottenere mutui o finanziamenti dallo Stato (incluso anche enti e organi appartenenti all’Unione Europea), utilizza documenti materialmente alterati, dichiarazioni mendaci, ovvero omette informazioni dovute.

Diversamente dall’ipotesi di reato considerata nel paragrafo precedente, in tal caso non rileva lo specifico scopo per cui le somme indebitamente percepite vengano utilizzate.

Sotto il profilo penale, infatti, assume rilevanza la sola condotta fraudolenta e sleale impiegata per ottenere i finanziamenti predetti, elemento che, unitamente all’erogazione del finanziamento da parte dello Stato o altro Ente pubblico, consuma il reato in esame.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

2.3. - Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma II, n. 1 c.p.)

La norma punisce “*chiunque, mediante artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*”, prevedendo una pena aggravata quando il fatto è commesso “*a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di farsi esonerare dal servizio militare.*”

Il reato si realizza quando la condotta finalizzata a conseguire un ingiusto profitto consista in qualsiasi alterazione della realtà (artifici e raggiri) tale da indurre in errore lo Stato (inclusi gli Enti pubblici e L'Unione Europea), il quale, procedendo con un atto di disposizione patrimoniale, subisce un danno di natura economica.

Il delitto è integrato quando, a seguito del comportamento ingannevole, si realizza l'ingiusto profitto dell'agente e il conseguente danno in capo allo Stato.

2.4. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale fattispecie sanziona chiunque ponga in essere la tipica condotta di truffa di cui all'art. 640 c.p., al fine di ottenere “*contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.*”

La norma in esame non va confusa con la previsione di cui all'art. 316-ter c.p. (cfr. par. 2.3.) in quanto quest'ultima fattispecie trova applicazione in via sussidiaria, ovvero solo ove non sia configurabile il reato di truffa ex art. 640-bis c.p.

Nello specifico, l'elemento differenziante è da ricercare nel requisito degli artifici e dei raggiri che “assorbono” la condotta materiale del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (dichiarazioni mendaci o omesse informazioni dovute) tutte le volte in cui i comportamenti suddetti si inseriscano in un contesto artificioso più ampio, finalizzato a rafforzare la portata ingannatoria della condotta principale ed idoneo a indurre in errore il soggetto passivo.

Il delitto si consuma nel momento in cui, a seguito degli artifici e dei raggiri, lo Stato o altro Ente pubblico eroga il finanziamento richiesto.

2.5. - Frode informatica in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter, comma II, c.p.)

La norma incrimina “*chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad*

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

altri un ingiusto profitto con altrui danno", prevedendo, al secondo comma, una pena aggravata quando ricorre una delle circostanze di cui all'art. 640, comma II n.1 (fatto commesso in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico).

Ai sensi del terzo comma della norma in commento (inserito dall'art. 9 del D.L. n. 93/2013, convertito dalla legge n. 119/2013) *“la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti”*.

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura della truffa, differenziandosi solo in relazione al fatto che il comportamento fraudolento non è esercitato direttamente sul soggetto passivo, bensì su un sistema informatico, telematico o sulle relative pertinenze.

La condotta si perfeziona nel momento in cui l'agente interviene, senza avere titolo, sul sistema informatico, alterandone il funzionamento.

2.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto.

Con riferimento al profilo sanzionatorio, l'integrazione dei reati suddetti comporta l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Inoltre, nell'ipotesi in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità o abbia causato un danno di particolare gravità, verrà applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Infine, si applicheranno le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma II, lett. c), d) ed e) del Decreto.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

3. – Reati contro il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 del Decreto

3.1. - Concussione (art. 317 c.p.)

La norma punisce "*il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*".

La condotta penalmente rilevante si compone di due momenti fondamentali.

In primo luogo, occorre che il pubblico ufficiale eserciti il c.d. *metus publicae potestatis*, ovvero paventi un esercizio distorto della propria qualifica o dei propri poteri in danno al soggetto passivo.

Un comportamento siffatto deve, altresì, essere tale da costringere la vittima a dare o promettere denaro o altra utilità.

Per "*costrizione*" deve intendersi quello stato di coartazione del soggetto passivo, rimasto privo di qualsiasi possibilità di determinare il proprio comportamento in direzione contraria rispetto alla prospettazione del male ingiusto (minaccia) paventato dal pubblico ufficiale mediante l'abuso dei propri poteri o qualità.

Infine, il reato si consuma nel momento della dazione o della promessa: sotto quest'ultimo aspetto, ove alla promessa segua la dazione, il perfezionamento del reato coinciderà con tale evento.

Alla luce della recenti modifiche intervenute sulla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, considerando che nelle ipotesi in esame è previsto quale soggetto attivo del reato proprio il solo pubblico ufficiale - e non l'incaricato di pubblico servizio - e non è punibile il coartato soggetto passivo del reato - a differenza delle ipotesi di corruzione ed induzione indebita a dare o promettere utilità – sono molto limitate e remote le ipotesi di concretizzazione del rischio reato sostanzialmente riconducibili al concorso, da *extraneus*, con il pubblico ufficiale concussore.

3.2. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

La norma² incrimina "*il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa*".

² L'art. 318 c.p. è stato modificato dalla legge 6 novembre del 2012 n. 190 che ha definitivamente abolito la distinzione della corruzione propria nella forma antecedente e susseguente, circoscrivendo il reato al solo evento corruttivo che investa, in generale, la funzione affidata al pubblico ufficiale.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Il reato in esame è strutturato secondo la logica del concorso necessario di persone, per cui il delitto, al fine della sua realizzazione, presuppone il contributo sia del corruttore che del pubblico ufficiale corrotto.

Oggetto materiale della condotta è un atto o un comportamento che rientri nelle competenze del pubblico ufficiale, ovvero in quella sfera di attività a cui lo stesso è preposto dalla norma attributiva della pubblica funzione.

Il reato si consuma, alternativamente, al momento della dazione o della promessa. Ne consegue, che ove alla promessa segua il ricevimento del denaro e dell'utilità, il perfezionamento del reato avverrà in quest'ultimo istante.

3.3. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

E' punito "*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa*".

Diversamente dalla previsione di cui al paragrafo precedente, tale ipotesi di corruzione presuppone che il *pactum sceleris* tra il pubblico ufficiale e il corruttore abbia ad oggetto atti specifici di cui, a seconda che l'esercizio della pubblica funzione intervenga prima o dopo l'accordo criminoso³, se ne richiede l'omissione, il ritardo o la contrarietà ai doveri imposti al pubblico ufficiale dalla norma attributiva del potere.

Con riferimento al momento consumativo del delitto, valgono le medesime considerazioni esposte nel paragrafo che precede con la sola specificazione che, ove l'accordo corruttivo intervenga dopo il compimento dell'atto ad opera del pubblico ufficiale, il perfezionamento del reato si avrà solo se alla promessa segua la dazione.

3.4. - Ipotesi aggravata di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-bis c.p.)

La norma in esame commina una pena aggravata, rispetto al reato generale di corruzione ex art. 319, ove il *pactum sceleris* abbia ad oggetto lo specifico scopo di ottenere "*il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata*

³ L'intervento della legge anti-corruzione ha lasciato inalterata la struttura del reato ex art. 319 c.p., ovvero la corruzione nella forma c.d. antecedente o susseguente, a seconda che il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale venga compiuto prima o dopo la conclusione del patto corruttivo.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi."

3.5. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato ricorre quando la condotta corruttiva di cui agli artt. 318 e 319 c.p. viene commessa dal pubblico ufficiale *"per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo."*

E' prevista, al secondo comma, una pena aggravata quando dal reato derivi l'ingiusta condanna di taluno.

Quanto al momento consumativo, si rinvia alle considerazioni espresse nel paragrafo 3.3., essendo ammessa la fattispecie di corruzione in atti giudiziari, sia nella forma c.d. antecedente, che susseguente.

3.6. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, *"il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità."*

E' punito, altresì, nei casi previsti dal primo comma, *"chi dà o promette denaro o altra utilità."*

La fattispecie in esame sostituisce la vecchia previsione del reato di concussione per induzione ex art. 317 c.p., assumendo il rango di norma autonoma a seguito della novella legislativa della legge anti-corruzione (L. n.190/2012).

Per quanto concerne gli aspetti generali, si rinvia al paragrafo dedicato al reato di concussione ex art. 317 (cfr. par. 3.1.), dovendo, però, specificare il significato del termine *"induzione"*.

Il reato in rubrica presuppone che l'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale siano idonei ad indurre nel soggetto passivo la convinzione di dover dare o promettere denaro o altra utilità.

Tale illecita influenza, però, dispiega un'efficacia meno pregnante rispetto alla *"costrizione"*, in quanto la vittima non sarebbe totalmente coartata, ma manterrebbe spazi per autodeterminarsi in senso contrario rispetto alla prestazione richiesta dal pubblico ufficiale.

In ragione di tale requisito, la novella del 2012 ha disposto la punibilità anche del soggetto passivo che porrà in essere la dazione o la promessa.

Infine, sarà imputabile all'Ente la responsabilità per il reato in esame ove si accertasse che la condotta indebita del privato abbia soddisfatto un interesse, o prodotto un vantaggio per la Società.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

3.7. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale norma ha solo lo scopo di chiarire che le fattispecie di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, disponendo, altresì, una pena ridotta in misura non superiore ad un terzo.

3.8. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Con riferimento alle pene stabilite agli artt. 318, comma I, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p., le stesse si applicano anche al corruttore, ovvero a chi dà o promette denaro a altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

3.9. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

È punito "chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate".

Sono, altresì, sanzionate le offerte o promesse corruttive finalizzate all'omissione o al ritardo di un atto proprio dell'ufficio, nonché all' emissione di un atto contrario ai doveri d'ufficio imposti al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Questi ultimi, inoltre, sono punibili ove abbiano sollecitato l'offerta o la promessa.

La condotta di reato consiste nella c.d. proposta corruttiva non accettata, la quale, al fine dell'integrazione della fattispecie in esame, deve essere seria, concreta e determinata, ovvero idonea a generare la concreta possibilità che il destinatario possa accettarla.

L'istigazione è consumata anche quando l'offerta è indeterminata, ma è rimesso al ricevente la facoltà di fissarne i punti essenziali⁴.

3.10. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le fattispecie di reato di cui agli artt. 317 e ss. c.p. e sopra analizzate, per l'espresso richiamo che l'art. 25 del Decreto opera in relazione all'art. 322-bis c.p., si applicano anche nell'ipotesi in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (anche a seguito di induzione o istigazione a farlo):

⁴ Cfr. appendice giurisprudenziale n. 5, Cass. Pen., Sez. VI, 17 ottobre 2011 n. 37402.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;⁵
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito degli Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

3.11. - Trattamento sanzionatorio dei reati di cui all'art. 25 del Decreto

Ove venisse riscontrata la responsabilità in capo all'Ente, il relativo trattamento sanzionatorio è così ripartito per ciascuna ipotesi di reato prevista all'art. 25 del Decreto:

- i) per i delitti di cui agli artt. 318, 321 e 322, commi I e III c.p., si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- ii) per le fattispecie *ex artt.* 319, 319-*ter*, comma I, 321, 322, commi II e IV c.p. si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;

⁵ Art. 322 bis, comma 5-bis) inserito dall'art. 10, legge 20 dicembre 2012 n. 237.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

iii) per i reati previsti agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi del 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma II, 319-*quater* e 321 c.p. si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Inoltre, le sanzioni predette si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate agli artt. 320 e 322-*bis* c.p.

Ove venisse disposta la condanna dell'ente per uno dei reati di cui ai nn. 2 e 3 sopra indicati, saranno applicate anche le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma II, del Decreto.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

4. - Reati contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25-decies del Decreto

Di seguito verrà analizzata l'unica fattispecie di reato contro l'amministrazione della giustizia - tra quelle previste dal codice penale - richiamata dal Decreto all'art. 25-decies.

4.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito "*chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere*".

La norma è posta a presidio del corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia contro qualsiasi tipo di ingerenza indebita.

Soggetto passivo del reato deve necessariamente essere taluno che sia stato chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

L'interferenza illecita deve essere idonea a consentire che vengano rilasciate informazioni mendaci, ovvero a indurre l'indagato/imputato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, potendo, contrariamente, rilasciare la propria ricostruzione dei fatti.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui taluno, chiamato a rendere le dichiarazioni dinnanzi l'Autorità Giudiziaria, pronuncia il falso o si avvalga del diritto al silenzio.

4.2. - Trattamento sanzionatorio di cui all'art. 25-decies del Decreto

Con riferimento al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ove l'ente venisse condannato, si applicherà la pena pecuniaria fino a 500 quote.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

5. - Aree a rischio

Le fattispecie oggetto di analisi hanno quale presupposto la sussistenza di rapporti tra l'ente e la Pubblica Amministrazione, incluse relazioni di natura processuale.

Ciò premesso e tenuto conto dello specifico settore in cui la Società opera, sono state individuate le aree a rischio con riferimento alle diverse tipologie di reati.

Le aree che saranno di seguito indicate assumono rilevanza anche nelle ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Società, in virtù di apposite deleghe, o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali dei quali deve essere tempestivamente informato l'ODV.

Inoltre, come già illustrato nella parte generale del modello, va in questa sede considerato che, sulla base del contratto di somministrazione intervenuto con altra società del Gruppo, quest'ultima si occupa delle seguenti attività:

- gestione dei rapporti con il personale, con inclusione degli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali;
- gestione amministrativa ed operativa delle relazioni anche contrattuali tra la Società ed i fornitori di beni e servizi (es. Istituti di Credito, consulenti, fornitori di beni strumentali alla conduzione dell'azienda);
- tenuta e gestione degli archivi documentali ed informatici;
- tenuta e conservazione dei libri obbligatori, delle scritture contabili e della documentazione avente valore e rilievo fiscale per la Società;
- predisposizione, tenuta e conservazione di qualsiasi dichiarazione e comunicazione avente valore o rilievo fiscale per la Società, ai fini delle imposte dirette e indirette e di qualsiasi altra tassa o contributo;
- qualunque attività di carattere amministrativo od operativo funzionale, o direttamente connessa alla conduzione dell'azienda.

- Truffa aggravata in danno dello Stato o di ente pubblico e reati in tema di erogazioni pubbliche

- **Area a rischio: gestione autorizzazioni, licenze o agevolazioni: fase di richiesta**
Processo aziendale coinvolto: Rapporti con i soggetti pubblici.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- predisposizione di informazioni dirette allo Stato o ad altro ente pubblico con artifici e raggiri volti a indurre in errore chi le esaminerà per concedere autorizzazioni;

- in materia ambientale, predisposizione di informazioni dirette allo Stato o ad altro ente pubblico con artifici e raggiri volti a indurre in errore chi le esaminerà per concedere licenze o agevolazioni alla Società (art. 640, comma 2, n. 1);

- in materia ambientale ed, in particolare, nell'ambito dell'istanza, modificazione dei codici CER, di classificazione dei rifiuti, o descrizione difforme dell'impianto o delle condizioni di esercizio o delle emissioni ambientali per ottenere una autorizzazione altrimenti non ottenibile.

• **Area a rischio: gestione autorizzazioni, licenze o agevolazioni: fase di controllo dei requisiti**

Processo aziendale coinvolto: Rapporti con i soggetti pubblici; Controllo operativo per la sicurezza e l'ambiente; Preparazione e risposta alle emergenze (COP).

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- artifici e raggiri volti a indurre in errore, con danno per lo Stato o altro Ente Pubblico, chi intervenga a qualsiasi titolo in fase di controllo del possesso dei requisiti e di concessione di autorizzazioni, licenze o agevolazioni alla Società (art. 640, comma 2, n. 1);

- in materia ambientale, alterazione delle condizioni di campionamento in fase di ispezione per la concessione di un'autorizzazione ambientale.

• **Area a rischio: gestione di altri procedimenti che coinvolgono soggetti pubblici**

Processo aziendale coinvolto: Rapporti con i soggetti pubblici; Controllo operativo per la sicurezza e l'ambiente; Preparazione e risposta alle emergenze (COP).

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- predisposizione di informazioni allo Stato o ad altro ente pubblici con artifici e raggiri volti a indurre in errore chi esaminerà le suddette informazioni per concedere qualcosa che preveda un profitto per la Società (art. 640, comma 2, n. 1);

- predisposizione di artifici e raggiri volti a indurre in errore, con danno per lo Stato o ad altro ente pubblico, chi intervenga a qualsiasi titolo in fase di controllo del possesso dei requisiti richiesti

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

per la concessione di qualcosa che preveda un profitto per l'Ente (art. 640, comma 2, n. 1), ad esempio, in fase di ispezione da parte dell'Organo preposto al rilascio di un'autorizzazione;

- fornitura di informazioni false prodromica alla predisposizione di artifici o raggiri, volti ad ottenere autorizzazioni, licenze, concessioni e contributi;

- in materia ambientale, nelle comunicazioni prescritte dalle autorizzazioni o nelle comunicazioni relative all'autocosumo di energia, mediante manipolazione da monte egli strumenti di controllo in automatico.

- **Area a rischio: gestione di erogazioni pubbliche: fase di richiesta**

Processo aziendale coinvolto: Rapporti con i soggetti pubblici.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- predisposizione di richieste allo Stato o ad altro ente pubblico con falsificazione di documenti in relazione al possesso di determinati requisiti o con false dichiarazioni o con omissione di dichiarazioni dovute (art. 316-ter.), ovvero con altri artifici e raggiri volti a indurre in errore chi esaminerà le richieste per concedere erogazioni⁶ (art. 640-bis);

- falsa dichiarazione su erogazioni già percepite in precedenza.

- **Area a rischio: gestione di erogazioni pubbliche: fase di accertamento**

Processo aziendale coinvolto: Rapporti con i soggetti pubblici

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale: false dichiarazioni o documenti o omissione di informazioni in sede di istruttoria (art. 316 ter), o altri artifici e raggiri volti a indurre in errore chi compia attività istruttoria per concedere erogazioni (Art. 640-bis), ad esempio, in fase di accertamento da parte dell'Ente erogatore, successivo alla presentazione di una domanda di contributi.

- **Area a rischio: gestione di erogazioni pubbliche: fase di utilizzo dell'erogazione**

Processo aziendale coinvolto: Rapporti con i soggetti pubblici; Gestione delle risorse umane; Approvvigionamento; Gestione di impianti e infrastrutture; Progettazione.

⁶ Le erogazioni possono essere finalizzate ad esempio, a: corsi formativi, ricerca ed innovazione tecnologica; investimenti ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro; certificazioni; adeguamenti delle infrastrutture; gestione delle attività finanziarie; investimenti di produzione, ecc.. Tali finalità rilevano per tutte le modalità attuative censite nel presente sottogruppo di reati.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- mancata destinazione di contributi sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, alle finalità per cui l'erogazione viene concessa;
- mancata ultimazione delle attività e delle spese cui l'erogazione è finalizzata (Art. 316-bis) (ad esempio, acquistando software invece che un corso formativo, o non effettuando le attività di ricerca e sviluppo oggetto di un contributo, o non realizzando le infrastrutture previste).

- **Area a rischio: gestione di erogazioni pubbliche: gestione risorse finanziarie**

Processo aziendale coinvolto: Rapporti con i soggetti pubblici; Gestione delle risorse economiche e finanziarie e Governo Societario

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- false fatturazioni di acquisto e/o vendita al fine di soddisfare determinati requisiti per ottenere contributi, e/o finanziamenti non dovuti;
- riutilizzo di documenti giustificativi (ad esempio, sovrappaccando quanto acquistato, sia inserendo fatture relative ad operazioni inesistenti);
- in sede di bilancio d'esercizio (closing the books), effettuazione di manovre sulle poste valutative al fine di soddisfare determinati requisiti per ottenere contributi e/o finanziamenti da parte dello stato o altro ente;
- frodi fiscali (ad es. emettere ed utilizzare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi degli artt. 2 e 8 d. lgs n. 74 del 2000) al fine di ottenere pubbliche erogazioni.

- **Area a rischio: gestione di erogazioni pubbliche: fase di rendicontazione**

Processo aziendale coinvolto: Rapporti con i soggetti pubblici; Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Approvvigionamento; Gestione delle risorse umane; Gestione di impianti e infrastrutture; Progettazione.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- predisposizione di rendicontazione contenente false dichiarazioni o documenti sulla destinazione (Art. 316-bis c.p.) o altri artifici e raggiri volti a indurre in errore chi compia attività istruttoria per concedere erogazioni (Art. 640-bis) (ad esempio: false dichiarazioni di presenza allegata ad un corso formativo finanziato).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- Frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico

- **Area a rischio: gestione dei sistemi informativi e della sicurezza dei dati; rapporti con soggetti pubblici; gestione risorse finanziarie; gestione dell'Information Technology; controllo operativo ambiente (SISTRI).**

Processo aziendale coinvolto: Rapporti con i soggetti pubblici; Gestione sistemi informatici e telematici; Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Controllo operativo per la sicurezza e l'ambiente. Preparazione e risposta alle emergenze (COP).

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico con ingiusto profitto alla Società e danno per lo stato o per un ente pubblico;
- intervento illegale con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in sistema informatico o telematico con ingiusto profitto per l'ente e danno per lo stato o per un ente pubblico;
- con particolare riferimento alla materia ambientale, alterazione del sistema informatico o telematico relativo al SISTRI;
- alterazione del sistema informatico o telematico utilizzato nell'ambito di una procedura di gara;
- alterazione del sistema informatico o telematico della CCIAA al fine di modificare la propria posizione;
- alterazione del sistema informatico o telematico dell'Agenzia delle Entrate al fine di modificare la propria posizione fiscale;
- alterazione del sistema informatico o telematico di altro Ente pubblico quale ARPA, INAIL, INPS, al fine di ottenere il rilascio di atti di interesse aziendale o di modificare la propria posizione;
- alterazione del sistema informatico o telematico del GSE);
- in generale, sulla base delle Linee Guida di Confindustria, si considera un indicatore di rischio anche la presentazione in via telematica di documentazione non veritiera.

- Reati di corruzione

- **Area a rischio: gestione generale dei procedimenti che coinvolgono soggetti pubblici, processi che includono rapporti con l'esterno.**

Processo aziendale coinvolto: Governo societario; Rapporti con i soggetti pubblici; Gestione dei servizi legali; Comunicazione esterna e marketing; Gestione erogazioni liberali; Gestione delle

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

risorse economiche e finanziarie; Gestione delle risorse umane; Gestione di impianti e infrastrutture; vendite e approvvigionamento.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- offerta e/o promessa e/o dazione di denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Gestione richieste e ottenimento autorizzazioni, licenze, agevolazioni, contributi;

- corruzione finalizzata a conseguire vantaggi per ottenere/rinnovare/conservare/gestire concessioni di licenze, autorizzazioni, permessi, contributi ed erogazioni pubbliche (italiane o comunitarie) o in altri procedimenti amministrativi;

- in materia ambientale, corruzione finalizzata a conseguire vantaggi per ottenere autorizzazioni ambientali o loro modifiche oppure per impedirne la sospensione o la revoca od ottenerne una proroga o una interpretazione difforme a legge.

- **Area a rischio: gestione di indagini e ispezioni effettuate da soggetti pubblici**

Processo aziendale coinvolto: Rapporti con i soggetti pubblici.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- corruzione finalizzata ad ottenere vantaggi inerenti l'esito di indagini, ispezioni e accertamenti (ad esempio: accertamenti di natura fiscale o previdenziale; verifiche di osservanza delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori o delle norme ambientali).

- **Area a rischio: gestione di processi civili, penali o amministrativi e del lavoro**

Processo aziendale coinvolto: Rapporti con i soggetti pubblici; gestione dei servizi legali.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- corruzione di persone che prendano parte a un procedimento giudiziario pendente presso l'Autorità Giudiziaria italiana ed estera (non solo i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio) finalizzata ad ottenere vantaggi nell'ambito di processi civili, penali o amministrativi, tributario o del lavoro.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- **Area a rischio: acquisto da soggetti pubblici**

Processo aziendale coinvolto: Rapporti con i soggetti pubblici; approvvigionamento; Vendite.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- corruzione finalizzata ad ottenere vantaggi (quali, ad esempio, dilazioni di pagamento o anticipi di pagamento) inerenti a beni o servizi acquistati da soggetti pubblici (ad esempio, acquisti di beni immobili o terreni di proprietà pubblica, o acquisti di servizi pubblici quale l'erogazione di energia elettrica, o vendita di energia cc.);
- rapporti con le Autorità portuali e doganali per l'attività di acquisizione e/o cessione dall'estero e/p per l'estero di beni e/o servizi utili all'espletamento dell'attività sociale.

- **Area a rischio: gestione erogazioni liberali, comunicazione e marketing**

Processo aziendale coinvolto: Comunicazione esterna e marketing; Gestione erogazioni liberali.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- selezione per finalità corruttive delle iniziative da sponsorizzare o alle quali destinare erogazioni liberali;
- dazione di somme a titolo di sponsorizzazione o erogazione liberale con successiva destinazione a finalità corruttive.

- **Area a rischio: comunicazione e marketing, vendite**

Processo aziendale coinvolto: Comunicazione esterna e marketing; Approvvigionamento;

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- pagamento di spese commerciali e di marketing – per valori non effettivi - con successiva destinazione a finalità corruttive, o selezione di tali spese con finalità corruttive.

- **Area a rischio: gestione beni aziendali**

Processo aziendale coinvolto: Gestione di impianti e infrastrutture.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- cessione o prestito a titolo gratuito di beni aziendali (ad es. automobili, appartamenti, ecc.) con finalità corruttive.

- **Area a rischio: vendite**

Processo aziendale coinvolto: Vendite; Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni.

- **Area a rischio: selezione dei fornitori o vettori in possesso di certificati di qualità rilasciati da enti pubblici e/o iscritti ad appositi albi**

Processo aziendale coinvolto: Approvvigionamento.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- selezione di fornitori (inclusi i fornitori di servizi professionali) “segnalati” dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a scopo corruttivo.

- **Area a rischio: acquisti, Ricevimento del prodotto servizio, gestione pagamenti fornitori**

Processo aziendale coinvolto: Approvvigionamento; Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- pagamento di corrispettivi non effettivi per l'acquisto di beni e servizi (inclusi i servizi professionali) o pagamento di servizi non ricevuti per destinare il surplus o l'importo a finalità corruttive. In particolare, il rischio è maggiormente sensibile nel campo dei servizi (che più frequentemente presentano difficoltà nella misurazione di quanto erogato) e negli acquisti legati a offerte "non standard" (ad esempio quelli "su commessa" e non "a listino"). (ad esempio accettando offerte con prezzi superiori al valore, o omettendo verifiche al ricevimento del bene o servizio, o pagando importi non corrispondenti a quanto ordinato o ricevuto, o ricorrendo a false fatturazioni, o riutilizzando gli stessi documenti giustificativi a fronte di più pagamenti. Fra le forniture particolarmente sensibili si segnalano: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni (cfr. rischio inerente ad attività di marketing); spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT.).

- **Area a rischio: gestione pagamenti**

Processo aziendale coinvolto: Approvvigionamento; Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Rapporti con i soggetti pubblici; Gestione erogazioni liberali.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- erogazione di somme in anticipo (non supportate da fatture e da ricevimento dei relativi beni o servizi) e destinazione delle stesse a fini corruttivi;
- registrazione in contabilità di tali acconti senza poi più provvedere alla loro chiusura contabile;
- erogazioni a enti pubblici con finalità corruttive.

- **Area a rischio: selezione di amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori**

Processo aziendale coinvolto: Governo societario; Gestione risorse umane.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- selezione di amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori “segnalati” dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a scopo corruttivo.

- **Area a rischio: gestione di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti**

Processo aziendale coinvolto: Governo societario; Gestione risorse umane.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- qualsiasi miglioramento della posizione lavorativa – inquadramento, mansioni, retribuzione – comunque connessi o funzionali ai delitti di corruzione.

- **Area a rischio: gestione di dipendenti e conferimento incarichi di consulenza**

Processo aziendale coinvolto: Gestione risorse umane; Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Governo societario.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- selezione di dipendenti “segnalati” dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a scopo corruttivo;
- conferimento incarichi di consulenza con finalità e modalità corruttive;
- creazione di dipendenti fittizi in anagrafica (libro matricola) e destinazione degli stipendi a finalità corruttive;
- erogazione di benefit o altri incentivi, premi e prestiti ad amministratori, dipendenti, dirigenti o collaboratori, da utilizzare con fini corruttivi o formazione di riserve occulte mediante le retribuzioni ai dipendenti.

- **Area a rischio: gestione dei pagamenti**

Processo aziendale coinvolto: Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- utilizzo di mezzi finanziari a fini illeciti ed alterazione delle scritture contabili (es. si corrompe un funzionario pubblico e contabilmente si chiude un fornitore che resta invece impagato).

- **Area a rischio: elaborazione bilanci**

Processo aziendale coinvolto: Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- in sede di bilancio d'esercizio (*closing the books*), effettuazione di manovre sulle poste valutative con creazione di fondi destinabili a fini corruttivi.

- **Area a rischio: tesoreria**

Processo aziendale coinvolto: Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- alterazione o omesso/negligente/ritardato controllo delle riconciliazioni bancarie (co.ge/e.c. banca) per dissimulare uscite finanziarie illecite.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- **Area a rischio: investimenti**

Processo aziendale coinvolto: Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- investimenti strumentali a creare fondi per dazioni a scopo corruttivo (ad esempio in società "cartiere", ecc.);
- pagamenti infragruppo strumentali a creare fondi per dazioni a scopo corruttivo (ad esempio in società "cartiere", ecc.).

- **Area a rischio: rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio**

Processo aziendale coinvolto: Rapporti con i soggetti pubblici

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- concorso in reati di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità e (ad es. convincere un pubblico ufficiale a concutare o a indurre un concorrente a dare o promettere utilità).

- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.) di cui all'art. 25 – *decies* del Decreto

- **Area a rischio: direzione, rapporti con soggetti pubblici, gestione dei servizi legali**

Processi aziendali coinvolti: Direzione; Rapporti con i soggetti pubblici; Gestione dei servizi legali; Gestione risorse umane.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- induzione della persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando tale persona ha la facoltà di non rispondere.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

6. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati elencati dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto, ove venisse riscontrata la responsabilità dell'Ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari del Modello ed, in particolare, a tutti coloro i quali svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo precedente, inclusi i soggetti esterni alla Società.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione della Società, in collaborazione con l'ODV.

I Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare;
- le procedure interne adottate per l'assunzione e la formazione del personale;
- le procedure interne adottate per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione;

- le procedure interne adottate per la gestione dei rapporti con i fornitori.

E' fatto espresso divieto - per tutti i Destinatari ed i collaboratori esterni (questi ultimi debitamente istruiti con apposite clausole contrattuali) - di:

1. adottare comportamenti che, in modo diretto o indiretto, possano integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto;
2. assumere posizioni di palese conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dai delitti sopracitati;
3. ostacolare, con violenza o minaccia, il regolare corso della giustizia.

In particolare, è assolutamente proibito:

- emettere fatture per prestazioni non realmente erogate;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura, fatta eccezione per procedure di piccola cassa;
- ricevere e/o erogare denaro o altra utilità - sia volontariamente che su sollecitazione, direttamente o per interposta persona - nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, a loro coniugi ovvero discendenti, fratelli, sorelle o a persone da loro indicate, salvo che il

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

fatto si verifichi (in conformità con quanto previsto anche dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore, o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali;

- distribuire e/o ricevere regali o accordare vantaggi di qualsiasi natura - di propria iniziativa o su sollecitazione - a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che possano influenzare la terzietà o l'indipendenza di giudizio, ovvero indurre a fornire specifici vantaggi alla Società;

- pagare o promettere denaro o altra utilità a seguito di una attività di induzione posta in essere da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;

- assumere pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio ovvero *ex* impiegati della Pubblica Amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto discrezionale, di competenza di uno dei predetti soggetti, da cui sia derivato un vantaggio per la Società. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto con effetti svantaggiosi per la Società;

- rilasciare promesse di assunzioni che non siano basate su criteri di merito, competenza, professionalità ma, diversamente, consistano in veri e propri favoritismi o forme clientelari privilegiate;

- attribuire compensi o prestazioni a soggetti esterni (ad es. consulenti, revisori o altri professionisti) che non trovino giustificazione in alcun tipo di incarico affidato, nonché versare compensi per prestazioni mai svolte;

- presentare dichiarazioni materialmente alterate, o dal contenuto mendace, ad organismi pubblici nazionali o appartenenti all'ordinamento comunitario, al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati;

- distrarre eventuali erogazioni concesse dallo Stato, dagli enti pubblici o dalla comunità Europea per scopi diversi rispetto a quelli a cui erano destinati.

Per quel che riguarda la prevenzione del rischio-reato connesso alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- sono state definite con apposite deleghe i soggetti abilitati alla movimentazione dei conti correnti e delle risorse finanziarie in genere, prevedendone i limiti di utilizzo;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- al fine di assicurare una gestione trasparente dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono stati previsti da parte dei soggetti a ciò appositamente delegati, puntuali obblighi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere;

- è fatto obbligo di respingere ogni tentativo di induzione alla dazione indebita di denaro o altra utilità proveniente da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio; in tale evenienza, la persona contattata deve segnalare tempestivamente l'episodio, secondo le modalità stabilite da procedure interne, sia all'amministrazione che all'Organismo di Vigilanza;

- nel caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (ad es. forze dell'ordine), ci si dovrà far rilasciare dall'Autorità procedente una copia, da conservare presso la Società, di ogni provvedimento concernente tale circostanza (ad es. decreto di ispezione, perquisizione e relativi verbali), unitamente alla documentazione del relativo procedimento;

- i fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria ed in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale;

- gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali, redatti per iscritto, contenere una descrizione chiara e precisa della prestazione da eseguire ed il relativo compenso. Prima di procedere al conferimento, gli accordi presi devono essere approvati dalla figura aziendale competente e la relativa documentazione dell'incarico deve essere debitamente archiviata;

- i professionisti esterni sono tenuti ad informare la Società e l'Organismo di Vigilanza circa l'esistenza di eventuali criticità riscontrate nell'espletamento dell'attività affidata, soprattutto nelle ipotesi in cui vengano individuati comportamenti che potrebbero favorire, in linea generale, la violazione del Modello e, nello specifico, il verificarsi di una delle ipotesi di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Per quel che riguarda la prevenzione del rischio-reato connesso alle attività di erogazione/gestione dei finanziamenti pubblici:

- sono stati previsti appositi sistemi di controllo volti a garantire la veridicità delle dichiarazioni rilasciate alla Pubblica Amministrazione, o ad organismi pubblici comunitari, anche per ottenere finanziamenti;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- si è garantita una separazione tra le attività di coloro che istruiscono e decidono delle pratiche di finanziamento e coloro che sono preposti ad attività di controllo sui pagamenti, ovvero sulla destinazione dei contributi erogati, prevedendo l'immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza in caso di riscontro di eventuali irregolarità.

Per quel che riguarda la prevenzione del rischio-reato di frodi informatiche:

- è stata prevista la separazione di funzioni tra chi svolge le attività di gestione delle procedure informatiche, di controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software (ad es. responsabile dei sistemi informativi) e chi utilizza le risorse informatiche (utenti);
- è stato previsto l'accesso al sistema informatico attraverso password e login nominativi, in modo da evitare accessi non autorizzati.

Per quel che riguarda la prevenzione del rischio-reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'Autorità giudiziaria o estera:

- ogni qual volta si abbia notizia di un procedimento penale dal quale possa derivare un coinvolgimento della Società, si diffida ciascun Destinatario del Modello dal porre in essere violenza o minaccia, ovvero dal dare o promettere denaro o utilità, affinché il soggetto indagato/imputato renda dichiarazioni menzognere, o eserciti la propria facoltà di non rispondere, potendo invece esporre liberamente la propria rappresentazione dei fatti.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.

Via G. Alessi, 2, 20020 Lainate (MI)

Capitale Sociale: sottoscritto € 23.000.000,00, i.v.

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano n. 10223350157

R.E.A. MI n° 1835460

Codice Fiscale n. 10223350157 e Partita IVA n. 01050700796

**Impianto di produzione di energia elettrica
da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti)
sito in**

Contrada Paglia s.n., 71043 Manfredonia (FG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. n. 231, 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE C
REATI SOCIETARI
(Art. 25 ter)**

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

Premessa

1. – I reati societari

1.1. - Reati di cui all'art. 25 *ter* del Decreto.

- 1.1.a. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- 1.1.b. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- 1.1.c. - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- 1.1.d. - Illegale ripartizione degli utili (art. 2627 c.c.)
- 1.1.e.- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- 1.1.f. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- 1.1.g. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.)
- 1.1.h. - Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)
- 1.1.i. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- 1.1.l. - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)
- 1.1.m. - Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)
- 1.1.n. - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- 1.1.o. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- 1.1.p. - Trattamento sanzionatorio a carico della Società in caso di realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25-*ter* del Decreto

2. - Aree a rischio

3. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

4. - Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

- 4.1. - Bilanci ed altre comunicazioni sociali
- 4.2. - Prospetti informativi
- 4.3. - Tutela del capitale sociale
- 4.4.- Regolare funzionamento della società
- 4.5. - Aggiotaggio
- 4.6. - Attività soggette a vigilanza

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Premessa

Il modello organizzativo della Società prevede l'esternalizzazione di attività aziendali, o parti di esse, presso altre Società del Gruppo realizzato in conformità alle prescrizioni delle competenti Autorità di Vigilanza e formalizzato attraverso la stipula di specifico contratto che consente alla Società: di assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati; di mantenere, conseguentemente, i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

Il contratto in questione prevede che:

- l'attività esternalizzata, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo siano definite chiaramente;
- il fornitore svolga adeguatamente l'esecuzione delle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
- il fornitore informi tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;
- il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Società ed agli assicurati;
- la Società abbia, tramite apposite strutture, facoltà di controllo delle attività e del rispetto delle clausole contrattuali e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;
- la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- la Società possa risolvere il contratto in caso di violazione da parte del fornitore di norme e regolamenti di vigilanza che comportino sanzioni a carico del committente o violazioni di quanto previsto all'interno del Modello e del Codice Etico;
- il contratto non possa essere oggetto di subcessione senza il consenso della Società.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1. –I reati societari

Le fattispecie oggetto della presente parte speciale attengono alla eterogenea categoria dei reati societari, posti a tutela di beni giuridici diversificati. Ne deriva il carattere di tendenziale “plurioffensività” di tali reati. Può sostenersi che a seguito della riforma del complessivo diritto societario intervenuta nel 2002, si è passati da una concezione dei reati societari ispirati da un primario interesse di salvaguardia dell’ordine economico nazionale, ad un’altra che privilegia, prevalentemente, ma non esclusivamente, la tutela di interessi di natura patrimoniale.

In dottrina ed in giurisprudenza si sono identificati i beni giuridici protetti dalle norme in esame nella trasparenza societaria; nella salvaguardia dell’integrità del capitale sociale e del patrimonio sociale; nella correttezza della vita sociale, *sub specie* di regolare funzionamento dell’assemblea ed effettività del dovere di pubblicità; nel regolare svolgimento del potere di controllo e della funzione di vigilanza, interni od esterni alla società; nel corretto andamento del mercato.

E' necessario sottolineare che il catalogo dei reati societari comprende alcune fattispecie di natura contravvenzionale ed altri di natura delittuosa.

Ai fini che qui interessano, anche per l’integrazione delle contravvenzioni (ad eccezione dell’art. 2627 c.c. nel quale si richiede indifferentemente l’elemento soggettivo della colpa o del dolo in capo all’autore della condotta), come per i delitti, è necessaria la sussistenza del dolo.

Molte delle fattispecie in questione sono formulate dal legislatore come reati propri, per la cui integrazione è previsto che i soggetti agenti rivestano determinate qualifiche o funzioni (di caso in caso: amministratore, direttore generale, dirigente, sindaco, liquidatori, etc.).

L’art. 2639 c.c. prevede, in via generale, che – ai fini dell’integrazione di questi reati - al soggetto formalmente titolare della qualifica o della funzione, è equiparato quello che esercita di fatto la qualifica o la funzione.

1.1 - Reati di cui all'art. 25 ter del Decreto.

1.1.a. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

La disciplina delle fattispecie di false comunicazioni sociali è stata modificata dalla legge n. 69/2015.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

Ai sensi dell'art. 2621 c.c. fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Trattasi di reato proprio, ovvero commesso da soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci e liquidatori) muniti di poteri di amministrazione e gestione, nonché di controllo sull'operato delle *governance*.

Il nuovo testo dell'art. 2622 cc., invece, dispone che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La nuova disciplina prevede pene ridotte (da 6 mesi a 3 anni) per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. "*se i fatti sono di lieve entità*" (art. 2621-bis). La lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto "*della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*". La medesima pena ridotta si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non superano i limiti indicati dall'art. 1 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che, dunque, non possono fallire. In tale ultimo caso, "*il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale*".

Il provvedimento introduce poi un nuovo art. 2621-ter che - ai fini dell'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. - stabilisce che il giudice debba in tal caso valutare "*in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società*".

Per quanto di maggior interesse ai nostri fini, il provvedimento, infine, ha tendenzialmente inasprito le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste dall'art. 25-ter del Decreto, in relazione ai reati di falso in bilancio.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla relazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. Si tratta, dunque, di un reato proprio, che può essere commesso da soggetti che ricoprono anche di fatto determinate qualifiche;
- nella nozione di "comunicazione sociale" rientrano tutte le comunicazioni previste dalla Legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501 *ter*-2506 *bis* c.c., rispettivamente, in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433 *bis* c.c.;
- l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla Legge può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

valori inseriti in dette comunicazioni (ad esempio, valutazioni estimative in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della società, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla Legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli);

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- I fatti falsi, esposti od omessi, devono essere “rilevanti” e concretamente idonei ad indurre in errore i destinatari delle predette comunicazioni;

Il reato può essere commesso, secondo i criteri generali di imputazione di cui all’art. 5 del Decreto, nell’interesse o a vantaggio della società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l’autofinanziamento dell’impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell’esercizio sociale.

Le sanzioni a carico dell’ente sono le seguenti:

- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali di lieve entità previsto dall'articolo 2621-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

1.1.b. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Ai sensi dell’art. 2625 c.c. gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

La fattispecie si configura non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Ai fini della presente norma, vengono prese in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari;
- sulle attività delle società di revisione, previste dalle leggi in materia, quali ad esempio quelle disciplinate dagli artt. 2409 da *bis* a *septies* c.c.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1.1.c. – Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Sono puniti *"gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli"*.

Il reato si perfeziona nel momento in cui avviene la restituzione o l'atto di simulazione finalizzato al rilascio indebito dei conferimenti ai soci o alla venuta meno, in capo a quest'ultimi, dell'obbligo di eseguirli.

1.1.d. - Illegale ripartizione degli utili (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la norma sanziona *"gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono le riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite"*.

Tale disposizione è posta a presidio del capitale sociale rispetto al pericolo che a seguito della distribuzione non giustificata di utili o riserve (per i primi dall'effettivo conseguimento e, per i secondi, da una loro erogazione consentita dalla legge), possa derivare un'indebita lesione del patrimonio sociale.

È prevista una particolare ipotesi di estinzione del reato quando la restituzione degli utili o delle riserve indebitamente distribuiti venga effettuata prima dell'approvazione del bilancio di esercizio.

1.1.e. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Fondamento della norma è la regolamentazione delle c.d. partecipazioni incrociate e la tutela del capitale sociale e delle riserve non distribuibili.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

È prevista una specifica causa di estinzione del reato nel caso in cui, entro l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'annualità interessata, venga ricostituito il capitale sociale e/o le riserve lese.

1.1.f. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie incrimina *"gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori"*.

Il secondo comma della norma in commento prevede che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il delitto in esame mira a tutelare le garanzie patrimoniali dei creditori sui beni e/o capitale della società ove la stessa sia debitrice.

Conseguentemente, il reato è integrato nell'ipotesi in cui l'organo di *governance* disponga di procedere ad operazioni sociali di decisa rilevanza (ad es. fusione, scissione, riduzione di capitale) con la consapevolezza e lo specifico intento di pregiudicare il diritto dei creditori.

Si tratta quindi di un reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Particolari profili di rischio si rinvencono quanto alle attività relative alle:

- operazioni di riduzione del capitale sociale (v., ad esempio, riduzione del capitale sociale per esuberanza, art. 2445 c.c.);
- operazioni di fusione o scissione della Società (v., ad esempio, art. 2503 e 2506 *ter* c.c.).

1.1.g. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

La norma punisce *"l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24*

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

Il delitto è strutturato come una violazione di precetti (quali quelli imposti dalla norma di cui all'art. 2391 c.c.) dalla quale derivano “*danni alla società o a terzi*”.

Elemento costitutivo del reato è la presenza di una componente di danno derivata dalla mancata comunicazione; ciò esclude l’obbligo per l’amministratore di dare notizia di ogni non qualificato interesse alle operazioni societarie in essere limitando, dunque, l'ambito della rilevanza penale della mancata comunicazione.

Non vi è una formale definizione di “*conflitto di interesse*”, ma la nozione comunemente accettata è quella dell’amministratore che si trova ad essere contemporaneamente portatore di un altro interesse e la cui soddisfazione non può avvenire senza il sacrificio di quello sociale.

La fattispecie in esame differisce da quella di “*infedeltà patrimoniale*” di cui all’art. 2634 c.c. In quest’ultima a rilevare è il conflitto di interesse, mentre nel reato di cui all’art. 2629-*bis* c.c. viene punita l’omessa comunicazione dell’interesse privato dell’amministratore, anche se non confligente con quello della società.

1.1.h. - Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

Sono puniti “gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione”.

Il delitto in esame tutela il capitale sociale da operazioni fittizie poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti tali da fare apparire esistente un capitale non effettivo.

1.1.i. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il delitto in rubrica incrimina “*i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori*”.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori, i quali ripartiscono i beni sociali tra i soci, anziché soddisfare in prima istanza i creditori della società.

La norma, quindi, mira a scongiurare il nocumento che i creditori subirebbero con riferimento alla garanzia del credito da riscuotere e avente ad oggetto i beni sociali, in ragione della condotta dei liquidatori.

Il reato, concepito come reato di evento, si consuma con il primo atto di disposizione dei liquidatori in favore dei soci e, contestualmente, dal verificarsi della lesione della garanzia patrimoniale dei creditori.

Anche in questo caso è prevista una speciale causa di non punibilità che si verifica, come prevede il secondo comma dell'art. 2633, allorché, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno ai creditori.

1.1.1. - Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis c.c.)

La fattispecie di **corruzione tra privati** è di recente introduzione nel nostro ordinamento. Il legislatore italiano è intervenuto in diverse occasioni negli ultimi anni al fine di dare compiuta attuazione ad obblighi normativi sovranazionali, ed in particolare a quelli derivanti dalla Decisione quadro UE 2003/568/GAI relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato.

L'attuale sistema normativo è quello risultante dal recente intervento riformatore con il D. Lgs. n. 38/2017, entrato in vigore il 14 aprile 2017, che ha apportato rilevanti modifiche alla normativa previgente in materia.

Il primo comma dell'art. 2635 c.c. prevede l'incriminazione della condotta di corruzione passiva. La norma dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

Il secondo comma estende l'applicabilità della norma incriminatrice, tra i soggetti corrotti, a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. In questo caso si applica la pena ridotta della reclusione fino a un anno e sei mesi.

Il terzo comma prevede la fattispecie di corruzione attiva. Viene punito con le stesse pene previste per i soggetti corrotti chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

E' quindi prevista una circostanza aggravante (pene raddoppiate) se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo [116](#) del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La procedibilità, in via ordinaria, è a querela della persona offesa; il delitto diviene procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Si tratta, come accade per la corruzione "pubblica", di un reato di pericolo. A differenza della precedente formulazione dell'art. 2635 c.c., quella attuale non prevede più, per l'incriminabilità della condotta, un danno per il patrimonio della società di cui è esponente il soggetto corrotto. Il bene protetto dalla norma non è, pertanto il patrimonio sociale, ma, in un'ottica "lealistica", il rapporto fiduciario che lega il soggetto "corrotto" alla società o all'ente nel cui ambito svolge la propria attività.

Per l'integrazione del reato, inoltre, è sufficiente il perfezionamento dell'accordo corruttivo: non è necessario, pertanto, l'effettivo compimento o l'omissione di un atto da parte del soggetto corrotto quest'ultimo elemento costituisce soltanto l'oggetto del dolo specifico perseguito dai soggetti attivi ("*per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà*").

L'art. 2635-*bis* c.c. prevede la nuova fattispecie di **istigazione alla corruzione tra privati**.

Il primo comma incrimina l'istigazione compiuta dall'aspirante corruttore: chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

La stessa pena si applica, in base al disposto del secondo comma, all'aspirante corrotto: i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato in esame si distingue dalla corruzione consumata in quanto, a differenza di questa, l'accordo corruttivo non si perfeziona: l'offerta, la promessa o la sollecitazione non vengono accettate dalla parte alla quale sono rivolte.

La procedibilità è in ogni caso a querela della persona offesa, non essendo ipotizzabile, a differenza di quanto può avvenire per la corruzione di cui all'art. 2635, che nel caso dell'istigazione si verifichi un evento di distorsione della concorrenza: il fenomeno corruttivo, infatti, rimane al livello del tentativo.

L'art. 2635-ter c.c., infine, per il caso di condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma (corruzione passiva), prevede la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma (istigazione da parte dell'aspirante corrotto).

Quanto alla responsabilità dell'ente da reato ex D. Lgs. n. 231/2001, le fattispecie criminose che ne costituiscono il presupposto sono unicamente la corruzione tra privati attiva (art. 2635, terzo comma) e l'istigazione commessa dall'aspirante corruttore (art. 2635-bis, primo comma). Nel primo caso si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel secondo la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Il legislatore ha, dunque, escluso la responsabilità dell'ente per le condotte di corruzione passiva e di istigazione compiuta dall'aspirante corrotto.

1.1.m. - Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma in rubrica incrimina "*chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto*".

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”), quindi anche da soggetti esterni alla società.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

Per "*atti simulati o fraudolenti*" si deve intendere qualsiasi comportamento artificioso finalizzato all'alterazione della formazione della maggioranza in assemblea, utile a conseguire lo scopo illecito dell'agente.

Il reato si perfeziona solo nel momento in cui si forma la maggioranza assembleare.

1.1.n. - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito, come reato, dagli artt. 2637 c.c. (aggiotaggio) e 185 T.U.F. (manipolazione del mercato)

Le due ipotesi di reato si distinguono in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite. Nel caso dell'aggiotaggio, vengono in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; nel caso del reato di manipolazione del mercato, si tratta di strumenti finanziari quotati per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

La condotta costitutiva dei reati di aggiotaggio e manipolazione del mercato consiste:

- nella diffusione di notizie false (*information based manipulation*);

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (*action based manipulation*).

Inoltre, il reato di aggio-taggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

1.1.o. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nella prima forma di manifestazione del reato sopra riportata (quello che viene definito delitto di *false comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza*), l'ostacolo all'esercizio delle funzioni

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

delle autorità di vigilanza¹ viene concepito come fine della condotta dell'agente (trattasi di fattispecie di mera condotta a dolo specifico), mentre nella seconda forma di manifestazione (quello che viene definito delitto di *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*) l'ostacolo costituisce l'evento dell'illecito.

Le modalità di estrinsecazione della condotta di false comunicazioni possono consistere nella formulazione di informazioni false all'interno delle comunicazioni obbligatorie, nonché nell'occultamento mediante qualsiasi mezzo fraudolento di fatti che sarebbero dovuti essere dichiarati obbligatoriamente, sempre con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Con riferimento al reato di ostacolo, l'esercizio della funzione di vigilanza deve essere ostacolato in modo rilevante. L'ostacolo può essere frapposto con qualsiasi mezzo, dunque anche con una condotta omissiva.

1.1.p. - Trattamento sanzionatorio a carico della Società in caso di realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25-ter del Decreto

In relazione ai reati sopra elencati, qualora venisse accertato che il fatto è stato commesso nell'interesse della Società dagli amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie a carico della Società:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote;

d) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote;

e) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote;

¹ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: CONSOB e Banca d'Italia. Inoltre, sul punto cfr. appendice giurisprudenziale n. 4, Cons. di Stato, Sez. IV, 21 luglio 2005 n. 3914.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

f) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote;

g) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote;

h) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote;

i) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 c.c., la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote;

l) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 c.c., la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote;

m) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 c.c., la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote;

n) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-*bis* c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

o) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;

p) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. Qualora l'ente, in seguito alla commissione dei reati sopra indicati, abbia conseguito un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie in concreto applicabili vengono aumentate di un terzo.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

2. - Aree a rischio

Come anticipato, oggetto della presente Parte Speciale sono i reati societari, ovvero quelle fattispecie le cui condotte vengono poste in essere da soggetti che ricoprono specifici ruoli all'interno dell'azienda (ad es. amministratori, sindaci, direttori generali, liquidatori), cagionando, in linea generale, un danno nei confronti dei soci, dei creditori e della Società stessa.

Come già illustrato nella Parte Generale del Modello, va in questa sede, altresì, considerato che sulla base del contratto di somministrazione intervenuto con altra società del Gruppo, quest'ultima si occupa delle seguenti attività che possono aver rilievo in ordine alla prevenzione del rischio dei reati societari:

- gestione dei rapporti con il personale, con inclusione degli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali;
- tenuta e conservazione dei libri obbligatori, delle scritture contabili e del Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01;
- predisposizione, tenuta e conservazione di qualsiasi dichiarazione e comunicazione avente valore o rilievo fiscale per la Società, ai fini delle imposte dirette e indirette e di qualsiasi altra tassa o contributo;
- qualunque attività di carattere amministrativo od operativo funzionale o direttamente connessa alla conduzione dell'azienda.

Si ribadisce quanto già esposto nella parte generale, ovvero che il contratto di somministrazione di servizi consente, comunque, alla Società di assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative a tali servizi, nonché mantenendo poteri di indirizzo e controllo.

Anche alla luce di tale considerazione, tenuto conto dell'attività principalmente svolta dalla Società, sono state rilevate le seguenti attività a rischio:

- la formazione di documenti diretti a informare i soci sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- la predisposizione di prospetti informativi o notizie sullo stato patrimoniale, produttivo ed economico della Società da divulgare all'esterno;
- approvazione progetto di bilancio;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

- deliberazione operazioni societarie;
- rapporti con i revisori contabili/società di revisione;
- gestione controlli e verifiche interne;
- la gestione di rapporti e comunicazioni con Autorità pubbliche di Vigilanza;
- gestione delle Assemblee;
- comunicazione informazioni societarie;
- gestione risorse finanziarie.

Più specificatamente si indicano di seguito le aree a rischio individuate nel contesto della realtà aziendale:

- False comunicazioni sociali

- **Area a rischio:** Messa a disposizione dei soci o del pubblico delle comunicazioni sociali, Elaborazione del bilancio

Processo aziendale coinvolto: Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Governo societario.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione: 1. nei bilanci; 2. nelle relazioni; 3. nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, destinate ai soci o al pubblico.

- Operazioni in pregiudizio del capitale sociale

- **Area a rischio:** Effettuazione di operazioni societarie, attività che generano pagamenti, gestione dei pagamenti, gestione flussi finanziari.

Processo aziendale coinvolto: Governo societario; Vendite; Approvvigionamento; Gestione risorse umane; Comunicazione esterna e marketing; Gestione erogazioni liberali; Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- restituzione, anche in forma simulata, dei conferimenti ai soci o liberazione dei soci dall'obbligo di eseguirli, in assenza di una deliberazione dei soci di riduzione del capitale sociale (art. 2626 c.c.);

in particolare e sempre in modo esemplificativo:

- generare una sponsorizzazione/erogazione liberale a vantaggio del Socio;
- effettuare un rimborso non dovuto al Socio se amministratore o dipendente;
- effettuare strumentalmente uno sconto nell'ambito di una vendita;
- simulare una fornitura, o aumentare indebitamente il prezzo di una fornitura reale da parte del Socio, o generare falsi giustificativi nella gestione di pagamenti;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o di riserve, anche non costituite da utili, che per legge non possono essere distribuite (art. 2627 c.c.);
- acquisto o sottoscrizione di azioni proprie o azioni o quote sociali emesse dalla società controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge (art. 2628 c.c.);
- effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione o aumento fittizio del capitale sociale anche in parte mediante: 1. attribuzione di azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, 2. sottoscrizione reciproca di azioni, 3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione (art. 2632 c.c.);
- ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando danno ai creditori (art. 2633 c.c.).

- Ostacolo al regolare funzionamento della società

• **Area a rischio:** Rapporti con soci o organi sociali, Formazione maggioranza assembleare,

Processo aziendale coinvolto: Governo societario.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento di attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, occultando documenti o con altri idonei artifici, cagionando

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

un danno ai soci (art. 2625, comma 2, c.c.) (ad esempio, non assecondano la richiesta di informazioni da parte del Collegio sindacale mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, di documentazione, o esibendo documenti in forma parziale o alterata);

- determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 2636 c.c.) (ad esempio, l'Amministratore delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno).

- Aggiotaggio

- **Area a rischio:** Diffusione o comunicazione di notizie sulla società

Processo aziendale coinvolto: Governo societario; Comunicazione esterna e marketing; Vendite; Approvvigionamento.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate (ad esempio, compravendita di titoli con mutamento solo apparente del proprietario) o altri artifici (anche con atti di per sé leciti ma compiuti in un contesto fraudolento), concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni. (l'artificio può consistere in un importante contratto di vendita fittizio o in un importante acquisto fittizio).

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

- **Area a rischio:** Rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza.

Processo aziendale coinvolto: Governo societario; Rapporti con i soggetti pubblici.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a vigilanza ovvero occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che sarebbero dovuti essere comunicati concernenti la situazione medesima, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- ostacolare consapevolmente le funzioni delle autorità di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità. (ad esempio in relazione alle comunicazioni effettuate ed alle ispezioni ricevute da parte della AEEG).

- Corruzione tra privati

- **Area a rischio:** vendite, acquisti, gestione dei rapporti con istituti di credito (ad es. banche, assicurazioni, finanziarie), partecipazione a gare d'appalto; definizione delle attività relative all'approvvigionamento di materie prime, con particolare riferimento agli accordi contrattuali con i fornitori e al loro successivo adempimento, assunzione del personale, gestione informazioni commerciali e societarie, ove sussistano controversie con specifiche controparti (ad es. fornitori, somministratori di servizi), anche con riferimento ad eventuali accordi transattivi, gestione di indennizzi da sinistri nei rapporti con istituti assicurativi..

Processo aziendale coinvolto: Vendite; Comunicazione esterna e marketing; Produzione ed erogazione dei servizi; Approvvigionamento, Funzione Legale.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- corruzione o istigazione alla corruzione da parte di una persona appartenente all'Ente mediante offerta, promessa o dazione di denaro, nei confronti di una persona (ad esempio il responsabile acquisti) appartenente ad un soggetto privato acquirente, allo scopo di favorire una vendita, ovvero di ottenere pagamenti indebiti in relazione a quanto fornito;

- corruzione o istigazione alla corruzione da parte di una persona appartenente all'Ente mediante offerta, promessa o dazione di denaro, nei confronti di una persona appartenente ad una società concorrente (ad esempio, affinché essa ignori un'opportunità d'affari nella quale l'impresa per cui il corruttore lavora ha un proprio interesse o riveli segreti industriali quali informazioni segrete o invenzioni non ancora brevettate);

- corruzione o istigazione alla corruzione da parte di una persona appartenente all'Ente, mediante offerta, promessa o dazione di denaro, nei confronti di persone appartenenti a società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato o difettoso svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (ad esempio, società di analisi finanziaria, mass media, agenzie di rating, organismi privati di certificazione e di valutazione di

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

conformità, soggetti ai quali possono essere arrecati danni alla reputazione, imputazione di responsabilità per non avere correttamente svolto compiti ad esse affidati, ecc.);

- corruzione o istigazione alla corruzione da parte di una persona appartenente all'Ente, mediante offerta, promessa o dazione di denaro, nei confronti di una persona (ad esempio il liquidatore di un istituto assicurativo) appartenente ad un soggetto privato, allo scopo di favorire la liquidazione in favore della Società di indennizzi o risarcimenti non dovuti o dovuti in misura minore.

- **Area a rischio:** Selezione dei fornitori, acquisto e ricevimento, rapporti con società terze

Processo aziendale coinvolto: Approvvigionamento; Rapporti con parti terze.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- corruzione o istigazione alla corruzione da parte di una persona appartenente all'Ente, mediante offerta, promessa o dazione di denaro, nei confronti di persone appartenenti all'organizzazione di parti terze (anche preferite con scopi illeciti fin dalla fase di selezione), affinché vengano praticate condizioni indebitamente favorevoli in sede di contratto, ovvero siano consegnati beni o erogati servizi senza ricevere un corrispettivo adeguato;

- corruzione o istigazione alla corruzione da parte di una persona appartenente all'Ente, mediante offerta, promessa o dazione di denaro, nei confronti di un sindaco di una società terza per carpirne informazioni (ad esempio per ottenere in anticipo rispetto al mercato informazioni sensibili e favorirne così l'acquisizione del pacchetto di controllo da parte della società cui appartiene il corruttore).

- **Area a rischio:** Ricevimento forniture e gestione relativi pagamenti

Processo aziendale coinvolto: Approvvigionamento; Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- corruzione o istigazione alla corruzione da parte di una persona appartenente all'Ente, mediante offerta, promessa o dazione di denaro, nei confronti del liquidatore di una società per favorire l'acquisto a valore inferiore al mercato di un bene della società in liquidazione o per

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

transigere un debito a valore inferiore a quello reale (ad esempio per una fornitura già consegnata da parte della società in liquidazione e non ancora saldata).

- **Aree a rischio:** Gestione di crediti (verso società in liquidazione).

Processo aziendale coinvolto: Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- corruzione o istigazione alla corruzione da parte di una persona appartenente all'Ente, mediante offerta, promessa o dazione di denaro, nei confronti del liquidatore di una società per ottenere indebitamente il pagamento di un credito.

- **Aree a rischio:** Gestione bilanci gruppo.

Processo aziendale coinvolto: Governo societario; Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- corruzione o istigazione alla corruzione da parte di una persona appartenente all'Ente, mediante offerta, promessa o dazione di denaro, nei confronti di soggetti che intervengono nel bilancio di una società controllata (ad esempio amministratori, preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci, revisori, ecc.) affinché rilascino dichiarazioni, relazioni o altri documenti non conformi al vero a vantaggio della controllante.

- **Aree a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Approvvigionamenti; Vendite; Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Rapporti con soggetti pubblici Gestione delle risorse umane; Comunicazione e marketing (omaggi, sponsorizzazioni); Erogazioni liberali; Gestione impianti (cessione di cespiti, rottamazione); Servizi legali (transazioni).

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- offerta, consegna o promessa di denaro o di altra utilità ad un amministratore, direttore generale o dirigente addetto alla contabilità, o sindaco o liquidatore, o dipendente della Società, o ad un terzo da questi indicato, perché esegua od ometta atti in violazione dei suoi obblighi d'ufficio o di fedeltà (ad esempio, offrendo una somma ai componenti del collegio sindacale perché omettano

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

controlli su una frode fiscale utilizzata per creare la provvista di una corruzione, e la cui scoperta comporterebbe un accertamento fiscale a carico della società).

Le offerte, le promesse o le dazioni allo scopo di corrompere soggetti privati come sopra esemplificate possono avvenire utilizzando strumentalmente i processi già indicati a tale riguardo in riferimento alla corruzione (o alla istigazione alla corruzione nei confronti) di soggetti pubblici, a cui si rinvia. I meccanismi di dazione, offerta, promessa illecite possono infatti essere applicati sia a destinatari privati che a destinatari pubblici (la dazione può essere effettuata, ad esempio, creando riserve destinabili a corruzione mediante pagamenti indebiti a fornitori, dipendenti, enti no profit; creando riserve presso i clienti mediante sconti indebitamente praticati nei loro confronti; utilizzando cespiti aziendali con finalità corruttive - foresterie, auto aziendali, ecc. - concedendo omaggi di valore significativo con finalità corruttive).

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'Organismo di Vigilanza.

Infine, occorre specificare che stante la natura dei reati in esame ed il loro coinvolgere una moltitudine di soggetti che operano all'interno dell'Azienda, si è deciso di predisporre obblighi comportamentali generali per tutti i Destinatari e, contestualmente, prevedere specifiche regole di condotta per i c.d. agenti apicali, quali soggetti potenzialmente più a rischio di commissione dei reati predetti.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

3 - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da imporre per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati oggetto di analisi, dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse accertata la responsabilità dell'ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede, inclusi i soggetti esterni alla Società.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con l'ODV.

I Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare;
- le procedure interne per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- i processi amministrativo - contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- il complesso della situazione contabile della Società e le regole di gestione;
- le procedure imposte per lo svolgimento di azioni significative e gestione delle situazioni di interesse;
- le regole per l'affidamento di consulenze o incarichi a professionisti esterni;
- le istruzioni per la gestione dello sconfinamento del fido rilasciato a ciascun cliente;
- i protocolli adottati per la richiesta di emissione di garanzie bancarie e per la negoziazione di valute estere;
- le normative afferenti al sistema di controllo interno.

E' fatto espresso divieto a tutti i Destinatari e i collaboratori esterni - debitamente informati con apposite clausole contrattuali - di:

- tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;
- assumere comportamenti contrari ai principi di correttezza e trasparenza, ovvero in violazione di legge o regolamenti, nonché contrari alle procedure aziendali interne, previste per lo

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

svolgimento di tutte le funzioni di gestione e per le comunicazioni esterne delle informazioni sullo stato patrimoniale, economico e finanziario della Società. In particolare, si diffida chiunque dall'alterare o riportare dati falsi in relazione alla stesura dei prospetti informativi, nonché con l'intenzione di rappresentare in modo non veritiero la situazione economica e finanziaria dell'Azienda;

- porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;

- in relazione alla formazione del bilancio e alla tenuta delle scritture contabili, con particolare riferimento al Consiglio di Amministrazione, i Destinatari sono diffidati dall'approvare, alterare o falsificare i dati predisposti e contenuti in dette scritture, dovendosi attenere ai principi e alle prescrizioni vigenti per garantire le esigenze di trasparenza e veridicità dei documenti predetti;

- ostacolare il regolare funzionamento degli organi societari, con particolare riferimento alle attività di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge, nonché in relazione alla libera formazione della volontà assembleare;

- tenere comportamenti finalizzati, mediante atti materiali o qualsiasi mezzo fraudolento, ad ostacolare l'attività di controllo o di revisione svolta dal Collegio Sindacale o dai revisori contabili;

- omettere il rilascio di comunicazioni chiare, complete e tempestive nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ovvero occultare o esporre fatti non corrispondenti al vero, nonché porre in essere qualsiasi condotta fraudolenta diretta ad ostacolare l'esercizio delle funzioni affidate all'Autorità predette;

- adottare misure contrarie alle norme imposte dalla legge a tutela dell'integrità del patrimonio sociale nella sua interezza, ovvero finalizzate a ledere le garanzie dei creditori o di terzi sul capitale della Società. Nello specifico, è fatto espresso divieto di: restituire conferimenti fuori dalle ipotesi previste dalla legge, ripartire utili non effettivamente conseguiti o distribuire riserve che non possono essere elargite, acquistare o sottoscrivere azioni dell'Azienda se non consentito dalla legge. Inoltre, tutti i Destinatari sono diffidati dall'effettuare riduzioni di capitale, fusioni o scissioni in violazione di legge e lesive dei diritti dei creditori, ovvero procedere ad operazioni fittizie di aumento di capitale e, infine, durante la liquidazione, ripartire i beni sociali tra i soci prima di soddisfare i creditori sociali;

- effettuare dazioni, od offrire o promettere denaro o altre utilità finalizzate ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di attività aziendali, incluse controparti italiane o estere che

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio per la Società nella sua interezza;

- offrire, promettere o riconoscere compensi o prestazioni in favore di fornitori, consulenti o altri *partners* che non trovino ragione in apposite attività richieste, incarichi da svolgere e regolarmente conseguiti secondo specifici rapporti contrattuali stipulati e approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Con riferimento agli Esponenti Aziendali (amministratori, dirigenti e direttori generali), sono imposti ulteriori obblighi comportamentali, in quanto quest'ultimi sono soggetti che, in ragione delle attività a loro affidate, possono in concreto realizzare i reati di cui alla presente Parte Speciale.

Al fine di scongiurare una circostanza siffatta, oltre ai divieti suindicati, è altresì imposto al Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di un amministratore e/o dirigente appositamente incaricato:

- di curare il sistema interno di revisione della documentazione attinente al bilancio di esercizio, alle scritture contabili, alla relazione semestrale, avente ad oggetto informazioni sullo stato economico e patrimoniale della Società, verificando che detta documentazione raggiunga gli obiettivi di veridicità e correttezza dei dati;

- di verificare e, conseguentemente, attestare l'adeguatezza del bilancio d'esercizio (di tutta la documentazione riguardante lo stato patrimoniale, contabile e finanziario dell'Azienda), alle caratteristiche dell'impresa e che siano stati rispettati i criteri imposti dalla legge per la formazione di dette scritture, con particolare riferimento ai criteri formali e sostanziali richiesti dalla normativa contabile.

Nell'ipotesi in cui le attività di cui alle lettere a) e b) siano affidate ad un singolo amministratore o altro dirigente, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a garantire al soggetto preposto i poteri necessari per lo svolgimento delle attività affidate, nonché di verificare la puntuale corrispondenza delle mansioni svolte con i risultati da raggiungere.

L'Amministratore e/o il dirigente è tenuto, altresì, a riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e all'ODV un aggiornamento periodico dell'attività svolta.

Ove la Società provvedesse a conferire incarico ad un revisore contabile e/o Società di revisione legale, il Consiglio di Amministrazione deve assicurare:

- che il professionista non si trovi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- che venga individuato il personale aziendale tenuto a trasmettere al revisore la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico affidato;

- che il professionista contabile e/o la Società di revisione legale prenda contatti con l'Organismo di Vigilanza e, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione, venga predisposto e assicurato un sistema di informazione continua tra questi ultimi ed il revisore.

In relazione alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzioni di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni o scissioni, riparto di beni in sede di liquidazione, gli Esponenti Aziendali sono tenuti ad osservare le seguenti procedure:

- qualsiasi iniziativa o decisione relativa alle attività predette deve essere approvata dall'organo amministrativo e di gestione della Società;
- contestualmente ad una eventuale approvazione, dovrà essere tempestivamente informato l'Organismo di Vigilanza, il quale avrà diritto ad analizzare tutti i dati relativi alle operazioni in esame anche in pendenza di svolgimento;
- l'Organismo di Vigilanza avrà, altresì, l'obbligo di segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali irregolarità o criticità emerse durante l'esecuzione di dette procedure, potendo indicare eventuali adempimenti risolutivi.

Sotto il profilo generale, gli Esponenti Aziendali:

A. nella partecipazione a gare d'appalto, non possono intrattenere rapporti con esponenti dell'ente committente o delle società concorrenti per ragioni diverse da quelle meramente professionali;

B. nell'ambito di risoluzione di controversie con eventuali *partners* contrattuali, anche mediante il ricorso ad accordi transattivi, si impegnano a garantire procedure trasparenti e tracciabili;

C. devono astenersi dall'offrire, consegnare, promettere denaro o altra utilità che non sia effettuata in buona fede o che sia motivata dalla volontà di influenzare la capacità di giudizio della controparte.

Infine, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree a rischio individuate, ad integrazione degli adempimenti sopra elencati.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

E' fatto espresso **obbligo** a carico dei predetti destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, segnalando anche eventuali interessi in conflitto;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori e dei soci, in particolare nella fase di acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed ai loro emittenti;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- coordinare il lavoro svolto con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'ODV, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- osservare le regole che presidono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile e artificiosa alterazione;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del prospetto;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- inficiare la comprensibilità del prospetto inserendo dati non richiesti, in grado di alterare le effettive esigenze informative dell'investitore;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di Società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

- pubblicare o divulgare notizie false, anche attraverso comunicati stampa, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- omettere di effettuare, con la dovuta tempestività, correttezza e trasparenza, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

4. - Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Occorre ora indicare i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti sopra descritti, in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

4.1. - Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e del bilancio consolidato viene elaborata secondo i seguenti principi:

- in ogni unità organizzativa competente, siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate, siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale;
- siano adottate misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
- siano adottate misure idonee ad assicurare che qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
- siano adottate misure idonee a garantire che qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
- siano adottate misure idonee a identificare un responsabile per il controllo delle informazioni comunicate dalle società incluse nell'area di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- l'obbligo in capo a chi fornisce informazioni, previste dalla presente procedura, alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, deve essere allegata copia dei documenti eventualmente richiamati.

4.2. - Prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure fondate sui seguenti principi:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- verifica, nella misura massima possibile, della correttezza dei dati o delle informazioni, nonché, ove tale verifica non sia ragionevolmente possibile, acquisizione dell'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- controllo rigoroso sulla professionalità dei soggetti preposti alle suddette operazioni, anche in relazione alla valutazione del contributo proveniente dagli altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto;
- informazione sulle norme in materia di falso in prospetto e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti ai fini della redazione dei prospetti;
- informativa all'Organismo di Vigilanza, da parte del responsabile dell'operazione, di ciascun'iniziativa che comporti la redazione o la partecipazione alla redazione di prospetti informativi, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e delle procedure aziendali predette e, al termine dell'operazione, dell'avvenuta pubblicazione.

4.3. - Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, anche nell'ambito del Gruppo, devono essere svolte nel rispetto della legge, in particolare:

1. valutazione delle operazioni da porre in essere e inoltro ai membri dell' Organo Amministrativo, evitando operazioni all'oscuro degli organi deliberativi, con l'invito a tutte le funzioni responsabili ad evitare detto comportamento;
2. informazione sulle norme in materia di reati ed illeciti amministrativi a tutela del capitale sociale, in particolare in occasione di eventuali modifiche normative;
3. informativa all'Organismo di Vigilanza di ciascuna iniziativa/proposta proveniente dalle Divisioni/Direzioni della Società o dalle Società del Gruppo, per consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette;
4. previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

4.4. - Regolare funzionamento della società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e, ove prevista, della società di revisione, sono stabilite le seguenti regole e procedure interne:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

(i) trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o dell'Organo Amministrativo o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;

(ii) messa a disposizione del Collegio Sindacale di tutta la documentazione sulla gestione della società di cui il Collegio necessita per le sue verifiche periodiche;

(iii) attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di coordinare la raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo, di valutarne la validità e disporre la consegna o comunicazione;

(iv) diffusione dei principi di comportamento in materia previsti nel presente Modello nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo che gli amministratori, il *management* e tutti i dipendenti possano fornire agli organi di controllo e, ove prevista, alla Società di Revisione la massima collaborazione, trasparenza e correttezza professionale;

(v) previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

4.5. – Aggiotaggio

Al fine di prevenire la commissione del reato di aggio, nel pieno rispetto della tutela degli investitori, sono previsti le seguenti regole:

i. adozione, mediante la previsione della partecipazione di due o più soggetti al compimento delle attività a rischio, delle relative procedure di monitoraggio e controllo, con la nomina di un responsabile dell'operazione;

ii. informazione sulle norme in materia di aggio;

iii. idonea struttura di verifica sul contenuto e successiva autorizzazione alla divulgazione dei comunicati stampa e analisi e studi aventi ad oggetto strumenti finanziari;

iv. idonea struttura di autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie o di altre società;

v. previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale

4.6. - Attività soggette a vigilanza

Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alla normativa vigente, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base a tali principi fondamentali:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- effettuazione delle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- trasmissione dei documenti previsti in leggi e regolamenti (bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- correttezza, professionalità e trasparenza nella condotta da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi, in particolare con la messa a disposizione, con tempestività e completezza, dei documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore;
- esistenza di un sistema informativo affidabile e controlli interni efficaci, tali da garantire l'attendibilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza;
- predisposizione di idonei strumenti per la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di detta documentazione, per le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.

Via G. Alessi, 2, 20020 Lainate (MI)

Capitale Sociale: sottoscritto € 23.000.000,00, i.v.

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano n. 10223350157

R.E.A. MI n° 1835460

Codice Fiscale n. 10223350157 e Partita IVA n. 01050700796

**Impianto di produzione di energia elettrica
da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti)**

sito in

Contrada Paglia s.n., 71043 Manfredonia (FG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. n. 231, 8 giugno 2001**

PARTE SPECIALE D

REATI INFORMATICI

(Art. 24 bis)

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1. – Delitti informatici e illecito trattamento dei dati

- 1.1. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)
- 1.2. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)
- 1.3. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)
- 1.4. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)
- 1.5. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)
- 1.6. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)
- 1.7. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)
- 1.8. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)
- 1.9. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)
- 1.10. - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

2. - Aree a rischio

3. - Destinatari della Parte Speciale

4. - Principi generali di comportamento

5. – Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

- 5.1. - Modalità di accesso ai singoli PC
- 5.2. - Modalità di archiviazione dei dati e backup
- 5.3. - Modalità di visibilità dei dati tra diversi PC
- 5.4. - Modalità di accesso ad internet ed a singoli PC
- 5.5. - Modalità di accesso dall'esterno alla rete aziendale

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1. - Delitti informatici e illecito trattamento dei dati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24 *bis* del Decreto, articolo introdotto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

Si tratta di reati in parte connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e finalizzati all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti, ovvero al danneggiamento del medesimo. Per altro verso, gli illeciti riguardano condotte di intercettazione, sempre illegittima, di comunicazioni informatiche o telematiche. Infine, è stata introdotta anche la fattispecie di frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica.

E' importante, altresì, segnalare che la medesima legge parifica, ai fini penali, il documento informatico¹ pubblico all'atto pubblico scritto e quello privato alla scrittura privata cartacea.

1.1. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).

¹ Per documento informatico, secondo la relazione al disegno di legge originario (v. C. 2807) deve intendersi la "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1.2. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

1.3. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

1.4. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1.5. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo.

1.6. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

1.7. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1), del secondo comma, dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

1.8. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1.9. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

1.10. - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

2. - Aree a rischio

Il rischio di commissione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati è rilevante per la natura delle attività poste in essere dalla Società soprattutto nell'area ambientale, nell'ambito della quale viene utilizzato il SISTRI, sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti, rispetto al quale, pur in assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, si può ipotizzare la configurabilità di alcuni delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale (principalmente il falso informatico e l'accesso abusivo a sistema informatico).

Sempre in campo ambientale, si stanno diffondendo modalità di adempimento telematico di obblighi di comunicazione periodica (es. MUD telematico, trasmissione di dati relativi alle emissioni ambientali, ecc.).

Rispetto a tali attività sono state implementate specifiche procedure attuative nella Parte Speciale sui reati ambientali, idonee anch'esse a coprire il rischio di commissione dei delitti informatici.

Vengono di seguito indicate le aree a rischio individuate con riferimento alle diverse tipologie di reati:

- **Accesso abusivo (art. 615-ter c.p.) ad un sistema informatico telematico di terzi**
- **Area a rischio: gestione e utilizzo di sistemi informatici o telematici; controllo operativo ambiente SISTRI; gestione amministrazione e finanza Marketing; ricerca e sviluppo; acquisti; vendite; gestione risorse umane.**

Processi aziendali coinvolti: Gestione sistemi informatici e telematici; Rapporti con i soggetti pubblici; Controllo operativo per la sicurezza e l'ambiente; Preparazione e risposta alle emergenze (COP); Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Gestione risorse umane e Comunicazione esterna e marketing.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- accesso abusivo di amministratori o utenti al sistema SISTRI - forzando o meno le misure di sicurezza;
- accesso abusivo a sistemi di concorrenti da parte di nuovi addetti ex dipendenti di tali concorrenti;
- accesso abusivo a sistemi di fornitori o clienti;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate - es. amministrazione giudiziaria o finanziaria;

- accesso abusivo al sistema del GSE.

- **Area a rischio: gestione e utilizzo di sistemi informatici o telematici, vendita, rapporti con soggetti pubblici**

Processi aziendali coinvolti: Gestione sistemi informatici e telematici; Vendite; Rapporti con i soggetti pubblici.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- intercettazione fraudolenta di comunicazioni di soggetti interni o esterni all'aziendale (ad esempio: intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio al fine di omettere o rappresentare in modo difforme la realtà alla PA o a fornitori o a concorrenti o a clienti situazioni, condizioni o caratteristiche inerenti l'impianto e/o la sua gestione;

- intercettazione di comunicazioni di soggetti pubblici.

- **Accesso abusivo (art. 615-ter c.p.) ad un sistema informatico aziendale**

- **Area a rischio: gestione e utilizzo di sistemi informatici o telematici**

Processi aziendali coinvolti: Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Gestione risorse umane.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- accesso da amministratori o utenti ad aree non autorizzate contenenti dati del personale quali le cartelle di posta elettronica o il database delle retribuzioni, forzando o meno le misure di sicurezza;

- accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paga per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni dovute dalla Società;

- accesso abusivo ai sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le informazioni e i programmi al fine di realizzare un profitto illecito.

- **Area a rischio: gestione e utilizzo di sistemi informatici o telematici**

Processi aziendali coinvolti: Gestione sistemi informatici e telematici.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.), anche con finalità di accesso abusivo quali quelle sopra indicate (ad esempio credenziali di dipendenti, concorrenti, fornitori, pubbliche amministrazioni ecc.).

- **Area a rischio: gestione e utilizzo di sistemi informatici o telematici**

Processi aziendali coinvolti: Gestione sistemi informatici e telematici.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- diffusione abusiva (art. 615-quater c.p.) di numeri seriali di telefoni cellulari altrui al fine della clonazione degli apparecchi.

- **Area a rischio: gestione e utilizzo di sistemi informatici o telematici, monitoraggi ambientali**

Processi aziendali coinvolti: Gestione sistemi informatici e telematici; Controllo operativo per la sicurezza e l'ambiente; Preparazione e risposta alle emergenze (COP).

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- impedimento (*Denial of Service*) incluso il rallentamento o interruzione del funzionamento di siti, server di posta elettronica (ad esempio mediante invio massivo di messaggi) o danneggiamento di programmi o sistemi informatici o telematici (art. 617-quater, 635-bis c.p., art. 635-quater, art. 635-quinquies c.p.) verso sistemi di concorrenti o dello Stato, anche mediante la diffusione di virus o danneggiamento dell'hardware e verso apparecchi deputati al controllo delle emissioni prodotte da impianti, ad esempio al fine di occultare il superamento dei limiti consentiti e, conseguentemente, la revoca di autorizzazioni amministrative.

- **Area a rischio: gestione e utilizzo di sistemi informatici o telematici, vendita**

Processi aziendali coinvolti: Gestione sistemi informatici e telematici; Vendite.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- cancellazione o danneggiamento di informazioni, dati, programmi, sistemi o infrastrutture informatiche di soggetti privati (Art. 615-quinquies, 635 bis, 635 quater c.p.) (ad esempio:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali di un concorrente causato mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendali;

- danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza;

- danneggiamento dei sistemi su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo.

- **Area a rischio: gestione e utilizzo di sistemi informatici o telematici, rapporti con soggetti pubblici**

Processi aziendali coinvolti: Gestione sistemi informatici e telematici; Rapporti con soggetti pubblici.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- cancellazione o danneggiamento di informazioni, dati, programmi, sistemi o infrastrutture informatiche di soggetti pubblici o di pubblica utilità (Art. 635-ter, 635 quinquies c.p.) (ad esempio: danneggiamento, distruzione o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), da parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in procedimenti o indagini giudiziarie;

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della PA.).

- **Area a rischio: gestione e utilizzo di sistemi informatici o telematici**

Processi aziendali coinvolti: Gestione sistemi informatici e telematici.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- produzione, riproduzione, importazione, diffusione, comunicazione, consegna o messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare o interrompere sistemi informatici o telematici, o intercettare comunicazione (art. 615-quinquies c.p.);

- installazione delle apparecchiature di cui al punto precedente (art. 617.quinquies) in particolare per le finalità sopra indicate.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- **Area a rischio: gestione e utilizzo di sistemi informatici o telematici**

Processi aziendali coinvolti: Gestione sistemi informatici e telematici.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- concorso con un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato (art. 640-quinquies).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

3. – Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che adottino, pertanto, regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

4. – Principi generali di comportamento

Si tratta di regolamentare le modalità di gestione degli accessi ai personal computers ed alla rete aziendale e ad internet, quali profili centrali nell'identificazione dell'utente.

Sono indicate nel prosieguo anche procedure generali di verifica degli accessi, di visibilità e modificabilità dei dati, nonché di conservazione dei medesimi.

E' proibito agli utenti della rete internet aziendale di trasmettere o scaricare materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o che possa molestare la razza o la sessualità.

Tale divieto integra le prescrizioni dettate al riguardo dal Codice Etico di Gruppo.

L'uso dei computers disponibili nella rete aziendale è concesso previa autorizzazione del diretto superiore gerarchico e solo per fondati motivi di lavoro.

L'utilizzo di ogni elaboratore (di seguito PC) è riservato e protetto da password.

Ogni PC deve disporre di username e password (che il sistema informatico impone di modificare periodicamente).

L'accesso ai programmi di contabilità, gestione ed amministrazione dell'impresa è concesso, secondo le necessità e con diverse autorizzazioni a seconda della funzione.

L'utilizzo di internet è parimenti strettamente regolamentato. Il personale non ha accesso alla rete esterna se non previa autorizzazione del proprio diretto superiore gerarchico concessa solo per comprovate ragioni lavorative.

Ogni violazione delle procedure interne enucleate ed enucleande per l'utilizzo del sistema informativo e internet deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

È vietato installare ed utilizzare apparecchiature ed altri dispositivi atti ad intercettare e registrare, impedire o interrompere comunicazioni altrui (telefoniche, ambientali, informatiche o telematiche).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

5. – Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

5.1. - Modalità di accesso ai singoli PC

Ogni singolo PC fa parte del dominio interno predefinito dalla Società e, quindi, deve essere autenticato ogni volta che un utente richiede l'accesso al dominio stesso.

Ogni utente è fornito di password di accesso, sia al PC, che al dominio ed in alcuni casi anche della password del BIOS all'accensione del PC.

Le password sono personalizzate e vengono modificate con cadenza periodica.

A ciascun utente sono stati forniti i relativi privilegi di accesso a seconda della mansione/attività: la regola generale in tal senso è che ogni utente ha accesso alla propria cartella sul server ed ad una cartella pubblica per lo scambio di informazioni tra utenti. Alcuni utenti hanno accessi condivisi su cartelle di interesse comune.

È fatto divieto di divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terze parti.

È fatto divieto di accedere a cartelle contenenti informazioni estranee o non pertinenti alle proprie mansioni/attività, facendo utilizzo di postazioni o credenziali altrui, sebbene l'accesso sia in ipotesi autorizzato dal titolare della postazione di lavoro, o delle credenziali in violazione del divieto di cui sopra. Tale divieto si estende anche ai casi in cui le cartelle contenenti informazioni estranee o non pertinenti alle proprie mansioni/attività siano in altro modo accessibili.

È fatto, inoltre, divieto di accedere, copiare in qualunque forma, archiviare e trasferire all'esterno della Società, se non previamente autorizzati per ragioni connesse all'esercizio delle proprie mansioni/attività, informazioni e documenti concernenti dati personali di colleghi ed altri soggetti, per qualsiasi finalità.

In caso di assenze del titolare, deve essere regolamentato il passaggio di consegne in ordine ad eventuali scadenze di legge aventi ad oggetto adempimenti telematici, con previsione delle modalità per la sostituzione ed il ripristino delle credenziali di accesso.

5.2. - Modalità di archiviazione dei dati e backup

I dati che vengono memorizzati all'interno dei server sono salvati quotidianamente (di norma durante la notte), tramite procedura di backup, anche su supporti removibili.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Le copie di salvataggio vengono conservate in zone ignifughe e protette, disponibili solo ad utenti autorizzati.

È fatto divieto di installare e utilizzare programmi per lo scarico, l'archiviazione ed il trasferimento dei dati presenti sul server aziendale, salva autorizzazione espressa del proprio supervisore gerarchico.

5.3. - Modalità di visibilità dei dati tra diversi PC

E' possibile condividere con altri utenti/PC risorse locali come stampanti e/o cartelle di dati del proprio PC o del server locale.

Gli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione sono protetti mediante opportune misure volte ad inibire l'accesso ad operatori appartenenti a settori diversi da quello cui l'archivio si riferisce.

L'accesso è sempre regolamentato da autorizzazioni, previamente concesse dietro presentazione di comprovate esigenze lavorative.

La modifica dei dati può avvenire solo ove autorizzata ed ogni PC che dispone di tale facoltà è utilizzato con password d'accesso personale, in modo tale da poter agevolmente risalire alla paternità dell'inserimento o della modifica del dato.

5.4. - Modalità di accesso ad internet ed a singoli PC

Ogni utente su PC ha la possibilità di navigare in internet senza alcun limite di tempo, solo se previamente autorizzato dal proprio superiore gerarchico e per esigenze lavorative.

La navigazione è protetta, ossia sono adottati dispositivi tecnici idonei a vietare l'accesso a siti pedopornografici noti alla società.

Per garantire la sicurezza del sistema e dei dati, ogni PC è protetto tramite antivirus centralizzato e distribuito dal server, costantemente aggiornato.

5.5. - Modalità di accesso dall'esterno alla rete aziendale

Dall'esterno possono accedere soltanto gli utenti registrati forniti di connettività mobile, per interrogare la propria casella di posta elettronica attraverso il servizio di Web-mail, messo a disposizione dal server di posta elettronica della Società e per accedere attraverso una vpn (con le stesse user e password) alle cartelle personali e/o della funzione aziendale per cui sono accordate le autorizzazioni, sempre tramite autenticazione di dominio con il nome utente e la password relative.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.

Via G. Alessi, 2, 20020 Lainate (MI)

Capitale Sociale: sottoscritto € 23.000.000,00, i.v.

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano n. 10223350157

R.E.A. MI n° 1835460

Codice Fiscale n. 10223350157 e Partita IVA n. 01050700796

**Impianto di produzione di energia elettrica
da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti)
sito in**

Contrada Paglia s.n., 71043 Manfredonia (FG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. n. 231, 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE E
REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
(Art. 24 ter)**

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1. – I reati di criminalità organizzata di cui all’art. 24 *ter* D.Lgs. n. 231/2001: profili generali

1.1. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

1.2. - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.)

1.3. - Trattamento sanzionatorio

2. – Aree a rischio

3. – Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1. – I reati di criminalità organizzata di cui all’art. 24 *ter* D.Lgs. n. 231/2001: profili generali

L’inserimento, nel 2009, dei delitti contro la criminalità organizzata tra i c.d. reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 non rappresenta una novità assoluta. Ed, invero, l’articolo 10 della Legge n. 146/2006 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) aveva già previsto taluni delitti associativi tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, seppur circoscrivendo la stessa responsabilità alle ipotesi in cui i reati rivestissero carattere transnazionale. Con l’estensione di tali delitti anche all’ambito nazionale, il legislatore ha tentato di fornire una risposta all’esigenza di rafforzare la lotta contro i fenomeni di criminalità di impresa.

L’art. 2, comma 29, della legge n. 94/2009, inserendo l’art. 24-ter nell’articolato del testo normativo dedicato ai reati presupposto, ha aggiunto, al comma 1, una prima serie di reati, i più gravi:

- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, alla tratta di persone o all’acquisto e alienazione di persone in stato di schiavitù (art. 416 comma 6 c.p.);
- associazione di stampo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni derivanti dalla presenza di un’associazione di tipo mafioso ovvero al fine di agevolarne l’attività, delitti per i quali si configura l’aggravante dell’art. 7 l. n. 203/1991;
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Il comma 2 dell’articolo citato prevede, inoltre, quali potenziali fonti di responsabilità dell’ente, i seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (“delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine”).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Da una prima analisi delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati elencati, è emersa l'inapplicabilità alla Società delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 416 comma 6, 416-ter e 630 c.p., 74 D.P.R. n. 309/1990, 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.

1.1. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il delitto in rubrica ricorre “quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti”.

Il reato in esame costituisce il modello c.d. tipico di reato associativo, per la cui configurazione è richiesta la sussistenza di un sodalizio criminoso sufficientemente stabile e finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati fine.

Si tratta di condotte dotate di una carica offensiva che deriva dalla sola esistenza del vincolo associativo, elemento di per sé idoneo a mettere in pericolo, anche solo in maniera potenziale, l'ordine pubblico. Al riguardo, occorre specificare che i consociati risponderanno sempre del delitto associativo in ragione della sola sussistenza del sodalizio (accompagnato da una minima forma organizzativa), a nulla rilevando la concreta commissione di altra fattispecie scopo, la quale potrà consistere in qualsivoglia reato previsto nel codice penale, inclusi quelli già analizzati nelle altre Parti Speciali del presente Modello di organizzazione e controllo.

Inoltre, ove dovesse essere realizzato taluno dei reati fine, ciascun correo risponderà anche di quest'ultimo in concorso formale con il delitto associativo potendo, altresì, ricorrere l'istituto del reato continuato.

Il delitto in esame è comunemente definito “plurisoggettivo necessario” differenziandosi, sotto questo profilo, dal concorso eventuale di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p. : il primo necessita della sussistenza di un vincolo associativo stabile che permanga anche dopo la commissione dei reati fine, mentre nel secondo caso manca un requisito siffatto, in quanto il sodalizio criminoso ha natura occasionale, ovvero è destinato a cessare una volta commessa la fattispecie concertata dai correi.

Non è esclusa, invece, la possibilità che si configuri il c.d. “concorso esterno” nel delitto associativo, il quale troverà applicazione ove l'agente, pur non partecipando all'associazione stessa, si limiti a fornire un contributo cosciente, volontario e riconducibile - sotto il profilo causale - ad un apporto concreto volto a favorire le attività e gli scopi del sodalizio.

Il reato ha natura permanente: di conseguenza, con riferimento al momento consumativo, la condotta è destinata a cessare nel momento in cui l'associazione è sciolta (ad es. per decisione dei

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

compartecipi o per l'arresto dei sodali) o, comunque, ove venga meno il numero minimo di consociati richiesto dalla legge.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattasi di delitto a natura dolosa, in relazione al quale si richiede la sussistenza in capo a ciascun sodale, a prescindere dal ruolo specifico ricoperto, della consapevolezza del vincolo associativo permanente e della volontà di contribuire attivamente alla vita dell'organizzazione; si tratta quindi di dolo specifico.

1.2. - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

È punito *“chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone”*.

L'associazione è di tipo mafioso quando *“coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.”*

La pena è aggravata quando l'associazione è armata, ovvero nell'ipotesi in cui *“i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”*.

La sanzione è, altresì, maggiorata quanto *“le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti”* essendo, inoltre, disposta la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il delitto e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il profitto, il prodotto o l'impiego.

In conclusione, la norma in esame stabilisce che *“le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”*

Il delitto in rubrica attiene ad una particolare forma di reato associativo, i cui tratti essenziali sono pressoché identici alla previsione di cui all'art. 416 c.p.

L'unico elemento differenziante, oltre alle ipotesi in cui il delitto *de quo* è aggravato, è da rinvenire nel c.d. metodo mafioso di cui l'associazione si avvale per perseguire i propri fini.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Detto requisito è definito in maniera esaustiva al comma 3 dell'articolo in esame e, in linea generale, deve essere inteso come il carattere tipico del *modus operandi* dell'associazione di stampo mafioso, in assenza del quale ricorrerebbe l'ordinaria previsione di cui all'art. 416 c.p.

In primo luogo, un dato siffatto permette di affermare che l'agire del sodalizio presuppone necessariamente una sua proiezione verso l'esterno della struttura associativa.

Tale premessa comporta che il metodo mafioso non può avere natura occasionale, bensì deve essere radicato nel territorio di riferimento e idoneo, in ragione di un suo continuo e perdurante esercizio, a provocare un conseguente stato di omertà e assoggettamento psicologico nei confronti del destinatario dell'azione delittuosa.

Ciò, quindi, presuppone che, a seguito dell'estrinsecarsi del *modus operandi* dell'associazione, la vittima non abbia un modo diverso di determinare la propria condotta se non nella direzione imposta dai sodali.

In secondo luogo, tale forza intimidatrice, oltre ad essere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti, è diretta, altresì, ad ottenere il controllo di attività economiche, di concessioni o ad accaparrarsi lo svolgimento di appalti o servizi pubblici o, infine, a turbare il libero esercizio del diritto di voto, mediante attività indirizzata a conseguire voti per sé o per altri.

Una volta chiarito che il carattere tipico del reato in esame è il c.d. metodo mafioso, occorre specificare che tale elemento, oltre a differenziare il reato *de quo* dal delitto generale di cui all'art. 416 c.p., qualifica le ulteriori forme di delinquenza organizzata che, pur non rientrando nelle associazioni tipicamente conosciute come la camorra o la 'ndrangheta, sono alle stesse accumulate ove si avvalgano del medesimo *modus operandi* per perseguire i propri scopi illeciti.

Infine, come per il delitto di cui all'art. 416 c.p., è configurabile il concorso esterno nella fattispecie associativa di stampo mafioso.

1.3. - Trattamento sanzionatorio

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di criminalità organizzata di cui agli artt. 416, ultimo comma e 416 *bis* c.p. si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

A seguito dell'accertamento del reato di cui all'articolo 416 c.p., ad esclusione del sesto comma, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Sono comminate, altresì, in ipotesi di condanna per uno dei delitti sopra indicati, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore ad un anno.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati predetti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
--	---	--

2. – Aree a rischio

Da una prima analisi delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati elencati, è emersa l'inapplicabilità alla Società delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 416 comma 6, 416-ter, 630 c.p., 74 D.P.R. n. 309/1990, 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.

Si tratta, infatti, di fattispecie penali da considerare del tutto estranee alle attività di impresa svolta dalla Società, nonché assolutamente contrarie ai valori e principi che ne hanno da sempre ispirato l'agire, rispetto alle quali non è, pertanto, necessario predisporre alcuna misura preventiva o richiamare specifici principi generali di comportamento.

Un discorso in parte differente va fatto per quel che riguarda l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., i cui elementi costitutivi tipici si fondano sulla stabilità del vincolo associativo, desumibile da un certo livello di organizzazione dell'associazione e dal perseguimento di una finalità associativa consistente nella realizzazione di un programma delittuoso generico, di commettere cioè una serie indeterminata di delitti.

Sullo specifico punto, è intervenuta la Suprema Corte circoscrivendo l'operatività dell'art. 24 ter; negando la possibilità di recuperare indirettamente tra i reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 i delitti-scopo del reato associativo; a ragionare diversamente, infatti, *“la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione "aperta", dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.Lgs., art. 6, scomparendone, di fatto, ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione”* (Cassazione penale, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635).

Ebbene, esclusa la possibilità di immaginare nel caso della Società e, più in generale, di ogni impresa lecita, la realizzazione della condotta di costituzione di una associazione a ciò finalizzata, si tratta di vagliare il rischio che la struttura organizzativa societaria sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa; ipotesi che la giurisprudenza spesso riconduce alla figura dell'art. 416 c.p., piuttosto che al mero concorso di persone in più reati.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

In quest'ottica, è evidente come il rischio che ciò accada non sia individuabile *ex ante* da parte della Società, ma si leghi ad un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri, nel caso in cui decidano di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali.

Le misure preventive immaginabili sono legate, in primo luogo, alla diffusione più ampia possibile della filosofia di impresa perseguita dalla Società, ribadendo a chiunque operi al suo interno che:

- il perseguimento di vantaggi per la Società, ottenuti attraverso il compimento di attività penalmente vietate, non è mai consentito;
- la Società adotterà ogni misura, anche radicale, ritenuta utile a garantire immediatamente in quel settore organizzativo la situazione di legalità e trasparenza, nell'ipotesi in cui emerga il fondato sospetto che soggetti operanti nella società siano dediti alla commissione di fatti delittuosi, seppure a vantaggio della Società stessa.

A conclusioni ancor più radicali deve giungersi per quel che riguarda il rischio che sia integrata la fattispecie di associazione di tipo mafioso, in quanto il metodo mafioso che deve contraddistinguere l'associazione di quel tipo, consistente nell'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, risulta del tutto antitetico alle finalità di impresa.

Tuttavia, al solo fine di scongiurare il pur remoto rischio che per la devianza di singoli soggetti operanti all'interno della società, si possano in qualche modo agevolare dall'esterno, mediante il perfezionamento di rapporti contrattuali, organizzazioni di tipo mafioso, si è ritenuto utile richiamare i principi di base e le regole della libera concorrenza - che hanno, peraltro, ispirato da sempre la filosofia di impresa della Società - per esigerne il rispetto.

Tenuto conto dell'attività principalmente svolta dalla Società, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- Promozione, costituzione o partecipazione ad una associazione, anche di stampo mafioso, finalizzata al compimento di delitti

- **Area a rischio e processi aziendali coinvolti:** Gestione societaria; Selezione del personale e comunicazione interna; Rapporti con soggetti pubblici; Appalti; Selezione del personale; Sponsorizzazioni; Erogazioni liberali; Cessioni di cespiti; Gestione delle risorse finanziarie; Vendite; Rapporti contrattuali; Controllo operativo ambiente; Acquisti infragruppo; Vendite infragruppo;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Procedure per l'individuazione dei partners con cui la Società decida di intrattenere rapporti professionali per lo svolgimento della sua attività; Gestione della clientela, con particolare riferimento all'accreditamento della stessa.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- promozione, costituzione o partecipazione ad una associazione finalizzata al compimento di delitti con soggetti esterni all'azienda (artt. 416 e 416-bis c.p. anche come reato transnazionale ex art. 10, L. 146/06) quali, ad esempio, quelli compresi nell'ambito di applicazione del Modello, anche eventualmente remunerando mediante alterazione dei compensi le prestazioni dei soggetti interni che promuovono, costituiscono o partecipano all'associazione.

- **Area a rischio:** gestione societaria, rapporti con soggetti pubblici, appalti, selezione del personale, sponsorizzazioni, erogazioni liberali, cessioni di cespiti, gestione delle risorse finanziarie, vendite, controllo operativo ambiente.

Processi aziendali coinvolti: Governo societario; Rapporti con i soggetti pubblici; Comunicazione esterna e marketing; Gestione erogazioni liberali; Approvvigionamento; Vendite; Gestione risorse umane; Gestione delle risorse finanziarie; Gestione di impianti e infrastrutture; Controllo operativo per la sicurezza e l'ambiente; Preparazione e risposta alle emergenze (cop).

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- partecipazione, promozione, direzione di una organizzazione di stampo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p., anche come reato transnazionale ex art. 10, l. 146/06) al fine, ad esempio, di agevolare lo svolgimento di attività in aree ove il fenomeno mafioso è particolarmente radicato, come nel territorio ove la società opera.

- **Area a rischio:** rapporti con soggetti pubblici, appalti, selezione del personale, sponsorizzazioni, erogazioni liberali, cessioni di cespiti, gestione delle risorse finanziarie.

Processi aziendali coinvolti: Governo societario; Approvvigionamento; Vendite; Gestione risorse umane; Rapporti con i soggetti pubblici; Comunicazione esterna e marketing; Gestione erogazioni liberali; Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Gestione di impianti e infrastrutture.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- ottenimento di promesse di voti in occasione di consultazioni elettorali (416-ter c.p.) al fine, ad esempio, di facilitare i rapporti con soggetti politici che possano favorire l'attività aziendale, ottenendo promesse di voti mediante dazioni strumentali nell'ambito di appalti, assunzioni, sponsorizzazioni, erogazioni liberali.

- Associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere i delitti previsti nel Titolo VI-bis c.p. (delitti contro l'ambiente)

- **Area a rischio:** gestione societaria; rapporti con soggetti pubblici; appalti; selezione del personale; sponsorizzazioni; erogazioni liberali; cessioni di cespiti; gestione delle risorse finanziarie; vendite; rapporti contrattuali; controllo operativo ambiente.

Processi aziendali coinvolti: Direzione; Governo societario; Approvvigionamento; Vendite; Comunicazione esterna e marketing; Gestione erogazioni liberali; Gestione dei servizi legali; Direzione.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- promozione, costituzione o partecipazione ad una associazione per delinquere o di stampo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p. - anche come reato transnazionale ex art. 10, L. 146/06) al fine di commettere i delitti previsti nel Titolo VI-bis c.p. (delitti contro l'ambiente), ad esempio, utilizzando la struttura societaria già esistente ed i rapporti in essere con fornitori e trasportatori per la commissione dei delitti ambientali e, in particolare, quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Poiché i delitti di criminalità organizzata possono essere finalizzati anche alla commissione dei reati già analizzati nelle singole Parti Speciali, si ritiene opportuno specificare che le aree a rischio sopra menzionate andranno integrate con le altre precedentemente individuate in relazione a ciascuna fattispecie oggetto di trattazione nelle altre Parti Speciali del presente Modello.

Tale precisazione si ritiene necessaria per ragioni strettamente legate alla formazione di un Modello quanto più efficace e in linea con il dettato normativo del Decreto.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Società, in virtù

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'Organismo di Vigilanza.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
--	---	--

3. – Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati oggetto di analisi, dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto, ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari del Modello (compresi i soggetti esterni alla Società), nonché a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede e in quelle delle altre Parti Speciali.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza.

È fatto espresso divieto a tutti i destinatari e collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata.

Nello specifico, in relazione alle procedure per la selezione del personale e di scelta di eventuali partners e/o fornitori, i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:

- professionalità rispetto all'incarico o le mansioni da ricoprire;
- parità di trattamento;
- esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa.

Con riferimento alla gestione di rapporti economici con i fornitori, ai vettori e/o altri partners esterni è imposto di:

- procedere alla creazione di flussi finanziari tracciabili;
- utilizzare specifici conti correnti bancari e/o postali da destinare a dette attività e/o rapporti, i cui estremi e le relative regole di gestione e tracciabilità dovranno essere inserite in apposite clausole contrattuali da far sottoscrivere ai relativi fornitori e/o partners;
- imporre, quale unico metodo di pagamento, lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché qualsiasi altro metodo che assicuri la piena tracciabilità.

Con lo scopo di evitare il rischio di infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività di impresa, sono, altresì, imposte specifiche regole di comportamento a carico dei componenti degli organi di gestione e controllo della Società.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

In particolare, coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate, sono:

- obbligati a non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello e, inoltre, devono tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria;
- ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, devono avvertire le Autorità competenti e, ove le circostanze lo richiedano, depositare denuncia o querela.

Sottostanno agli obblighi di cui ai precedenti punti anche i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, si intendono qui richiamati i precetti comportamentali adottati nelle altre Parti Speciali del Modello, in ragione del pericolo di commistione delle fattispecie di reato trattate, unitamente al fenomeno della criminalità organizzata.

Infine, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate e ad integrazione dei comportamenti sopra elencati.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.

Via G. Alessi, 2, 20020 Lainate (MI)

Capitale Sociale: sottoscritto € 23.000.000,00, i.v.

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano n. 10223350157

R.E.A. MI n° 1835460

Codice Fiscale n. 10223350157 e Partita IVA n. 01050700796

**Impianto di produzione di energia elettrica
da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti)**

sito in

Contrada Paglia s.n., 71043 Manfredonia (FG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. n. 231, 8 giugno 2001**

PARTE SPECIALE F
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E
AUTORICICLAGGIO
(Art. 25 octies)

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1. - I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1.1. - Ricettazione (art. 648 c.p.)

1.2. - Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

1.3. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

1.4. La nuova fattispecie di “autoriciclaggio”

1.2 - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all’art. 25 *octies* del Decreto.

2. - Aree a rischio

3. - Destinatari della Parte Speciale

4. - Principi generali di comportamento

5. - Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1. - I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. In particolare, l'art. 64 prevede l'abrogazione del Capo I del d.l. n. 143/1991 (convertito in l. n. 197/1991), ad eccezione degli artt. 5, commi 14 e 15, 10 e 13, che ha dato attuazione alla I direttiva antiriciclaggio (1991/308/CE), nonché l'integrale abrogazione del D.Lgs. n. 56/2004, che ha dato attuazione alla II direttiva antiriciclaggio (2001/97/CE). Per quanto riguarda il coordinamento tra il D. Lgs.231/2007 e i precedenti provvedimenti in materia di antiriciclaggio, si rinvia alle precisazioni contenute nella nota emanata in data 19 dicembre 2007 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Guardia di Finanza.

L'art. 25-*octies* (introdotto dall'art. 63, comma 3 del D.lgs.231/2007) estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio - artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648 ter.¹ del C.P.- con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, c. 2, per una durata non superiore a due anni.

L'art. 64, c. 1, lett. f), inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter C.P.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

¹ Il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1. c.p. è stato introdotto dall'art. 3, comma 3, l. 15 dicembre 2014, n. 186.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di capitali illeciti, nonché per la nuova fattispecie di autoriciclaggio anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati agli artt. 10, c. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto - che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal D.Lgs. n. 56/04: professionisti; revisori contabili; altri soggetti.

Nell'ambito di tale ultima categoria rientrano, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge (es. recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l'impiego di guardie giurate, agenzie di affari in mediazione immobiliare, case da gioco, commercio di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o galleria d'arte, ecc.). Nei loro confronti trovano applicazione, sia gli obblighi di cui al citato decreto n. 231/2007, nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto, sia le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. "non finanziari" dal decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, cui si rinvia per approfondimenti.

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati penali cd. "reati-ostacolo", tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti.

A tal proposito, merita di essere considerato l'art. 52 del decreto che obbliga i diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'Organismo di Vigilanza, esistenti negli enti destinatari della disciplina a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia).

La lettera della norma potrebbe far ritenere sussistente in capo a tutti i suddetti organi una posizione di garanzia ex art. 40, c. 2, c.p. finalizzata all'impedimento dei reati in commento.

Una corretta e coerente interpretazione dovrebbe invece tenere in debito conto i differenti poteri/doveri assegnati ai diversi organi di controllo, sia dalla normativa in questione che dalle disposizioni generali dell'ordinamento (*in primis*, il codice civile). Mentre per alcuni dei suddetti organi di controllo sembrerebbe sussistere una tale posizione di garanzia - si pensi al collegio sindacale - sulla base delle disposizioni civilistiche (cfr. art. 2403 C.C.), con specifico riferimento all'Organismo di Vigilanza una simile responsabilità appare del tutto incompatibile con la natura dei poteri/doveri ad esso originariamente attribuiti dalla legge.

Pertanto, dovrebbe prevalere un'interpretazione sistematica della norma che limiti il dovere di vigilanza di cui al c. 1 dell'art. 52 e le relative responsabilità all'adempimento degli obblighi informativi previsti dal c. 2 della medesima disposizione.

In altri termini, l'adempimento dei doveri di informazione a fini di anticiclaggio deve essere commisurato ai concreti poteri di vigilanza spettanti a ciascuno degli organi di controllo contemplati dal comma 1 dell'art. 52, nell'ambito dell'ente di appartenenza che sia destinatario della normativa.

Ne deriva, che il dovere di informativa dell'Organismo di Vigilanza non può che essere parametrato alla funzione, prevista dall'art. 6, c. 1, lett. b) del decreto 231, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e, con specifico riferimento all'anticiclaggio, di comunicare quelle violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia (es. su segnalazione di dipendenti o altri organi dell'ente). Tale ultima previsione risulta, d'altra parte, coerente con gli obblighi di informazione stabiliti dalla legge nei confronti dell'Organismo medesimo allo scopo di migliorare l'attività di pianificazione dei controlli e di vigilanza sul modello da parte di quest'ultimo (art. 6, c. 2, lett. d).

Tale chiave di lettura, senza riconoscere una posizione di garanzia, in assenza di effettivi poteri impeditivi dell'Organismo di Vigilanza rispetto alle fattispecie di reato in esame, viene completata dalla sanzione penale della reclusione fino a 1 anno e della multa da 100 a 1000 euro in caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi informativi (art. 55, c. 5).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Vale la pena sottolineare che quello in esame è l'unico caso in cui il legislatore abbia espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell'ODV (reato omissivo proprio), peraltro a seguito del riconoscimento di una atipica attività a rilevanza esterna dello stesso.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc.. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p, siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

La responsabilità diretta dell'ente è collegata alla commissione dei reati elencati dall'art. 10 Legge 146/2006, richiamato nell'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001 quando tali reati abbiano altresì la natura di reati transnazionali.

Prima di esaminare i reati di cui all'art. 10 (che vanno dall'associazione per delinquere al riciclaggio, dai reati concernenti il traffico di migranti a quelli di intralcio della giustizia), è preliminare individuare la nozione di reato transnazionale, poiché soltanto se caratterizzati in tale peculiare modo, i reati in discorso possono costituire il presupposto per la responsabilità diretta dell'ente.

La nozione di reato transnazionale (mai presente prima della Legge 146/06 nel nostro ordinamento) è dettata in via tassativa dall'art. 3 Legge cit. secondo cui: “*ai fini della presente legge*

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

1. sia commesso in più di uno Stato;
2. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
4. ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Necessario per un quadro non approssimato della definizione di reato transnazionale anche il disposto dell'art. 4 Legge 146/2006, che contempla una circostanza aggravante *“per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”*.

La nozione di reato transnazionale dipende, dunque, dal concorrere di tre requisiti dettati dal primo comma dell'art. 3: due di essi (indicati nella prima parte del primo comma) attengono rispettivamente alla gravità del reato (reclusione 1 – edittale – non inferiore nel massimo a quattro anni) e a una componente soggettiva (*“qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”*); il terzo requisito (definito in dottrina *“transnazionalità in senso stretto”*) è integrato, alternativamente, da uno dei caratteri definiti nelle lettere da a) a d) del medesimo primo comma.

L'impiego dei termini *“coinvolto”* e *“implicato”* nel primo comma dell'art. 3, soprattutto se lo si compara con l'uso della formula *“nella commissione dei quali [reati] abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”*, suggerisce, di fronte allo scadente tecnicismo della redazione delle norme, un'interpretazione nella quale il valore da attribuire al termine definitorio *“coinvolto”* (così come a *“implicato”*) allude a una situazione che non realizza la fattispecie di concorso di persone nel reato e neppure quella di favoreggiamento reale o personale, bensì a un contesto nel quale il vantaggio, il profitto, l'utilità, l'interesse del fatto di reato si riverberano a favore del gruppo criminale organizzato. Siffatta lettura permette, infatti, di mantenere distinto il criterio adottato con riguardo all'aggravante, dove il *“contributo alla commissione”* del reato sembra designare una situazione nella quale uno dei partecipi al gruppo criminale organizzato ha posto in essere almeno una frazione della condotta tipica del reato medesimo.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Combinando questi parametri con quelli indicati dall'art. 10 Legge 146/2006 (disposizione che, come detto, stabilisce la responsabilità diretta dell'ente), si deve ritenere che la responsabilità diretta dell'ente trova il suo presupposto nella circostanza che un soggetto dell'ente abbia commesso uno dei reati indicati dall'art. 10 (ad esempio il riciclaggio) quando tale reato abbia il carattere della transnazionalità come definita dall'art. 3 Legge cit.: in altri e più specifici termini che il reato di riciclaggio abbia un riverbero a favore del gruppo organizzato criminale e che il reato sia stato commesso in uno dei contesti alternativi indicati nelle lettere da a) a d) dell'art. 3 c..1 Legge 146/2006, ferma restando la necessaria consapevolezza (anche nella forma della eventualità) da parte dell'esponente dell'ente del carattere transnazionale del fatto.

1.1. - Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dalle ipotesi di concorso di persone nel reato, è punito *“chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”*.

È comminata una pena ridotta ove il fatto sia di particolare tenuità, nonché la norma specifica che quanto stabilito dal predetto articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui *“l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità”*.

Oltre alle condotte materiali tipizzate e descritte consistenti nell'acquisto, la ricezione o l'occultamento dei beni di provenienza delittuosa, la norma persegue anche la mera mediazione dell'agente indipendentemente dal raggiungimento dello scopo.

È richiesto in capo al soggetto attivo lo specifico scopo di trarre, dalla consumazione del reato, una qualsivoglia forma di profitto, tendenzialmente di natura economica, per sé o per terzi.

Oggetto del materiale della ricettazione può essere il denaro o ogni altra cosa, mobile o immobile.

1.2. - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Il delitto sanziona, fuori dalle ipotesi di concorso di persone nel reato, *“chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

La pena è aggravata se il fatto è commesso durante l'esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il reato presupposto prevede la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Trova, altresì, applicazione il medesimo precetto stabilito per il delitto di ricettazione, ovvero la punibilità per riciclaggio non è esclusa se *“l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità”*.

Tutte le condotte tipizzate hanno un requisito comune perché devono essere realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto; la prova dell'idoneità delle condotte a raggiungere lo scopo, trattandosi di un reato di mera condotta e non di evento, è sufficiente per integrare il delitto in esame senza dovere accertare l'effettiva dissimulazione.

1.3. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Fuori dalle ipotesi di concorso di persone nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., è punito *“chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”*.

La pena prevista per detto reato è aumentata o diminuita nelle medesime ipotesi di cui all'art. 648-bis c.p., nonché si applica il disposto di cui all'art. 648, ultimo comma, c.p. ovvero la punibilità per il reato di impiego di denaro, beni o altra utilità di illecita provenienza anche qualora *“l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità”*.

Con riferimento al reato di riciclaggio, sussiste tra le due fattispecie un rapporto di specialità, in ragione del quale non solo il delitto ex art. 648-ter si applica in via sussidiaria rispetto a quello di riciclaggio, ma soprattutto si differenzia in relazione alla volontà dell'agente di perseguire lo scopo di occultare la provenienza delittuosa tramite il reimpiego dei proventi illeciti in una lecita attività.

Questa figura di reato costituisce l'ultima fase di un “ciclo criminoso” e consiste nell'impiego dei proventi di origine delittuosi esclusivamente in attività (e, quindi, non in singoli affari) economiche o finanziarie (ovvero per la produzione e la circolazione di beni o servizi o la circolazione di denaro o di valori mobiliari purché non sia prevalente l'aspetto intellettuale).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1.4. Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

L'art. 648-ter1, introdotto dall'art. 3, comma 3, della L. 15 dicembre 2014, n. 186, recita: “*si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”.

La condotta di “*impiego*” consiste nella re-immissione del provento delittuoso nel circuito economico, mentre il “*trasferimento*” e la “*sostituzione*” alludono a comportamenti che causino un mutamento della titolarità del bene o che ne determinino un utilizzo non più personale.

L'oggetto materiale è costituito dal denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Al quarto comma viene prevista una causa di non punibilità allorché l'agente destini il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto “*alla mera utilizzazione o al godimento personale*”.

La norma, inoltre, prevede una diversificazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla gravità del fatto. In particolare:

- ai sensi del secondo comma, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro se il denaro, i beni e le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;
- ai sensi del terzo comma, si applica in ogni caso, e dunque anche nell'ipotesi da ultimo citata, la pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., o con la finalità di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo art. 416-bis c.p.;
- ai sensi del quinto comma, la pena è aumentata se i fatti sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, finanziaria o altra attività professionale;
- ai sensi del sesto comma, la pena è diminuita fino alla metà se il colpevole si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni provenienti da reato;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Anche per il reato in questione, come già per il riciclaggio e il reimpiego, si applica il disposto di cui all'art. 648, ultimo comma, c.p.: la condotta è punibile anche qualora *“l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità”*.

1.5. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 octies del Decreto.

Con riferimento ai delitti sopra analizzati, ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente, sono comminate in suo confronto le seguenti sanzioni:

- in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648 ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote;
- nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- nei casi di condanna per uno dei delitti in esame si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto² per una durata non superiore a due anni.

² Cfr. si rinvia al paragrafo 1.3 della Parte Generale del Modello, dedicato alle sanzioni interdittive a carico dell'Ente conseguenti all'accertamento dell'illecito.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

2. - Aree a rischio

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con: persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. “Liste Paesi” e/o con persone fisiche o giuridiche collegate reati di criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita riportati nelle c.d. “Liste Nominative”, entrambe rinvenibili nel sito internet dell’Ufficio italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati o da soggetti a rischio reati di cui alla presente Parte speciale.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell’ambito di attività di approvvigionamento o attività di *merger & acquisition* internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso Paesi esteri.

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- **Area a rischio:** gestione finanziaria, vendite

Processo aziendale coinvolto: Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Vendite e Governo societario.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- acquisto, ricezione, occultamento di denaro proveniente da un qualsiasi delitto. Sostituzione o trasferimento di denaro proveniente da delitto non colposo o comunque dissimulazione dell’origine delittuosa, anche intromettendosi in tali condotte quando realizzate da terzi, esterni o interni all’azienda, ad esempio, ricevendo per iniziative aziendali pagamenti o finanziamenti di origine delittuosa, occultandone l’origine (tale occultamento può avvenire anche mediante operazioni fra società dello stesso gruppo o mediante la creazione di società strumentali a tale occultamento.

- **Area a rischio:** Effettuazione di operazioni societarie, vendite, gestione incassi clienti, cessione cespiti

Processo aziendale coinvolto: Governo societario; Vendite; Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Gestione di impianti e infrastrutture

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- cessione di beni o altre utilità in cambio di denaro proveniente da un qualsiasi delitto (ad esempio, cedendo beni in cambio di denaro proveniente da un delitto)

- **Area a rischio:** risarcimenti danni e accordi transattivi, gestione retribuzioni, approvvigionamenti e gestione pagamenti

Processo aziendale coinvolto: Gestione dei servizi legali; Approvvigionamento; Gestione risorse umane; Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- predisposizione ed effettuazione di pagamenti indebiti a scopo di ricettazione (ad esempio, mediante risarcimenti di danni non effettivi a scopo di ricettazione, pagamenti indebiti al personale o ai fornitori, ecc.).

- **Area a rischio:** risarcimenti danni e accordi transattivi, gestione retribuzioni, approvvigionamenti e gestione pagamenti.

Processo aziendale coinvolto: Gestione dei servizi legali; Approvvigionamento; Gestione risorse umane; Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- predisposizione ed effettuazione di pagamenti indebiti a scopo di ricettazione (ad esempio, mediante risarcimenti di danni non effettivi a scopo di ricettazione, pagamenti indebiti al personale o ai fornitori, ecc).

- **Area a rischio:** approvvigionamenti, gestione pagamenti fornitori.

Processo aziendale coinvolto: Gestione dei servizi legali; Approvvigionamento; Gestione risorse umane; Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- acquisto, ricezione, occultamento di cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche intromettendosi in tali condotte quando realizzate da terzi esterni o interni all'azienda (ad esempio

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

acquistando proprietà o materiali di provenienza illecita per la realizzazione degli impianti). Si evidenzia che per la dazione dei corrispettivi dell'acquisto di cose provenienti da delitto possono essere utilizzati i meccanismi analizzati sopra in relazione alle dazioni con finalità corruttive considerando, ad esempio, veicoli strumentali quali le sponsorizzazioni fittizie, investimenti strumentali, ecc. Si rinvia pertanto all'analisi delle modalità di dazione effettuata nel gruppo.

- **Area a rischio**: operazioni societarie

Processo aziendale coinvolto: Governo societario.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- cessione, acquisto, ricezione, occultamento di società provenienti da un qualsiasi delitto, anche intromettendosi in tali condotte quando realizzate da terzi esterni o interni all'azienda (ad esempio, acquistando quote di società i cui iter di sviluppo e/o autorizzativi siano stati realizzati anche commettendo delitti).

2.1. – Alcune osservazioni in tema di autoriciclaggio

La recente introduzione nel nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto sanzionati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 estende le aree di responsabilità amministrativa per gli enti.

La struttura della norma è tale che ingenerare dubbi interpretativi che si riflettono sulla portata degli adempimenti da realizzare per garantire l'adeguatezza del Modello rispetto al reato in questione.

Il problema si pone con riferimento alla necessità (o meno) di considerare, tra i reati idonei a configurare la responsabilità dell'ente ex Decreto 231, non solo l'autoriciclaggio, quale figura criminosa determinata ed esclusiva, ma anche i reati presupposto dell'autoriciclaggio, ovvero quei reati - il cui ambito è evidentemente indeterminato - dalla cui commissione provengono i beni oggetto delle condotte di autoriciclaggio.

L'intento del legislatore, fin dall'adozione originaria del D. Lgs. n. 231/2001, è stato quello di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reati con riferimento ad un catalogo determinato di fattispecie criminose, incrementato di volta in volta attraverso i successivi interventi legislativi. Ciò in ossequio al principio di tassatività.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Un problema di analoga natura si è posto con riferimento alle fattispecie di reati associativi (inclusi nel catalogo dei reati 231 dall'art. 24-ter), anch'essi, a causa della loro struttura "aperta", idonei ad allargare il campo ad altre fattispecie criminose (i c.d. "reati scopo").

Sul punto (come rilevato nella Parte Speciale del presente Modello relativa ai reati associativi) è intervenuta la Corte di Cassazione circoscrivendo l'operatività dell'art. 24-ter nel senso di negare la possibilità di attrarre indirettamente alla responsabilità ex 231 i delitti-scopo del reato associativo; a ragionare diversamente, infatti, *"la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione 'aperta', dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.Lgs., art. 6, scomprendone, di fatto, ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione"* (Cassazione penale, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635).

Pertanto, se pure, in ossequio al principio di tassatività non può pretendersi che la Società sia costretta ad adottare nel Modello contromisure idonee ad impedire od ostacolare la commissione di un numero indiscriminato di reati, nondimeno, nell'ottica - che ispira la disciplina introdotta dal Decreto 231 - di prevenzione delle condotte criminali che trovano occasione di realizzarsi nell'ambito di attività delle persone giuridiche, si ritiene che la funzione del Modello di organizzazione e di gestione possa utilmente essere rivolta anche alla prevenzione di taluni reati presupposto dell'autoriciclaggio.

L'introduzione dei reati di riciclaggio nel catalogo dei reati 231 è sintomatica della volontà del legislatore di neutralizzare gli sviluppi economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo evitando che le condotte di riciclaggio o reimpiego dei beni derivanti da reato possano essere svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.

Con l'inserimento nel decreto della nuova fattispecie di autoriciclaggio si è inteso rivolgere l'attenzione ai fenomeni criminosi nei quali i reati presupposto delle condotte di riciclaggio o reimpiego siano, per così dire, "endogeni" allo stesso ente, ovvero compiuti - nell'interesse o a vantaggio dell'ente - da quelle stesse persone fisiche che si renderanno responsabili - sempre,

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

naturalmente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente - delle condotte di autoriciclaggio incriminate dall'art. 648-ter1.

Compiendo un'analisi dell'attività della Società e delle possibili criticità emergenti nella descritta ottica di individuazione e perimetrazione delle ulteriori aree di rischio derivanti dall'introduzione del delitto di autoriciclaggio, l'attenzione deve essere rivolta primariamente ai reati tributari, fattispecie criminose che il legislatore non ha ritenuto, fino ad oggi, di includere tra i reati fonte di responsabilità dell'ente ex Decreto 231 e che tuttavia presentano i più concreti rischi di verifica.

Di seguito si indicano le aree a rischio individuate nella realtà aziendale della Società:

- **Area a rischio: tutte le attività aziendali sono potenzialmente esposte al rischio in esame**
Processo aziendale coinvolto: tutti i processi coinvolti.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche o finanziarie o imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (art. 648-ter1 c.p.);

- trasferimento su conto *off shore* di somme derivanti da violazioni delle norme tributarie penalmente rilevanti, come false fatturazioni, frodi fiscali, omesso versamento IVA ecc.;

- acquisto tramite soggetti fiduciari di strumenti finanziari;

- trasferimento delle provviste su conti correnti intestati ad altri soggetti con causale non veritiera;

- sostituzione, trasferimento o impiego, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista, del profitto illecito derivante da delitti non colposi, come ad esempio il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti o quello di combustione illecita di rifiuti;

- Impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ad esempio gestendo impianti i cui iter di sviluppo e/o autorizzativi siano stati realizzati anche commettendo delitti, o utilizzando beni (quali materiali da costruzione, ecc.) di origine delittuosa.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

3. - Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che, quindi, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

4. - Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata, transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Ai Collaboratori esterni e ai Partners deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

La presente Parte Speciale dispone a carico degli Esponenti aziendali, dei Collaboratori esterni e dei Partners e parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta.

E' fatto espresso **divieto** a carico dei predetti Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati di criminalità organizzata transnazionale ricettazione riciclaggio impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;

Con particolare riferimento al reato di autoriciclaggio, nella prospettiva di rendere il Modello il più possibile adeguato ad assolvere la propria funzione di prevenzione, si ritiene che i principi di comportamento sopra indicati con riferimento ai rischi di verifica dei reati di riciclaggio (principi di comportamento senz'altro idonei a dispiegare efficacia anche nei confronti dei rischi di verifica del reato di autoriciclaggio) debbano essere integrati con ulteriori presidi organizzativi e gestori, indirizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati tributari commessi da esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della Società. Ciò, dunque, con la finalità indiretta di evitare il rischio che il denaro, i beni o le altre attività derivanti dalla commissione di reati tributari compiuti da esponenti aziendali (apicali o sottoposti all'altrui vigilanza) possa dar luogo alla

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

realizzazione delle condotte di riciclaggio o reimpiego da parte degli stessi soggetti che hanno commesso o concorso a commettere i reati presupposti.

Con riferimento ai reati tributari in materia di dichiarazioni (D. Lgs. n. 74/2000, titolo II, capo I) occorrerà fare riferimento ai principi di comportamento previsti nella Parte Speciale del Modello dedicata ai reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto, con particolare riferimento alle norme di condotta riguardanti la redazione delle scritture contabili, dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali. E' evidente, infatti, la stretta interdipendenza esistente tra la corretta rappresentazione contabile dei fatti di gestione e la veridicità e fedeltà delle dichiarazioni fiscali.

Le stesse norme comportamentali elencate nella Parte Speciale relativa ai reati societari potranno risultare efficaci in funzione preventiva anche con riferimento al rischio di verifica dei reati attinenti l'emissione e la tenuta della documentazione fiscale (artt. 8, 9 e 10 D. Lgs. n. 74/2000). Tali presidi possono utilmente essere integrati, con specifico riferimento al reato di emissione e di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con le norme di comportamento previste nella Parte Speciale del Modello per i reati di corruzione di cui all'art. 25 del Decreto. Ciò con riferimento al rischio che le condotte corruttive ivi descritte possano estrinsecarsi attraverso il ricorso a false fatturazioni.

Con riferimento ai reati di omesso pagamento di imposte (artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 D. Lgs. n. 74/2000) i principi di comportamento da osservare saranno da individuare tra quelli, contenuti nella Parte Speciale relativa ai reati societari, posti a presidio del rispetto delle scadenze contabili e dei rapporti con gli istituti di credito.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

5. - Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza:

1. verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, Collaboratori esterni e Partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);

2. verifica che Fornitori, Clienti e *Partner* non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora tali soggetti siano in alcun modo collegati ad uno di tali paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, sentito l'ODV;

3. effettuazione di specifici e periodici controlli nei rapporti instaurati con soggetti esterni all'Azienda (Fornitori, Clienti o *Partner*) allorché la sede legale della società controparte sia stabilita in paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI), nonché in presenza di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;

4. verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

5. controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

6. verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

7. previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
8. verifica dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
9. verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*);
10. verifica sul livello di adeguamento delle Società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
11. eventuale adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.

Via G. Alessi, 2, 20020 Lainate (MI)

Capitale Sociale: sottoscritto € 23.000.000,00, i.v.

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano n. 10223350157

R.E.A. MI n° 1835460

Codice Fiscale n. 10223350157 e Partita IVA n. 01050700796

**Impianto di produzione di energia elettrica
da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti)
sito in**

Contrada Paglia s.n., 71043 Manfredonia (FG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. n. 231, 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE G
REATI DI OMICIDIO COLPOSO
E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME
(Art. 25 septies)**

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

Premessa

1. – I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

- 1.1. - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- 1.2. - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- 1.3. - Finalità della Parte Speciale

2. – Aree a rischio

3. – Destinatari della parte Speciale

4. – Protocolli Procedurali in tema di sicurezza e salute sul lavoro

- 4.1. - Il Documento di Valutazione dei Rischi
- 4.2. - Piano per la gestione delle emergenze (art. 43, comma 1, lett. d, D. Lgs. n.81/08)
- 4.3. - Verbali della Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
- 4.4. - Altri incarichi di vigilanza

5. – Compiti dell’Organismo di Vigilanza

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Premessa

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso la Società finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

La Società è infatti costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.

La Società in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza su tutti i luoghi di lavoro in cui si trova ad operare;
- a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- a coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i loro responsabili per la sicurezza;
- a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
- a definire e diffondere all'interno dell'azienda gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1. - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 l'art. 25 *septies*, in seguito sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'intervento normativo è particolarmente rilevante, perché ha previsto per la prima volta la **responsabilità degli enti per reati di natura colposa**¹.

Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un **interesse o vantaggio per l'ente**.

Il criterio dell'"interesse" risulta, tuttavia, incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto ad essi una finalizzazione soggettiva dell'azione.

Pertanto, nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-*septies*, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

Altro profilo problematico risiede nel mancato coordinamento della nuova normativa con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del modello organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa. A tal proposito, l'*impasse* si potrebbe superare facendo ricorso ad una interpretazione che tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, permetta di prescindere da tale prova o, quantomeno di disancorare il concetto di "elusione fraudolenta" dalle tipiche fattispecie proprie del Codice Penale e di assumerlo in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose".

Questa interpretazione si fonda sui seguenti presupposti.

a) Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme

¹ Impostazione successivamente seguita anche in tema di reati ambientali.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

antifortunistiche.

b) In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

c) Nella previsione del codice penale, le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 c.p. sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antifortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

d) Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

e) L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole. Infatti, oltre alle D.Lgs. n. 81/2008 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antifortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Bisogna specificare, però, che tale norma non può intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. Civ., sez. lav., n. 3740/ 1995).

Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antifortunistica (D. Lgs. n. 81/2008), appare coerente concludere che:

- ***l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;***

- conseguentemente l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla ***mancata adozione di tutte le misure di tutela (come***

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

specificato dall'art.15 del D. Lgs. n. 81/08), alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex D. Lgs. n. 81/08), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

f) A specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giovare la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.

g) Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale **obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).**

h) **Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex D.Lgs. n.81/08), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.** La giurisprudenza prevede, infatti, una interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente, **rimangono fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd. rischio elettivo,** ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

Il quadro sopra esposto, sia pure in termini di estrema sintesi, riferito alla complessità dei presupposti formali e sostanziali della responsabilità del datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche, consente di concludere che di fatto, con l'entrata in vigore della L. n.123/2007, ogni azienda che registri una consistente frequenza di infortuni gravi, dovrebbe considerare inaccettabile il "rischio" di incorrere, oltre che nelle responsabilità di matrice civile e penale tipiche della materia, anche nelle ulteriori sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001, per il fatto di non aver predisposto ed efficacemente attuato un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Come specificato nelle Linee Guida Confindustria 2014, la soglia concettuale di accettabilità del rischio-reato, agli effetti esimenti del decreto 231, va diversamente modulata in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi, infatti, appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente. In queste ipotesi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento ai profili di rilevanza *ex lege* n. 123/2007 e successive modifiche, il Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, potrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo (v. sopra) e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL). Se tale Sistema di gestione è adottato conformemente agli standard OHSAS 18001 o UNI INAIL il Modello è, peraltro, assistito dalla presunzione di conformità di cui all' art. 30, comma 5, d.lgs. 81/2008.

Da qui l'opportunità che l'azienda ponga in essere azioni mirate volte garantire la suddetta integrazione ed in particolare:

- **effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva presa in considerazione;**
- **attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne** adottate nell'ambito del SGSL ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

rischi di commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001 (che non coincidono integralmente con quelli infortunistici); a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili quanto costose duplicazioni, nell'ottica dell'adozione di un Sistema integrato;

- valutazione ed individuazione dei **raccordi tra i vari soggetti** coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 da un lato, e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro dall'altro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo che, come specificato dalle Linee Guida Confindustria 2014, tenga in considerazione tutti i livelli di presidio, segnatamente: il controllo di primo livello effettuato "in linea" dal personale direttamente coinvolto nell'attività in posizioni di responsabilità (dirigenti e preposti) e dal lavoratore stesso in sede di autocontrollo; il controllo di secondo livello effettuato dalle funzioni aziendali competenti in materia come il RSPP e/o il responsabile del SGSL laddove diverso; il controllo di terzo livello, effettuato dalla funzione Internal Audit di Gruppo oppure dall'Organismo di Vigilanza.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 *septies* del Decreto.

1.1. - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

1.2. - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi *malattia* consistente in una *alterazione – anatomica o funzionale – dell’organismo*. In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell’attività funzionale psichica. Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni comportamenti ai danni del lavoratore protratti nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. *mobbing*).

L’affermazione della responsabilità amministrativa dell’ente porterà all’applicazione di sanzioni che si situano su tre diversi livelli di gravità:

- nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall’art. 55 comma 2 del testo unico sulla sicurezza del lavoro (consistenti, sommariamente, nell’omessa redazione o nell’inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; le sanzioni interdittive vanno da un minimo di durata di tre mesi a un massimo di un anno;
- nel caso di omicidio colposo determinato da altre violazioni di norme antinfortunistiche, la sanzione pecuniaria va da 250 a 500 quote; quelle interdittive da tre mesi ad un anno;
- nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

In tutti i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell’azienda all’adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell’ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l’omessa adozione o rispetto della prescrizione e l’evento lesivo. Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può mancare nell’ipotesi in cui l’infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l’evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità va, invece, esclusa pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex D.lgs. 81/08 – ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto. Pertanto, sull'imprenditore grava l'obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l'esercizio dell'attività o l'uso delle attrezzature idonee a determinare la situazione di pericolo. Sull'imprenditore grava, inoltre, un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

1.3. – Finalità della Parte Speciale

I delitti di cui alla presente Parte Speciale non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, nessuno vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente parte speciale deve quindi prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino **all'assunzione di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.**

La presente parte speciale persegue, quindi, quattro differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza:

- 1) definire la **struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;**

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

2) dettare **principi di condotta generali**, per tutti i destinatari della parte speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro per tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico;

3) favorire tutte le attività relative alla **continuativa valutazione dei rischi** intrinseci nell'attività aziendale;

4) favorire le attività volte al costante **adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti** della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, anche con riferimento alle novità legislative.

In particolare, nel perseguire le dette finalità e nel dettare i principi della presente parte speciale, la Società si propone di indirizzare all'adempimento degli obblighi giuridici in relazione:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello indica, inoltre, l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica;

Il proposito della Società nell'adottare la presente parte speciale, quindi, è di dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale, tendendo un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico, che tenga conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale e della normativa, con un approccio di costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

2. – Aree a rischio

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'attuazione efficace del Modello necessita di una attività di risk assessment preliminare finalizzata ad individuare, attraverso l'inventariazione e la mappatura delle aree e attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal decreto ed a valutare il sistema di controllo interno e la sua capacità di mitigare i rischi identificati.

Con specifico riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01, l'art. 30, comma 1 del D.lgs. 81/08 disciplina il Modello idoneo ad avere efficacia esimente ex D.Lgs. 231/01, stabilendo che esso deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- c) attività di natura organizzativa quali: emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche sicurezza, partecipazione dei lavoratori e loro rappresentanti;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e istruzioni di lavoro;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie;
- h) verifiche periodiche in ordine all'applicazione ed efficacia delle procedure adottate.

Il Legislatore in questo modo ha individuato il campo di applicazione del Modello e le attività sensibili.

Sulla base di tale indicazione normativa, le condotte tipiche attraverso le quali si possono realizzare i reati in esame (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime) sono state individuate, ai fini della presente Parte Speciale, nella violazione delle norme antinfortunistiche riferibili alle categorie di obblighi giuridici individuate nelle lettere da a) ad e) dell'art. 30, comma 1 cit..

Tali norme antinfortunistiche sono contenute principalmente nel D.lgs. 81/08 (Testo Unico delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro) e nella normativa di attuazione (anche previgente al Testo Unico), oltre che in discipline speciali applicabili a particolari settori dell'attività aziendale

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

(ad esempio disposizioni in materia di amianto o di prevenzione incendi).

Va inoltre tenuto presente che, tra le norme antinfortunistiche, la giurisprudenza include pacificamente l'art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro), a norma del quale «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

In ragione di tali caratteristiche, con riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, così come del resto evidenziato dalle stesse linee guida di Confindustria, non si può escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare tutte le componenti aziendali, essendo la sicurezza sul lavoro un aspetto trasversale interessante anche ambiti non prettamente operativi, come ad esempio quelli relativi alla gestione delle risorse umane, alla gestione delle risorse finanziarie e degli *asset* aziendali, ai processi di acquisto, oltre che ai processi decisionali strategici.

Per questo motivo, è prevista un'ampia diffusione della presente Parte Speciale del Modello all'interno dell'intera organizzazione e il compimento di specifiche attività di formazione e informazione dirette – secondo programmi proporzionati al tipo di funzioni esercitate e di mansioni svolte – a tutti i soggetti in essa operanti; essi sono tenuti a conoscere il Modello, ad applicarlo, nonché a segnalare alle funzioni competenti ed all'Organismo di Vigilanza le eventuali violazioni di cui dovessero venire a conoscenza. E' inoltre assicurato il coinvolgimento nell'attuazione del Modello dei consulenti esterni e in generale dei fornitori, attraverso un'efficace azione di sensibilizzazione e informazione e idonee previsioni contrattuali.

Tanto premesso, i principali destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono soprattutto le seguenti figure del SGSL della Società:

- Datore di lavoro, come individuato dal Sistema di deleghe in atto ex artt. 16 e 17 D.lgs. 81/08;
- Dirigenti
- RSPP
- Preposti
- Medico competente e altre figure incaricate di svolgere specifiche funzioni in materia di SSL, compresi consulenti e fornitori esterni

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

Al fine di predisporre la presente Parte Speciale, la Società ha altresì preso in considerazione – quanto alle attività demandate ai lavoratori – il Documento di Valutazione dei rischi adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28, del D.Lgs. n. 81/2008.

Particolare attenzione è stata dedicata con riguardo a gruppi di lavoratori eventualmente presenti in azienda che, indipendentemente dalle mansioni svolte, si possono ritenere potenzialmente esposti a rischi particolari, quali:

- lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
- lavori temporanei/somministrati;
- collaboratori a progetto;
- lavoratori stagisti o tirocinanti;
- lavoratori stranieri;
- lavoratori portatori di handicap;
- lavoratori invalidi civili.

La presente Parte Speciale è attuata attraverso le procedure del SGSL volte a disciplinare l'identificazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione, l'informazione e formazione dei lavoratori, l'attribuzione di compiti e responsabilità, l'aggiornamento normativo ed ogni altro aspetto connesso alla salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito sono indicate le aree a rischio individuate nella realtà aziendale della Società:

- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

• **Area a rischio:** gestione delle risorse economiche e finanziarie, gestione impianti e infrastrutture

Processi aziendali coinvolti: Governo societario; Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Gestione dei servizi legali; Gestione risorse umane; Approvvigionamento.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- omesso stanziamento o spesa delle risorse economiche necessarie a garantire il rispetto della legge e la conformità infrastrutturale.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- omessa o scorretta individuazione e valutazione di modifiche normative sopravvenute inerenti l'igiene, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancata o insufficiente considerazione delle tematiche in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro nella definizione degli standard contrattuali;
- mancato o scorretto uso dello strumento disciplinare in caso di violazioni delle norme aziendali in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- omessa o inadeguata adozione di strumenti atti a garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro a tutti i livelli (compreso il personale incaricato di effettuare le verifiche ed i controlli);
- mancata o insufficiente considerazione delle tematiche in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro nella qualificazione dei fornitori e acquisto di opere, beni e servizi.

- **Area a rischio:** controllo operativo per la salute e sicurezza dei lavoratori, progettazione, produzione.

Processi aziendali coinvolti: Produzione ed erogazione dei servizi; Direzione; Progettazione.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- mancata o insufficiente considerazione delle tematiche in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro nella gestione dei cambiamenti

- **Area a rischio:** Monitoraggio continuo dei processi, Audit interno

Processi aziendali coinvolti: Monitoraggio dei processi e prodotti; Audit.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- omesso o insufficiente monitoraggio continuo dei processi o omessa verifica del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i livelli.

- **Area a rischio:** Gestione non conformità e azioni correttive e preventive

Processi aziendali coinvolti: Trattamento di non conformità ed effettuazione di Azioni correttive, preventive e di miglioramento

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- mancato trattamento di non conformità relative alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o mancata adozione di azioni correttive e preventive in relazione alle non conformità rilevate.

- Reati commessi con inadempimento degli obblighi relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Controllo operativo per la salute e sicurezza dei lavoratori; Direzione dell'azienda; Gestione dei servizi legali; Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Progettazione; Approvvigionamento; Produzione ed erogazione dei servizi; Monitoraggio continuo dei processi; Gestione impianti e infrastrutture; Costruzione.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- inadempimento degli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1, lett. a., d.lgs. n. 81/2008) (ad esempio, violazione delle disposizioni del d.lgs. 81/08 concernenti i luoghi di lavoro (Titolo II), le attrezzature di lavoro e i DPI (Titolo III), la movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI), le attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII), gli agenti fisici, quali rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche (Titolo VIII), le sostanze pericolose, e dunque gli agenti chimici, le sostanze cancerogene, teratogene e mutagene, l'amianto (Titolo IX), gli agenti biologici (Titolo X), le atmosfere esplosive (XI), gli impianti ed apparecchiature elettriche (Titolo III, capo III), i lavori in quota (titolo IV, capo II), la segnaletica (Titolo V, capo I), oltre che delle disposizioni contenute in normative speciali o di attuazione.).

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Governo Societario; Direzione dell'azienda; Gestione dei servizi legali; Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Gestione impianti e infrastrutture; Controllo operativo per la salute e sicurezza dei lavoratori.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- mancato adeguamento degli impianti, delle macchine, delle attrezzature o insufficiente manutenzione degli stessi a causa di stanziamento inadeguato di budget o mancato utilizzo dello

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

stesso, rinvio di interventi, mancato aggiornamento relativo agli standard di legge applicabili, mancata segnalazione o valutazione degli interventi necessari a garantire la conformità normativa.

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Approvvigionamento; Produzione ed erogazione dei servizi; Controllo operativo per la salute e sicurezza dei lavoratori; Monitoraggio continuo dei processi.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- mancata dotazione dei DPI, acquisto e dotazione di DPI inadeguati, omessa sorveglianza in ordine all'uso dei DPI, insufficiente sostituzione dei DPI, mancato uso dei DPI, mancato monitoraggio sulla dotazione e sull'uso dei DPI.

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Progettazione; Approvvigionamento; Gestione impianti e infrastrutture; Produzione ed erogazione dei servizi; Controllo operativo per la salute e sicurezza dei lavoratori; Monitoraggio continuo dei processi.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- mancata progettazione, approvvigionamento o comunque dotazione di attrezzature di lavoro, strumentazioni, dispositivi di emergenza e simili non a norma o comunque inadeguati in relazione agli usi previsti in sicurezza; carenze nella segnaletica e nella cartellonistica; insufficiente od omessa manutenzione degli impianti, delle macchine, delle attrezzature; insufficiente pulizia e ordine degli ambienti di lavoro; uso scorretto delle attrezzature e delle altre dotazioni da parte dei lavoratori; manomissione delle macchine o dei dispositivi di sicurezza, carente monitoraggio del rispetto degli standard di cui sopra.

- Reati commessi con inadempimento degli obblighi relativi alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Direzione dell'azienda; Monitoraggio continuo dei processi.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

- inadempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, comma 1, lett. b., d.lgs. n. 81/2008) (Ad esempio, violazione delle disposizioni del d.lgs. 81/08 concernenti la valutazione dei rischi (Titolo I, sezione II) e le attrezzature di lavoro e i DPI (Titolo III), oltre che delle disposizioni contenute in normative speciali o di attuazione.).

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Direzione dell'azienda; Controllo operativo per la salute e sicurezza dei lavoratori; Monitoraggio continuo dei processi.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- omessa valutazione dei rischi o omesso o carente adeguamento della valutazione dei rischi anche a seguito di infortuni significativi, modifiche impiantistiche, implementazione di nuove macchine o lavorazioni, modifica dei rifiuti in ingresso e delle sostanze pericolose impiegate, riorganizzazioni interne, stipula di nuovi contratti, evidenze della sorveglianza sanitaria, nuove disposizioni o conoscenze;

- omessa o inadeguata individuazione di misure di prevenzione e protezione, per conseguire risparmi illeciti oppure per superficialità o carenze organizzative interne, carente attuazione delle misure individuate, carente monitoraggio circa la congruità della valutazione dei rischi nel tempo.

- Reati commessi con inadempimento degli obblighi relativi alle attività di natura organizzativa

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Direzione dell'azienda; Gestione delle risorse umane; Approvvigionamento; Controllo operativo per la salute e sicurezza dei lavoratori; Monitoraggio continuo dei processi.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- inadempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 30, comma 1, lett. c., d.lgs. n. 81/2008) (Ad esempio, violazione delle disposizioni del d.lgs. 81/08 concernenti i cantieri temporanei e mobili (Titolo IV, capo I), la gestione delle emergenze (Titolo I, sezione VI), la consultazione e la

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

partecipazione dei RLS (Titolo I, sezione VII), oltre che delle disposizioni contenute in normative speciali o di attuazione).

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Governo Societario; Direzione dell'azienda; Gestione delle risorse umane.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- mancata nomina del RSPP, nomina di RSPP inidoneo, insufficiente strutturazione e dotazione del SPP).

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Approvvigionamento; Controllo operativo per la salute e sicurezza dei lavoratori; Monitoraggio continuo dei processi.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 26 in ordine agli appalti: mancato coordinamento, omessa verifica dell'idoneità degli appaltatori;

- scelta di appaltatori inidonei per conseguire illeciti risparmi;

- omesso controllo sul subappalto;

- mancata predisposizione del DUVRI;

- mancata stima degli oneri di sicurezza; mancata dotazione del tesserino di riconoscimento e violazione delle disposizioni relative agli accessi in azienda/cantiere;

- inadempimento degli obblighi relativi ai cantieri temporanei e mobili, attraverso la mancata nomina delle figure previste dalla legge, l'omessa o carente predisposizione dei documenti, POS, PSC, DUVRI ove necessario; omessa sorveglianza sugli appaltatori o i subappaltatori; violazione del DUVRI, del POS, del PSC e delle istruzioni ricevute.

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Gestione delle risorse umane; Controllo operativo per la salute e sicurezza dei lavoratori.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- mancata nomina delle squadre, mancata convocazione della riunione periodica di sicurezza, mancata condivisione con gli RLS del DVR, mancata predisposizione o violazione del Piano di

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

emergenza, omessa effettuazione di prove di evacuazione, turnazione non idonea a garantire la presenza delle squadre, mancata sostituzione di componenti formati per le squadre in caso di assenze prolungate.

- Reati commessi con inadempimento degli obblighi relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Direzione dell'azienda; Gestione delle risorse umane; Monitoraggio continuo dei processi; Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- inadempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e., d.lgs. n. 81/2008) (ad esempio, violazione delle disposizioni del d.lgs. 81/08 concernenti la formazione, l'informazione e l'addestramento (Titolo I, sezione IV), oltre che delle disposizioni contenute in normative speciali o di attuazione, incluso l'affidamento di incarichi formativi a soggetti non qualificati)

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Governo societario; Direzione dell'azienda; Gestione delle risorse umane; Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- mancata adozione di un Piano di formazione conforme all'Accordo Stato Regioni;
- mancato stanziamento o spesa di un budget di formazione adeguato;
- mancata verifica della somministrazione della formazione a tutti i lavoratori;
- mancata gestione delle assenze;
- mancata verifica dell'effettività ed efficacia della formazione.

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Gestione delle risorse umane; Controllo operativo per la salute e sicurezza dei lavoratori; Monitoraggio continuo dei processi.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- inserimento al lavoro di lavoratori non formati, informati, addestrati;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

- mancata o carente somministrazione della formazione, informazione, addestramento ai lavoratori interinali o ai nuovi assunti;

- definizione dei turni o cambio mansioni senza verifica della formazione dei lavoratori interessati.

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Controllo operativo per la salute e sicurezza dei lavoratori; Monitoraggio continuo dei processi.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- inadempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. f., d.lgs. n. 81/2008) (ad esempio, omessa sorveglianza sui lavoratori da parte dei preposti in ordine alle procedure ed istruzioni di lavoro ed all'uso dei DPI e omessa segnalazione di situazioni non conformi.

- Reati commessi con inadempimento degli obblighi relativi alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Gestione dei servizi legali; Rapporti con i soggetti pubblici; Progettazione; Approvvigionamento; Gestione impianti; Monitoraggio continuo dei processi.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- inadempimento degli obblighi giuridici relativi alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30, comma 1, lettera g., d.lgs. n. 81/2008) (ad esempio, violazione delle disposizioni del d.lgs. 81/08 concernenti la documentazione tecnico-amministrativa prescritta, oltre che delle disposizioni contenute in normative speciali o di attuazione.).

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti:** Gestione dei servizi legali; Rapporti con i soggetti pubblici; Progettazione; Approvvigionamento; Gestione impianti; Monitoraggio continuo dei processi.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

- inadempimento degli obblighi relativi alla marcatura CE in occasione di progettazione, costruzione, approvvigionamento, manutenzione o modifica delle macchine, delle attrezzature e degli impianti, anche a causa di mancata acquisizione o aggiornamento delle norme applicabili; mancato monitoraggio delle scadenze inerenti agli obblighi relativi a documenti e certificazioni.

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti**: Gestione dei servizi legali; Rapporti con i soggetti pubblici; Gestione risorse umane.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- violazione delle disposizioni del d.lgs. 81/08 concernenti la documentazione relativa agli infortuni e malattie professionali, anche per negligenza nell'individuazione degli adempimenti (Titolo I, sezione VIII).

- Reati commessi con inadempimento degli obblighi relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

- **Area a rischio e Processi aziendali coinvolti**: Direzione dell'azienda; Monitoraggio continuo dei processi; Audit interno; Azioni correttive e preventive.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- inadempimento degli obblighi giuridici relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (art. 30, comma 1, lett. h., d.lgs. n. 81/2008) (ad esempio, mancata effettuazione di verifiche a tutti i livelli in ordine all'applicazione ed efficacia delle procedure adottate, omessa sorveglianza dei dirigenti sull'attività dei preposti, sulla turnazione, sulle attività di addestramento; omessa vigilanza da parte del datore di lavoro o suo delegato in ordine alla adozione, da parte dei dirigenti, di opportune direttive di lavoro.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

3. - Destinatari della parte Speciale

La Società – in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall'art. 2087 c.c. – ha adempiuto nel tempo a quanto previsto dalla legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro pro tempore vigente, materia oggi disciplinata dal D.Lgs. 81/2008.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per la Società a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

La società ha, anzitutto, approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

La Società ha da tempo codificato i principi generali cui intende conformarsi nell'affrontare la questione della tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

La Società, infatti, considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale.

La Società ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti allo stesso tempo la tutela della propria forza lavoro ed in tal senso rappresenti una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

In tal senso la Società intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e pertanto fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

1. la diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
2. l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli ai livelli accettabili;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

3. il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro, nella Società sono:

1. Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
2. Delegati o Procuratori del datore di lavoro per i compiti da questo delegati;
3. Responsabile servizio prevenzione e protezione;
4. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
5. Medici competenti;
6. Membri delle squadre di primo soccorso e antincendio;
7. Altre figure nominate in relazione ad adempimenti specifici previsti dalla normativa settoriale (ad es. responsabile lavori, coordinatore in fase di progettazione, coordinatore in fase di esecuzione, responsabile amianto ecc.)

Detti soggetti sono tenuti a svolgere i propri compiti con la massima diligenza, rispettando la presente Parte Speciale, le procedure attuative e le ulteriori direttive loro impartite.

Il Datore di lavoro, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del D.lgs. 81/08 come il *“soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*. Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, l'Amministratore Delegato della Società, in qualità di Legale Rappresentante Datore di Lavoro a titolo originario, ha quindi provveduto:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi redatto in conformità alle normative vigenti;
- a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Il **Datore di Lavoro**, identificato come tale da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, inoltre, nel rispetto delle condizioni formali e sostanziali oggi poste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, ha provveduto – in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale e continuativo della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro – a conferire idonea delega al Procuratore delegato per l'assolvimento dei compiti connessi alla gestione della sicurezza dei lavoratori. Il Procuratore delegato possiede ampi requisiti di professionalità ed esperienza in relazione alle funzioni attribuite e può esercitare, in virtù della delega, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle mansioni delegate, oltre ad un ampio ed autonomo potere di spesa.

Il Datore di Lavoro esercita la vigilanza sul corretto espletamento da parte del Procuratore delegato delle funzioni trasferite tra l'altro attraverso il presente Modello, di cui, a cura dell'ODV, è verificata la costante attuazione ed il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

All'interno dell'Organizzazione ed in sintonia con quanto previsto dal Testo Unico per la sicurezza, ad ogni Dirigente, individuato ai sensi dell'art. 2 lettera d, fanno capo obblighi generali di vigilanza, controllo e prevenzione.

In riferimento alle attività indicate dal Testo Unico per la Sicurezza, i **Preposti**², secondo le loro attribuzioni e competenze, devono porsi quali espressione del sistema di gestione più prossima ai lavoratori ed alla fonte di rischio, adempiendo a tutto quanto previsto dalla legge

² Ossia le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche solo “RSPP”), è stato formato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante la frequenza di specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomia e psicosociale). I compiti cui è preposto consistono, a titolo esemplificativo, nel valutare i fattori di rischio, nell’individuare le misure preventive, nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Il Medico competente, ai sensi dell’art. 38, D.lgs. 81/2008, è stato designato con apposita lettera a firma del Datore di Lavoro della Società e svolge tutte le attività richieste dalla legge.

L’efficace gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro richiede il sostegno e l’impegno dei dipendenti anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi degli artt. 2, D.lgs. 81/2008 è stato designato in seno alle RSA. In quanto RLS, ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell’ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dall’Azienda.

Nell’ambito della Società sono state inoltre individuate nel sito produttivo per le realtà più complesse due differenti tipologie di lavoratori incaricati di compiti specifici in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Addetti (di piano) all’emergenza: deputati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dipendenti in caso di pericolo grave ed immediato.

Addetti al Primo soccorso: incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso e comunque della gestione delle emergenze sanitarie.

Gli Addetti dopo essere stati designati hanno ricevuto apposita formazione.

Gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell’ambito delle attività di sicurezza e salute presso la Società sono:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

Personale di Vigilanza:

Il Servizio di controllo, presidio e verifica degli accessi agli uffici della struttura è effettuato dal Personale della Società o da soggetti afferenti a società all'uopo incaricate.

In occasione di un'emergenza (cioè, un fatto, una situazione, un evento improvviso tale da mettere in condizione di potenziale o reale pericolo una o più persone o uno o più beni) rilevata dai sistemi automatici, la Vigilanza provvede ad avvisare telefonicamente i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze e fornisce le informazioni relative al luogo interessato dall'emergenza;

Personale della Portineria:

Il Servizio di Portineria, di verifica dell'identità dei visitatori e di rilascio dei Pass è effettuato dal Personale della Società o da soggetti afferenti a società all'uopo incaricate.

In occasione di un'emergenza rilevata dal personale, la Portineria provvede ad avvisare telefonicamente i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze e fornisce informazioni circa il luogo interessato dall'evento e resta a presidio del numero telefonico interno dedicato alle emergenze;

Ambulatorio Medico interno:

L'Ambulatorio Medico interno è affidato al Medico Competente.

L'ambulatorio aziendale, oltre a svolgere compiti di medicina generale di prima istanza, è deputato al presidio delle emergenze sanitarie di personale all'interno degli uffici della Società. In particolare, sono state affidate al responsabile dell'Ambulatorio Medico interno la responsabilità di garantire, in raccordo e con il supporto delle competenti unità organizzative della Società.

La struttura organizzativa direttamente operante nella sicurezza e salute sul lavoro precedentemente illustrata sarà rappresentata in apposito organigramma del quale verrà data opportuna pubblicità.

Nell'ambito della struttura della sicurezza assume rilevanza anche l'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società, il quale, pur non avendo un ruolo operativo e non svolgendo attività di vigilanza di secondo livello, svolge tuttavia compiti di vigilanza sul sistema generale dei controlli anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di verificare nel tempo l'adeguatezza del sistema organizzativo apprestato dalla società al fine di garantire l'adempimento, da parte della Società, di tutti gli obblighi normativi di cui all'art. 30, comma 1, D.lgs. 81/2008.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

A tal fine, la Società assicura che ciascun lavoratore/operatore aziendale riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La Società, sulla base delle esigenze, definisce e realizza piani formativi dedicati.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all'impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.

A tal fine il personale:

- viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- è informato sulla organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si specifica, inoltre, che è fatto espresso divieto a carico dei succitati Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3.utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
--	---	--

4. - Protocolli procedurali in tema di sicurezza e salute sul lavoro

Il sistema di controllo dei rischi di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale è integrato con la gestione dei processi e delle attività aziendali. In particolare, la Società ha implementato specifiche procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposte secondo la normativa prevenzionistica vigente e gli standard organizzativi internazionalmente riconosciuti, che formano parte sostanziale ed integrante del Modello.

Ai fini della predisposizione di tali protocolli, la Società ha rivolto attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi e degli adempimenti di seguito esposti:

- pubblicità dei ruoli, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli addetti del pronto intervento, delle emergenze, del primo soccorso ed al RLS. Tali responsabilità sono tempestivamente divulgate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc);
- nomina espressa del Medico Competente, il quale ha accettato formalmente l'incarico;
- identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori da parte del Datore di Lavoro (anche mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi viene documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un Documento di Valutazione dei Rischi; le procedure identificano quando la valutazione dei rischi deve essere revisionata od integrata;
- adozione di un adeguato sistema organizzativo ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori, che prevede:
 - a. lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
 - b. la predisposizione ed aggiornamento del DVR di incendio nei luoghi di lavoro effettuati a cura del Datore di Lavoro (anche per il tramite del SPP).
- effettuazione di periodiche indagini analitiche interne ai luoghi di lavoro a carattere chimico, fisico e biologico, al fine di:
 - a. adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- b. accertare la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico correlati alle lavorazioni esistenti;
- c. esaminare la situazione degli impianti sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
- predisposizione di un Piano Sanitario aziendale volto ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei Lavoratori;
 - definizione, implementazione e monitoraggio di un programma di formazione, informazione e coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - implementazione di un sistema di flussi informativi interni che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei Destinatari degli obblighi prevenzionistici a tutti i livelli, ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello e delle procedure attuative, utilizzando i canali di comunicazioni gerarchici consueti;
 - verifica da parte del RLS, anche attraverso l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, del rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
 - monitoraggio periodico dell'efficacia del sistema di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
 - con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti ed i doveri di tutti i dipendenti qualora si verificano degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
 - previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
 - formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di controllo e vigilanza.
 - divieto di richiedere ai Lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
 - nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, osservanza di tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio obbligo per i dipendenti di comunicare limitazioni o ritiro della patente di guida,.);
 - garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza


Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

aziendale, degli ambienti, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature generiche e specifiche.;

- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), obbligo di valutare l'idoneità tecnico-professionale e di stimare i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;
- la assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, devono essere effettuate e monitorate sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate.
- nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne prevedono la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, contenente la verifica della conformità alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza;
- *il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro si conforma ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. In particolare, il sistema è attualmente conforme alla Norma British Standard OHSAS 18001: 2007 ed in corso di certificazione da parte di organismo terzo;*
- definizione ed implementazione di un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'assicurazione dell'attuazione delle azioni correttive;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema, attraverso due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli obiettivi acquisendo i verbali delle riunioni periodiche sulla sicurezza ed i relativi "piani di miglioramento" ed ex post, al fine di verificare la conformità del sistema a quanto pianificato, le concrete modalità di attuazione e mantenimento, acquisendo i verbali di verifica del rispetto del piano di miglioramento ipotizzato.

Il sistema di controllo dovrà garantire, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, il rispetto dei principi riassunti nel seguente schema:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017



La Società si riserva la facoltà di integrare ed aggiornare i principi descritti nel presente paragrafo ed i protocolli procedurali, qualora lo ritenga opportuno al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il complesso dei protocolli procedurali vigenti o in corso di implementazione è posto a presidio di tutte le attività aziendali, con particolare riguardo a:

- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro e valutazione dei rischi associati all'attività lavorativa ed alla permanenza negli ambienti di lavoro;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- assunzione e qualificazione del personale;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per far fronte ad eventuali difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo;
- definizione ruoli, compiti e responsabilità dei RLS, tenendo altresì conto delle modalità di interazione con il SPP ed i lavoratori:
 - gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria;
 - gestione del pronto soccorso;
 - gestione degli incidenti/infortuni;
 - gestione della formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
 - gestione della comunicazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- aggiornamento costante in ordine alle novità sopravvenute a livello normativo, regolamentare e tecnico;
- adempimento degli obblighi documentali stabiliti dalla normativa prevenzionistica;
- gestione degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro nei casi di ricorso a contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

I più rilevanti documenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro elaborati nella Società– a firma dell'Amministratore Delegato, coadiuvato nella redazione dalla Funzione Centrale Risorse Umane – sono i seguenti:

4.1. - Il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. DVR – art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/08) consta delle parti seguenti:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri di valutazione adottati;
- l'individuazione delle misure prevenzionali e di protezione e individuazione del DPI;
- la programmazione delle misure ritenute opportune al fine di assicurare il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli aziendali che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente;
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Ai DVR sono allegati i rapporti delle Analisi Ambientali periodiche, l'Organigramma che rappresenta la struttura organizzativa generale di Corporate, le deleghe del Datore di Lavoro, le lettere di designazione del RSPP, del Medico Competente, del RLS. Tale documento viene rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori (ad es. mutamenti organizzativi e produttivi).

Particolare attenzione viene rivolta ai lavori svolti in appalto: in tale ipotesi, infatti, il committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; nonché fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni in merito ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il datore di lavoro, inoltre, coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

4.2. - Piano per la gestione delle emergenze (art. 43, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/08)

Il Piano concerne le disposizioni relative al soccorso di personale e mezzi in occasione di sinistri (ad es. incendio, atto terroristico, scoppio, fuoriuscita di gas, etc.) ed eventi naturali (ad es. alluvione, terremoto etc.). Esso reca le procedure che devono essere tassativamente seguite e, quindi, formalizza i comportamenti da porre in essere (dalla segnalazione dell'emergenza alla soluzione della medesima) a seconda della differente tipologia di evento occorso.

4.3. - Verbali della Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

Tra i principali interventi periodici posti in essere a fini di prevenzione e protezione dai rischi si segnalano:

- *La Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/08)*

E' convocata dal Datore di Lavoro o dal suo delegato, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno una volta l'anno e vi partecipano il Dirigente Delegato per la Sicurezza, il RSPP, il Medico Competente e il RLS. Nel corso della riunione, i partecipanti esaminano tutti i punti previsti dall'art.35 commi 2 e 3 del D.Lgs.81/08.

- *Le Prove di evacuazione dell'edificio*

Vengono effettuate periodicamente al fine di testare le procedure adottate nel piano d'emergenza per l'evacuazione di tutte le persone presenti in tutti i reparti produttivi e uffici (lavoratori dipendenti, consulenti, stagisti, ospiti, lavoratori di imprese esterne, etc.).

- *Gli Interventi di manutenzione*

È assicurato *ad hoc*, un costante monitoraggio dello stato e dell'efficienza degli impianti presenti negli ambienti di lavoro.

- *Il Sopralluogo negli Ambienti di Lavoro (art. 25, comma 1, lettera l, D. Lgs. n. 81/08)*

Almeno una volta l'anno il Medico competente, congiuntamente al RSSP e al RLS, visita gli

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

ambienti di lavoro.

- *L'Aggiornamento del DVR e del Piano per la gestione delle emergenze*

Il DVR ed il Piano d'emergenza vengono modificati ogni volta che si verificano cambiamenti di carattere strutturale/organizzativo che possono determinare significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e, quindi, avere riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.4. - Altri incarichi di vigilanza

Con riferimento alla Legge 3/2003, nonché all' accordo attuativo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, la Società ha inoltre provveduto ad individuare (cfr. C.d.S. n° 13 del 28 luglio 2008) un incaricato della vigilanza alla verifica del rispetto della normativa antifumo nella Società. Tra i compiti del preposto all'osservanza della normativa in questione si segnalano:

- la vigilanza sull'applicazione del divieto di fumare in azienda;
- l'accertamento delle violazioni, in relazione alle quali sono previste dalla legge sanzioni amministrative (pecuniarie) a carico dei trasgressori e, nei casi più gravi, provvedimenti disciplinari ai sensi del CCNL applicabile;
- la notifica dell'accertamento alle autorità competenti.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

5. – Compiti dell’Organismo di Vigilanza

Con riferimento all’art. 6, 2° comma, lett d) del Decreto che impone la previsione nel “Modello di Organizzazione” di obblighi informativi nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati l’art. 25 *septies*, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi appunto in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per fronteggiare l’evenienza di tali fattispecie a carico dell’Ente, l’obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal Decreto (cfr. anche paragrafi 4.4.1 e 2 del Modello Organizzativo).

In ambito aziendale dovrà, quindi, essere portata a conoscenza dell’ODV a cura dell’RSPP o altro incaricato (e.g. un consulente esterno), la comunicazione delle modifiche più rilevanti e/o aggiornamenti della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro

Con cadenza semestrale è, inoltre, previsto l’invio all’ODV da parte dell’RSPP o di altro incaricato, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), delle analisi Ambientali e dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella società. Il RSPP fornisce all’ODV i dati in merito ai c.d. “quasi-infortuni”, ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell’adeguamento dei protocolli e delle procedure.

Verrà fornita all’ODV la preventiva comunicazione, da parte della Funzione Centrale Risorse Umane, di ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D. lgs.81/2008 ivi comprese quelle inerenti ai soggetti che svolgono un ruolo attivo nell’ambito delle attività di sicurezza e salute presso la Società.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza annuale, l'audizione da parte dell'ODV, del Datore di lavoro delegato ai fini della sicurezza della Società, sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

L'ODV deve inoltre essere immediatamente informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro che comportino lesioni gravi o la morte dell'infortunato, ovvero in merito a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro e deve ricevere su base mensile da parte dei RSPP un report della situazione infortuni/incidenti/provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria

L'ODV svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- esame delle segnalazioni eventualmente ricevute riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;

- segnalazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa della Società.

L'ODV, deve comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini previsti dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.

Via G. Alessi, 2, 20020 Lainate (MI)

Capitale Sociale: sottoscritto € 23.000.000,00, i.v.

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano n. 10223350157

R.E.A. MI n° 1835460

Codice Fiscale n. 10223350157 e Partita IVA n. 01050700796

**Impianto di produzione di energia elettrica
da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti)**

sito in

Contrada Paglia s.n., 71043 Manfredonia (FG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. n. 231, 8 giugno 2001**

PARTE SPECIALE H
IMPIEGHI DI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARI
(Art. 25 duodecies)

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/20017
---	---------------------------------	---

1. – Reato di impiego di cittadini stranieri irregolari (art. 22, commi 12 e 12-bis, D. Lgs. n. 286/1998) di cui all'art. 25-duodecies D.lgs. n. 231/2001.

1.1. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto

2. – Aree a rischio

3. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/20017
---	---------------------------------	---

1. – Il reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 22, commi 12 e 12-bis, D. Lgs. n. 286/1998) di cui all’art. 25-duodecies del Decreto

Ai sensi dell’art. 22, comma 12, del D. Lgs n. 260/1998 è punito “*il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato*”.

Il successivo comma 12-bis dell’art. 22 dispone un aumento di pena quando i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, ovvero siano minori in età non lavorativa, nonché qualora gli stessi siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento descritte dall’art. 603-bis c.p.¹.

L’art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità della persona giuridica per il reato in esame nella sola forma aggravata di cui all’art. 22, comma 12-bis del D.lgs. n. 260/1998.

Ciò, ovviamente, non esime la Società dall’adozione di misure e regole comportamentali idonee a prevenire il verificarsi del reato *de quo* anche nella forma c.d. ordinaria di cui al precedente comma 12 dell’art. 22.

Trattasi di reato posto a tutela della regolarità della presenza dello straniero sul territorio italiano e dei rapporti lavorativi che lo interessano.

La contravvenzione in esame assume natura di reato proprio, perché la condotta penalmente sanzionata deve essere commessa da taluno che ricopra la qualifica di “datore di lavoro”.

¹ Si riporta il testo dell’art. 603-bis c.p.: “**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/20017

Trattasi di reato permanente che si perfeziona al momento dell'assunzione o con l'inizio dell'attività lavorativa, si consuma per tutta la durata del rapporto di lavoro e cessa solo con il cessare di questo.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di contravvenzione, l'agente risponde non solo a titolo di dolo ma anche a titolo di colpa, dal che deriva che sul datore di lavoro incombe, sulla base della sua ordinaria diligenza, l'onere di verificare il possesso e la validità del permesso di soggiorno del lavoratore straniero.

1.1. Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 duodecies del Decreto

Ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente, sarà applicata la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, comunque entro il limite di Euro 150.000.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/20017
---	---------------------------------	---

2 – Aree a rischio

Tenuto conto dell'attività principalmente svolta dalla Società, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- **Area a rischio:** gestione risorse umane

Processi aziendali coinvolti: gestione risorse umane e approvvigionamenti

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o il cui permesso sia stato revocato o annullato;

- concorso con il datore di lavoro di un fornitore nell'impiego da parte dello stesso di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o il cui permesso sia stato revocato o annullato;

- rapporti contrattuali con imprese che utilizzino lavoratori non qualificati e provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea;

- *partnership* con imprese che operano, in maniera prevalente, presso Stati extracomunitari.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome e per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'ODV.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/20017

3 - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione.

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione del reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari, dal quale deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari e, in particolare, ai soggetti che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione della Società, in collaborazione con l'ODV.

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare, incluso quello previsto dal CCNL applicabile;
- le procedure interne per l'assunzione e la formazione del personale;
- il sistema afferente i criteri utilizzati dalla Società per la qualificazione delle imprese con cui intrattenere rapporti di *partnership*;

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari e i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale.

È, altresì, vietato:

- utilizzare manodopera di origine straniera senza la preventiva verifica della regolarità del permesso di soggiorno;
- assumere personale senza il rispetto della normativa contrattuale e sindacale in vigore;
- selezionare prestatori di servizi o forniture che si avvalgano di manodopera assunta mediante procedure tali da non garantire il rispetto della normativa in tema di impiego di lavoratori stranieri.

A tutti i Destinatari è imposto di segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e all'OdV qualsiasi anomalia riscontrata nella gestione delle procedure di selezione del personale e nelle procedure relative alla scelta di *partners* e fornitori.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/20017

La Società si impegna a fare sottoscrivere, al momento della conclusione del contratto, apposita dichiarazione con cui *partners* e fornitori confermino di essere a conoscenza della normativa di cui alla presente Parte Speciale.

Infine, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate e ad integrazione dei comportamenti sopra elencati.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/20017
---	---------------------------------	---

E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.

Via G. Alessi, 2, 20020 Lainate (MI)

Capitale Sociale: sottoscritto € 23.000.000,00, i.v.

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano n. 10223350157

R.E.A. MI n° 1835460

Codice Fiscale n. 10223350157 e Partita IVA n. 01050700796

**Impianto di produzione di energia elettrica
da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti)
sito in**

Contrada Paglia s.n., 71043 Manfredonia (FG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. n. 231, 8 giugno 2001**

PARTE SPECIALE I
REATI DI FALSO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
(Art. 25 bis)

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1. – I reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto)

1.1. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)

1.2. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)

1.3. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

1.4. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

2. – Aree a Rischio

3. – Destinatari della Parte Speciale

4. – Principi generali di comportamento

5. – Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1. - Tipologia dei reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto)

Nel presente paragrafo è stata effettuata una selezione dei reati previsti dall'art. 25 bis del Decreto individuando quelli che, seppur in via meramente astratta e teorica, possono essere configurati alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società.

1.1. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

1.2. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)

L'art. 464 c.p., al primo comma, prevede che chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Il secondo comma della stessa norma incriminatrice prevede che se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

1.3. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La norma in esame punisce, al primo comma, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

La stessa norma prevede, al secondo comma, che soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Infine, il terzo comma stabilisce che i delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.4. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

2. - Aree a rischio

La commissione di delitti contro l'industria e il commercio è pressoché da escludere nell'ambito dell'attività della Società.

Analoga considerazione può estendersi alle altre tipologie di reati previste dall'articolo 25 *bis* del D.Lgs.231/2001.

Di seguito si indicano le aree a rischio che sono state individuate nella realtà aziendale della Società, seppur con un rischio concreto di commissione assolutamente basso:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

- **Area a rischio:** tesoreria.

Processi aziendali coinvolti: Gestione delle risorse economiche e finanziarie.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione o comunque acquisto o ricezione al fine di metterle in circolazione, di monete contraffatte o alterate; introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati (artt. 453, 455 c.p.)

- spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede (artt. 457 e 464 c.p.)

- Falsità in strumenti e segni di riconoscimento

- **Area a rischio:** progettazione, produzione, vendita.

Processi aziendali coinvolti: Progettazione; Produzione ed erogazione dei servizi.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- contraffazione o alterazione di marchi, segni distintivi, opere dell'ingegno, prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero utilizzo degli stessi o messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati (ad esempio, utilizzando progetti o disegni senza essere titolari della proprietà)

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

- **Area a rischio**: acquisto di know-how, progettazione, produzione, vendita.

Processi aziendali coinvolti: Approvvigionamento; Progettazione; Produzione ed erogazione dei servizi.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- acquisizione e utilizzo di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale in violazione di diritti di proprietà industriale/ intellettuale in capo a terzi.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

3. - Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che, quindi, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
--	---	--

4. - Principi generali di comportamento

La Società è dotata di idonee e specifiche procedure generali volte ad abbattere il rischio di reato ed, in ogni caso, di uso illegittimo di valori di bollo o di brevetti.

Tali procedure generali sono, altresì, atte a garantire il rispetto delle normative nazionali, degli accordi internazionali e degli impegni contrattuali.

A seguito di questa proceduralizzazione, la Società ritiene che le possibilità di contraffare valori bollati o brevetti, o di utilizzare tali beni illecitamente alterati, siano minime ed ipotetiche. Per tale motivo, le procedure generali sono da ritenersi idonee a prevenire il rischio di commissione del reato presupposto.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

5. – Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

E' fatto espresso divieto a tutti i Destinatari ed i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di reati in tema di contraffazione ed uso di valori di bollo contraffatti, falsificati o alterati, nonché contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

È, altresì, vietato:

- acquistare valori bollati al di fuori del canale ufficiale di commercializzazione;
- acquistare prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi che non corrispondano agli originali sotto il profilo della qualità e del rispetto della proprietà industriale;
- alterare, con qualsiasi mezzo, valori bollati acquistati secondo le procedure dai canali ufficiali di commercializzazione;
- alterare prodotti caratterizzati da privativa.

Particolare attenzione merita il monitoraggio sul corretto espletamento degli obblighi di legge ed i vincoli contrattuali circa l'uso di brevetti, nonché il rapporto con i Partners.

Nel primo caso, è compito dell'Organismo di Vigilanza o di un suo Delegato monitorare periodicamente e, comunque, almeno una volta ogni dodici mesi, le modalità di utilizzo dei brevetti.

Tale obbligo sussiste anche ogni qualvolta il preposto sia venuto a conoscenza di possibili violazioni delle norme nazionali ed internazionali o delle clausole contrattuali.

Nel caso dei rapporti con i Partners, è fatto obbligo di informare il soggetto terzo sui vincoli esistenti circa l'uso dei brevetti, nonché su ogni altra circostanza utile a prevenire eventuali contraffazioni degli stessi.

È previsto che il Delegato di cui sopra o, se più efficiente, altra persona idonea individuata dall'Organismo amministrativo, proceda ai controlli ritenuti opportuni nel caso concreto relazionando all'Organismo di Vigilanza sui motivi di tali verifiche, sulle modalità e sui risultati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate, ad integrazione dei principi di comportamento sopra elencati.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.

Via G. Alessi, 2, 20020 Lainate (MI)

Capitale Sociale: sottoscritto € 23.000.000,00, i.v.

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano n. 10223350157

R.E.A. MI n° 1835460

Codice Fiscale n. 10223350157 e Partita IVA n. 01050700796

**Impianto di produzione di energia elettrica
da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti)**

sito in

Contrada Paglia s.n., 71043 Manfredonia (FG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. n. 231, 8 giugno 2001**

PARTE SPECIALE L
REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
(Art. 25 bis.1.)

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1. - Tipologia dei reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto)

1.1. - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

1.2. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

1.3. - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

1.4. - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

1.5. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

1.6. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

1.7. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 bis.1 del Decreto

2. - Aree a rischio

3. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

4. - Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1. - I reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto)

I reati oggetto della presente Parte Speciale hanno tutti natura delittuosa e, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le condotte incriminate sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

1.1. - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La norma punisce “*chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio*”.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il normale esercizio dell'attività industriale e commerciale e, così come per le altre fattispecie penali della presente Parte Speciale, l'interesse nazionale all'ordine economico.

La condotta penalmente sanzionata è integrata quando il libero svolgimento dell'attività economica venga, anche solo potenzialmente, messo a repentaglio dalla violenza o dalla minaccia o dagli atti fraudolenti posti in essere.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il delitto in oggetto ha natura dolosa. Occorre, altresì, precisare che alla coscienza di commettere il reato, dovrà sussistere in capo all'agente anche la volontà di perseguire e realizzare lo scopo (dolo specifico) di turbare o impedire un'industria o un commercio, ovvero di attentare alla libera iniziativa economica.

1.2. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

È punito chiunque “*nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia*”.

La sanzione è aumentata nell'ipotesi in cui gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata, anche solo in parte e in qualsiasi modo, dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si tratta di una fattispecie introdotta nell'ordinamento penale nell'ambito della lotta alla criminalità mafiosa, anche se la sua formulazione non limita l'applicazione della norma al fenomeno della criminalità organizzata.

La condotta penalmente sanzionata si riferisce alla commissione di atti di concorrenza illecita, mediante violenza o minaccia, ad opera di taluno che svolga attività d'impresa.

Sotto quest'ultimo profilo, il delitto in esame assume la natura di reato proprio e, quindi, la commissione dello stesso presuppone che l'agente sia un soggetto c.d. “qualificato”, ovvero eserciti - anche solo di fatto - attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Per “atto di concorrenza illecita” deve intendersi qualsiasi condotta idonea a limitare la libera autodeterminazione della vittima nell’esercizio della propria attività economica. In questo senso, si parla di atti diretti a scoraggiare l’altrui concorrenza.

Infine, anche in relazione a tale ipotesi delittuosa, è richiesto che l’agente sia consapevole di tutti gli elementi del fatto e voglia indirizzare la propria condotta illecita verso lo scopo (dolo specifico) di eliminare o scoraggiare l’altrui concorrenza.

1.3. - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma sanziona chiunque “*ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale*”.

La pena è aumentata se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

Integra il delitto in esame la messa in circolazione sul mercato interno o internazionale, tramite vendita o qualsiasi altro atto, di prodotti industriali i cui segni distintivi siano stati contraffatti.

Si tratta di un reato di danno che si perfeziona quando a seguito dell’alterazione del marchio o altra etichetta, il bene è immesso nel mercato cagionando, conseguentemente, un danno nei confronti all’industria nazionale.

1.4. - Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

È punito chiunque “*nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita*”.

La pena è aggravata se si tratta di oggetti preziosi.

Il bene tutelato dalla fattispecie è, anche in questo caso, il sistema economico nazionale (rispetto al turbamento agli scambi che deriverebbe dal fatto incriminato) e non il patrimonio dei privati. Ciò differenzia questo reato da quelli contro il patrimonio (*in primis*, dalla truffa).

In linea generale, è punita la condotta consistente nel consegnare un bene diverso da quello pattuito o dichiarato.

Sotto il profilo del soggetto attivo, risponderà del reato predetto non solo il titolare dell’impresa commerciale, ma chiunque agisca in nome e per conto della stessa (collaboratori, dipendenti, mandatari, ecc.).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Affinché il delitto si perfezioni, è sufficiente la consegna del bene pattuito con altro differente, a nulla rilevando che lo stesso sia nocivo o contraffatto rispetto a quello originario.

1.5. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

È punito, salvo che il fatto non sia previsto come reato da altra disposizione di legge, chiunque *“pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto”*.

La condotta incriminatrice ha ad oggetto l’immissione sul mercato di opere dell’ingegno o beni industriali i cui segni distintivi siano stati contraffatti e, come tali, idonei ad indurre in errore il diretto consumatore dei prodotti in oggetto.

L’inciso *“mette altrimenti in circolazione”* deve intendersi riferito a qualsiasi condotta finalizzata a mettere il prodotto con segni mendaci a disposizione del pubblico.

1.6. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474, è punito, a querela della persona offesa, chiunque *“potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso”*.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, *“introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma”*.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

La condotta penalmente rilevante attiene alla fabbricazione di prodotti sottoposti a proprietà industriale o in violazione della stessa, sul presupposto che l’agente sia a conoscenza della sussistenza del titolo di esclusiva.

È punito, altresì, l’utilizzo di detti beni o la loro realizzazione all’interno di un processo industriale.

Il delitto in esame, con riferimento al momento consumativo, presuppone che la condotta illecita sia posta in essere durante la pendenza del diritto di esclusiva del titolare.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Ove il titolo di proprietà industriale perda efficacia, la condotta dell'agente perderà qualsivoglia connotazione illecita.

1.7. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 bis.1 del Decreto

Ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente per taluno dei reati di cui alla presente Parte Speciale, si applicheranno alla Società le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p. la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 c.p. la sanzione pecuniaria fino a 800 quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla superiore lettera b) saranno applicabili, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del decreto.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

2. - Aree a rischio

Tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- Delitti contro l'industria e il commercio con violenza o minaccia

- **Area a rischio:** approvvigionamento e vendita.

Processo aziendale coinvolto: Approvvigionamento e Vendita.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- adoperare violenza sulle cose per turbare un'industria o un commercio (art. 513 c.p.);
- compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.) quali, ad esempio, atti intimidatori rivolti a concorrenti per ottenere esclusive di vendita o di acquisto, anche in concorso con organizzazioni criminali.

- Delitti contro l'industria e il commercio con frode

- **Area a rischio:** Vendita.

Processo aziendale coinvolto: vendita; approvvigionamento; produzione ed erogazione dei servizi; progettazione.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- utilizzare mezzi fraudolenti per impedire o turbare un'industria o un commercio (art. 513 c.p.);
- vendita o messa in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati con danno all'industria nazionale (art. 514 c.p.);
- consegna all'acquirente di beni mobili diversi, in tutto o in parte, da quelli dichiarati o pattuiti (art. 515 c.p.);
- vendita o messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con segni mendaci atti a indurre in inganno il compratore sulle caratteristiche del prodotto (art. 517 c.p.) (ad esempio, mediante apposizione di indicazioni mendaci su beni aziendali usati oppure di progetti).
- la gestione dell'acquisto e/o ricezione di materie prime;
- le procedure afferenti la stipulazione di contratti con i clienti per la somministrazione di beni e servizi, inclusa la gestione dei rapporti predetti durante l'esecuzione delle prestazioni pattuite;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- le procedure di cessione di prodotti, anche per il tramite di rappresentanti o intermediari, nell'ambito di iniziative promozionali o riconoscimenti a carattere non retributivo, anche sotto forma di omaggi ai dipendenti.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome e per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'Organismo di Vigilanza.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

3. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza.

Tutti coloro che operano nell'interesse della Società devono garantire il libero svolgimento delle dinamiche concorrenziali, astenendosi da atti illeciti che possano interferire negativamente su di esse. In particolare, è vietato compiere atti di concorrenza illeciti o non corretti o contribuire a tali atti, nonché cercare di impedire o turbare, in qualunque modo e per qualunque ragione, il libero esercizio di attività industriali e commerciali o più generalmente di qualunque attività d'impresa.

Tutti coloro che operano nell'interesse della Società devono garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e la conformità alla legge del prodotto e del servizio, segnalando eventuali problematiche riscontrate e astenendosi da porre in essere comportamenti fraudolenti nei confronti dell'altra parte, di concorrenti, di fornitori, del pubblico o delle Autorità di regolazione del mercato. È proibito rendere dichiarazioni non veritiere o dissimulatorie concernenti la rispondenza del prodotto o del servizio con specifiche di legge o di terze parti.

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare;
- le procedure adottate dall'Azienda per lo svolgimento dell'attività di ricezione e/o acquisto di materie prime;
- i protocolli previsti per l'esecuzione dei rapporti contrattuali con i fornitori, inclusi quelli adottati per la loro selezione;
- le procedure adottate dall'Azienda per lo svolgimento dell'attività di cessione dei propri prodotti.

E' fatto espresso divieto a tutti i Destinatari ed i collaboratori esterni - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di reati contro l'industria e il commercio.

È, altresì, vietato:

- selezionare fornitori in violazione dei protocolli al riguardo adottati dalla Società e, in linea generale, disattendendo criteri di massima oggettività e trasparenza;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- accettare materie prime e/o prodotti che non corrispondano ai criteri di legge e a quelli predisposti dalla Società sotto il profilo della qualità e del rispetto della proprietà industriale;
- alterare, con qualsiasi mezzo, le etichette contenenti la composizione, i principi attivi e la provenienza dei prodotti posti in commercio o impiegati dall’Azienda nei propri stabilimenti o presso i clienti;
- disattendere le regole interne predisposte dalla Società per lo svolgimento delle attività da eseguire nelle aree di rischio elencate nel precedente paragrafo;
- tenere comportamenti tali da turbare il corretto rapporto di concorrenza con i *competitors* della Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate ad integrazione dei principi di comportamento sopra elencati.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

4. - Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

La Società è dotata di idonee e specifiche procedure atte a garantire la qualità del proprio processo produttivo e la conformità alla legge ed alle specifiche contrattuali dei propri prodotti e servizi.

Devono essere svolte periodiche verifiche tese ad accertare il rispetto di dette procedure, ponendo particolare attenzione alla fase di stipula del contratto, al corretto espletamento degli obblighi di legge e dei vincoli contrattuali assunti dalla Società, nonché al rapporto con i Partners.

Un'ulteriore area di particolare interesse è quella relativa alle dichiarazioni concernenti la rispondenza del prodotto o del servizio con specifiche di legge o di terze parti.

I contratti, gli atti e le dichiarazioni rese all'esterno idonei a vincolare la Società nei confronti di terze parti pubbliche o private devono essere predisposti e conclusi nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni; devono essere sottoposti – se non corrispondenti a modelli standard predisposti dalla Società – ad una preventiva revisione legale e devono essere sottoscritti da persona dotata dei necessari poteri secondo le procedure interne.

Deve inoltre esserne curata l'archiviazione e l'inserimento in un Data base accessibile in qualunque momento per il controllo.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.

Via G. Alessi, 2, 20020 Lainate (MI)

Capitale Sociale: sottoscritto € 23.000.000,00, i.v.

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano n. 10223350157

R.E.A. MI n° 1835460

Codice Fiscale n. 10223350157 e Partita IVA n. 01050700796

**Impianto di produzione di energia elettrica
da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti)
sito in**

Contrada Paglia s.n., 71043 Manfredonia (FG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. n. 231, 8 giugno 2001**

PARTE SPECIALE M
REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
(Art. 25 quinquies)

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1. – I reati contro la personalità individuale

1.1. - Le tipologie dei reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del Decreto)

- 1.1.a. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- 1.1.b. - Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.)
- 1.1.c. - Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)
- 1.1.d. - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.)
- 1.1.e. - Pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.)
- 1.1.f. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.)
- 1.1.g. - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- 1.1.h. - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- 1.1.i. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)
- 1.1.l. Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)

2. - Aree a rischio

3. - Destinatari della Parte Speciale

4. - Principi generali di comportamento

5. - Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1. – I reati contro la personalità individuale

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al decreto 231 l'articolo 25 *quinquies* che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25 *quinquies* è stato successivamente integrato ad opera dell'art. 10, legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*”, che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. “pedopornografia virtuale”, ai sensi del rinvio all'art. 600 *quater*.1, c.p.).

La citata legge n. 38/2006 è intervenuta anche a modificare le disposizioni di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600 *quater*, relativi ai delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, per i quali era già prevista la responsabilità amministrativa degli enti.

L'art. 25 *quinquies* del Decreto è stato ulteriormente integrato dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199 che ha modificato il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di cui all'art. 603-*bis* c.p. ricomprendendolo tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente.

1.1. - Le tipologie dei reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del Decreto)

1.1.a. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La fattispecie intende sanzionare, con reati, rispettivamente, di mera condotta e di evento, le condotte di riduzione e di mantenimento in stato di schiavitù (intesa quale procedimento di reificazione della persona umana, sul quale il soggetto attivo esercita poteri corrispondenti al diritto di proprietà) e di schiavitù (intesa quale stato di soggezione continuativa della persona offesa che importa la costrizione a determinate prestazioni, ottenuto dal soggetto attivo mediante le condotte indicate nella disposizione).

Il reato è punito a titolo di dolo generico.

1.1.b. - Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.)

Chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione uno a sei anni e con la multa da euro 1500 a euro 6.000.

La disposizione punisce, tramite norma a più fattispecie, le condotte di reclutamento (cioè attivazione per far conseguire la disponibilità della vittima a colui che trae vantaggio dall'atto di meretricio) e di induzione (ossia persuasione, convincimento e determinazione all'atto prostitutivo con soggetto diverso all'induttore), nonché quelle di favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione, controllo o conseguimento in altro modo di un profitto in relazione al fenomeno della prostituzione di un minore di anni diciotto, da intendersi quale rapporto sinallagmatico che importa la prestazione di ogni attività sessuale verso il corrispettivo di denaro o altra utilità economica, eventualmente anche a distanza e in assenza di contatto fisico tra i soggetti.

Il reato colpisce anche il c.d. fatto del cliente, consistente nella consumazione dell'atto sessuale con il minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni.

1.1.c. - Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici o produce materiale pornografico, ovvero recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare ad

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma dell'art. 600 *ter* c.p.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo in commento, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma del medesimo art. 600 *ter*, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Per "pornografia minorile" sin intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Il delitto punisce una serie di sottofattispecie criminose volte a sanzionare le attività di mercificazione di materiale pornografico derivane dallo sfruttamento di minori degli anni diciotto.

Tra di esse, rilevano l'utilizzazione del minore, il suo reclutamento o induzione ai fini della realizzazione di spettacoli o materiale pornografici ovvero il conseguimento di profitto dagli stessi, nonché il commercio di tale materiale pornografico; analogo disvalore penale assumono i fatti di chi, non essendo autore delle citate condotte, attua la distribuzione, la divulgazione, la diffusione o la pubblicizzazione di materiale pornografico (cioè verso un numero indeterminato di persone) con qualsiasi mezzo ovvero la divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento del minore, nonché la cessione o l'offerta – al di fuori delle ipotesi appena menzionate – del materiale in questione.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1.1.d. - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Il fatto punito consiste nel procurarsi consapevolmente materiale pornografico prodotto mediante l'utilizzo di minori degli anni diciotto, nonché nel detenere detto materiale (comprensivo anche di tutte quelle condotte svincolate da un qualsiasi uso del materiale).

Sotto il profilo della consumazione, esso costituisce un reato permanente, ove la cessazione della stessa coincide con il venir meno della disponibilità del materiale.

1.1.e. - Pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

1.1.f. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.)

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

La fattispecie richiede la sussistenza di un'attività di organizzazione (concetto che rinvia a una struttura dotata di minimi requisiti di imprenditorialità in capo al soggetto agente, volta alla facilitazione degli incontri a contenuto sessuale tra i viaggiatori e i minori, pur mantenendo il reato natura comune) o di propaganda di viaggi (cioè attività di pubblicizzazione e di supporto di iniziative turistiche anche da altri organizzate) finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o, comunque, comprendenti tale attività, purché a uso non proprio esclusivo.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1.1.g. - Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La norma punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Il reato punisce l'insieme delle attività imprenditoriali, che mediante condotte di reclutamento, introduzione nel territorio dello Stato, trasferimento, trasporto, cessione dell'autorità sulle persone, ospitalità ovvero mediante condotte ingannatorie o violente su una delle persone ridotte in schiavitù, persegue il fine di indurre o costringere il soggetto passivo a determinate prestazioni.

1.1.h. - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La fattispecie punisce il compimento di singoli atti di negoziazione aventi a oggetto esseri umani nella disponibilità giuridica e materiale di terzi o che versino in stato di soggezione continuativa, senza peraltro collocarsi nel circuito della tratta di persone.

1.1.i Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La disposizione, modificata per effetto della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, si caratterizza per un ampliamento del novero soggetti attivi dei reati, che ora ricomprende non solo l'autore della condotta di intermediazione della manodopera volta all'impiego presso terzi in condizioni di sfruttamento (il c.d. caporale), ma anche chi utilizza e impiega la manodopera, cioè il datore di lavoro, la cui incriminabilità in passato era quantomeno dubbia sotto il profilo di un eventuale coinvolgimento a titolo concorsuale ai sensi dell'art.110 c.p..

Sotto il profilo del fatto tipico, inoltre, la novella legislativa ha espunto la necessaria presenza di una attività in forma organizzata (in passato intesa quale stabile coordinamento di mezzi e/o persone), rendendo così possibile l'integrazione del delitto da parte del singolo o di soggetti privi di organizzazione; analogamente, non compaiono più tra gli elementi della fattispecie base, quali note modali della condotta, la violenza o la minaccia, rilevanti attualmente come circostanze aggravanti autonome (in quanto tali suscettibili di eventuale bilanciamento).

Elementi peculiari della fattispecie rimangono, invece, l'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore (che la giurisprudenza identifica nell'impellente assillo della persona offesa tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto e da impedirgli di collocarsi in condizioni di parità sinallagmatica col datore di lavoro) e la condizione di sfruttamento in cui lo stesso lavoratore versa.

In relazione alle condizioni di sfruttamento, tra l'altro, il novellato art. 603-bis c.p. propone una parziale riscrittura – nel senso di una semplificazione – dell'elenco degli “indici di sfruttamento”, ossia di quei fattori o circostanze sintomatiche – con funzione di “orientamento probatorio” – che

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

possono far ritenere sussistente detta condizione; tra gli altri, rilevano le reiterate violazioni della disciplina lavoristica, legislativa e contrattuale, in materia di retribuzioni, orario di lavoro, riposi e ferie, nonché le violazioni in ambito prevenzionistico, in specie del d.lgs. 81/2008 (per cui, a differenza che nel passato, non occorre né il carattere della reiterazione, né la necessaria derivazione causale di un pericolo per i beni della salute, della sicurezza e dell'incolumità personale).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'art. 603-*bis* c.p. differenzia il fatto del caporale da quello del datore di lavoro, richiedendo per quest'ultimo il dolo generico, che invece nel primo caso si arricchisce del dolo specifico di destinare la persona offesa al lavoro in condizioni di sfruttamento presso terzi, essendo sufficiente.

1.1.1 Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La fattispecie incrimina, a titolo di reato comune di pericolo, l'adescamento (ossia quella condotta di malizioso, minaccioso o ingannevole ottenimento della fiducia) di un minore di età inferiore agli anni sedici, con il dolo specifico di commettere i delitti contro la personalità individuale tassativamente elencati, potendo essere integrato – alla luce della clausola di riserva – soltanto laddove non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

2. - Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- **Area a rischio**: gestione risorse umane, approvvigionamento.

Processi aziendali coinvolti: Gestione risorse umane; Approvvigionamento.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- riduzione o mantenimento in schiavitù di una persona ovvero tratta, acquisto o alienazione di persone in schiavitù (artt. 600, 601, 602 c.p.) (ad esempio, mediante appalti per servizi di costruzione, manutenzione, pulizia, ecc.);

- utilizzo di minori per esibizioni pornografiche o induzione a parteciparvi. Costrizione a prestazioni sessuali. Induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile; compimento di atti sessuali con un minore. Organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile (artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies c.p.) (ad esempio, organizzando serate o viaggi premio per manager, agenti, clienti, ecc.).

- **Area a rischio**: attività di marketing, gestione omaggi, gestione benefit, acquisti; conclusione contratti.

Processi aziendali coinvolti: Comunicazione esterna e marketing; Gestione risorse umane vendite; Approvvigionamento; Gestione affari legali.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- utilizzo di minori per esibizioni pornografiche o induzione a parteciparvi. Costrizione a prestazioni sessuali. Induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile; compimento di atti sessuali con un minore. Organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile (artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies c.p.) (ad esempio, organizzando serate o viaggi premio per manager, agenti, clienti, ecc.);

- la conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società;

- la conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- la gestione di attività produttive da parte della Società, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali (“Paesi a rischio” rilevanti ai fini del Codice etico) definiti tali da organizzazioni riconosciute;

- l’organizzazione di viaggi premio e di trasferte di qualsiasi tipo per dipendenti, fornitori, partners o altri soggetti che entrano in relazione con la Società, nonché l’organizzazione di eventi aziendali di qualsiasi tipo con la previsione di intrattenimenti per i soggetti partecipanti.

In relazione al reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- **Area a rischio**: attività di selezione del personale; gestione del rapporto di collaborazione con un dipendente o con un lavoratore autonomo nella fase della instaurazione e durante l’esecuzione dello stesso; scelta e gestione del rapporto con fornitori, appaltatori, partners in relazione all’applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro; rapporti con soggetti terzi che implicano l’utilizzo da parte dell’Azienda di manodopera facente capo ai medesimi soggetti terzi; appalti interni.

Principali processi aziendali coinvolti: Gestione risorse umane; Approvvigionamento.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- la reiterata corresponsione ai lavoratori di retribuzioni che siano palesemente difformi rispetto alle indicazioni contenute nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e concretamente applicabili;

- la reiterata corresponsione ai lavoratori di una retribuzione che sia sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;

- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria e alle ferie;

- la reiterata violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;

- la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

In ordine agli ultimi due profili richiamati, per l’individuazione delle aree a rischio e dei processi aziendali coinvolti si rinvia alla Parte Speciale “G” dedicata ai reati di “omicidio colposo e

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro” di cui all’art. 25 *septies* del Decreto.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

3. - Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
--	---	--

4. - Principi generali di comportamento

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Con particolare riguardo al reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, retribuzioni che siano palesemente difformi rispetto alle indicazioni contenute nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e concretamente applicabili;
- corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, una retribuzione che sia sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
- violare, in modo reiterato, la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- violare le norme in materia di salute, sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

5. - Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo 2), i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza:

1. si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori esterni, dei Partners e dei Fornitori al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;

2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali, ad esempio, le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Collaboratori esterni, Partners o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, l'affidabilità di tali Collaboratori esterni, Partner o Fornitori, deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante; deve essere verificata la congruità del corrispettivo anche in relazione al numero di dipendenti impiegati nell'attività ed ai minimi retributivi previsti dalla legge o dal CCNL di riferimento; deve essere contrattualmente prevista la facoltà per la Società di acquisire documentazione e svolgere audit di seconda parte per verificare le condizioni di lavoro cui sono sottoposte le persone coinvolte nell'attività oggetto del contratto; deve essere, inoltre previsto, nei contratti che prevedano l'impiego, diretto e/o indiretto, in qualsiasi forma, da parte della Società, di manodopera fornita da terzi soggetti, l'inserimento di specifiche clausole con cui la controparte dichiara, sotto propria responsabilità, di agire nel rispetto delle normative vigenti in ambito sindacale e, quindi, di osservare, nella gestione del personale alle proprie dipendenze, le norme in materia di trattamento retributivo, orario di lavoro, riposo settimanale, ferie, ecc., nonché le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Società nel caso di violazione delle predette norme da parte del contraente;

3. in caso di assunzione diretta di personale da parte della Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

4. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dai Collaboratori esterni, Partners o Fornitori, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico di tale anomalia;

5. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;

6. la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile e ciò indipendentemente dal fatto che la fruizione da parte di dipendenti della Società di simili contenuti non avvenga, com'è evidente, nell'interesse o a vantaggio della Società;

7. la Società periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

8. nel rispetto delle normative vigenti, la Società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;

9. la Società valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale" oltre che delle trasferte fuori sede, dei viaggi d'affari, delle fiere ed altri eventi similari, di intrattenimenti di qualsiasi tipo connessi ad eventi od iniziative aziendali anche sul territorio nazionale, svolgendo in ogni caso verifiche di congruità e di pertinenza rispetto alle note spesa e procedendo ove possibile alla prenotazione diretta dell'alloggio con determinazione preventiva delle spese di pernottamento;

10. gli intrattenimenti offerti dalla Società nell'ambito di eventi od altre iniziative aziendali a favore dei propri dipendenti o di terze parti devono essere pianificati nel dettaglio e il rapporto con i fornitori deve essere disciplinato da apposito contratto;

11. deve essere garantita la registrazione di qualsiasi persona che accede alle aree ed ai locali aziendali, con indicazione della qualifica e della persona interna di contatto e la annotazione del documento di identità.

Considerata la rilevanza, anche per quanto di interesse in questa sede, delle misure in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, al fine della riduzione dei rischi di verificazione del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i Destinatari sono tenuti, inoltre, alla scrupolosa osservanza dei principi di comportamento contenuti nella Parte Speciale "G" del Modello

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

(Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.

Via G. Alessi, 2, 20020 Lainate (MI)

Capitale Sociale: sottoscritto € 23.000.000,00, i.v.

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano n. 10223350157

R.E.A. MI n° 1835460

Codice Fiscale n. 10223350157 e Partita IVA n. 01050700796

**Impianto di produzione di energia elettrica
da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti)**

sito in

Contrada Paglia s.n., 71043 Manfredonia (FG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. n. 231, 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE N
REATI DI ABUSO DI MERCATO
(Art. 25 sexies)**

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1. – I reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto)

1.1. - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

1.2. - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

1.3. - Responsabilità della Società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 187 *quinquies* TUF)

1.3.a. L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF)

1.3.b. - L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187 *ter* TUF)

1.4. - Le informazioni privilegiate

2. - Aree a rischio

3. - Destinatari della Parte Speciale

4. - Principi generali di comportamento

4.1. - Operazioni vietate e Operazioni sospette

4.1.a. - Comportamenti sempre vietati

4.1.b. - Comportamenti sospetti

5. - Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1. – I reati di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinate nel nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del TUF rubricato “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato”. In base alla nuova disciplina, la Società potrà essere considerata responsabile qualora vengano commessi, nel suo interesse, anche non esclusivo, o a suo vantaggio, da persone che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale;
- b) esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società; o
- c) sono sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b),
 - reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
 - illeciti amministrativi di abuso di informazione privilegiata (art. 187-bis TUF) o manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF). Nel caso in cui la condotta illecita posta in essere integri gli estremi del reato, la responsabilità della Società troverà fondamento nell'art. 25-sexies del Decreto; nel caso in cui, al contrario, la condotta sia da classificarsi come illecito amministrativo, la Società sarà responsabile ex art. 187-quinquies TUF.

La nuova disposizione contenuta nell'art. 25-sexies del Decreto ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa della Società includendovi anche le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexies del Decreto:

1.1. - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. trading;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata") – c.d. tipping;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nella lettera a) – c.d. tuyautage.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti insider primari. In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF estende i divieti di trading, tipping e tuyautage a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose – c.d. criminal insider (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate price sensitive).

1.2. - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio operativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

1.3. - Responsabilità della Società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies TUF)

La nuova disposizione contenuta nell'art. 187-quinquies TUF ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, (artt. 187-bis e 187-ter TUF) commessi nel loro interesse, anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro subordinati.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di illeciti richiamate dall'art. 187-quinquies del TUF.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1.3.a. L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)

Tale ipotesi di illecito si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa in quanto non viene richiesto in capo al soggetto attivo l'elemento soggettivo del dolo.

Inoltre, i divieti di trading, tipping e tuyautage di cui all'art. 187-bisTUF (che ricalcano le condotte di cui all'art. 184 TUF) trovano applicazione non solo nei confronti dei c.d. insider primari e dei criminal insider (al pari della disciplina penalistica), ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che entrando in possesso di una informazione, conoscevano o potevano conoscere in base all'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (insider secondario).

Si segnala, inoltre, che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina in quanto viene equiparato alla consumazione.

1.3.b. - L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187 ter TUF)

Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto ricomprende come fattispecie, non tassative:

a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

1.4. - Le informazioni privilegiate

La nozione di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina dell'insider trading.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Secondo l'art. 181 TUF, per "informazione privilegiata" si intende una informazione:

- di carattere preciso, nel senso che i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;

- che non è stata ancora resa pubblica;

- che concerne, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione price sensitive) si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF – ovvero:

a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile;

d) le quote di fondi comuni di investimento;

e) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

f) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

g) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

i) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

k) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

2. - Aree a rischio

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- **Area a rischio:** Gestione societaria, finanza e tesoreria, servizi legali, comunicazioni esterne

Processo aziendale coinvolto: Governo societario; Gestione dei servizi legali; Comunicazione esterna e marketing; Gestione delle risorse economiche e finanziarie; Comunicazioni esterne.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) per compiere una delle seguenti operazioni: acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari; indebita comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri soggetti; raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari.

- operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (art. 185 TUF), quali operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari (cfr. art. 187-ter, co. 3, lett. a), TUF)

- operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (art. 185 TUF), quali operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; (cfr. art. 187-ter, co. 3, lett. b), TUF): (ad esempio: segnare il prezzo in chiusura (marking the close);

- colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico;

- comprimere in modo abusivo il mercato (abusive squeeze);

- costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi:

- operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (art. 185 TUF), quali operazioni od ordini di compravendita che

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente (cfr. art. 187-ter, co. 3, lett. c), TUF) (ad esempio: celare la proprietà (concealing ownership);

- diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;

- gonfiare e scaricare (Pump and dump);

- screditare e incassare (Trash and cash);

- aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico (opening a position and closing it immediately after its public disclosure);

- operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (art. 185 TUF), quali altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. (cfr. art. 187-ter, co. 3, lett. d), TUF);

- diffusione di informazioni false, o fuorvianti con utilizzo di artifici, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

- redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la Società e le società appartenenti al Gruppo, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società medesima;

- acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

- acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a derivati su merci, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

3. - Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che, quindi, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
--	---	--

4. - Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia di abusi di mercato.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a) fornire ai Destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per la Società considerate dalla Consob quali operazioni integranti abusi di mercato, ovvero operazioni “sospette”, per il cui compimento è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo e di previa autorizzazione;

b) indicare i principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

c) fornire all’ Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

4.1. - Operazioni vietate e Operazioni sospette

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di operazioni e/o condotte, astrattamente ipotizzabili da considerarsi:

- **comportamenti sempre vietati**, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato;
- **comportamenti sospetti**, in quanto suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato.

Nelle ipotesi di comportamenti sospetti le operazioni possono ugualmente essere effettuate, ma a condizione che si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l’ipotesi di abuso di mercato), che le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della funzione o dell’unità competente e, infine, che ne sia data comunque informativa all’ Organismo di Vigilanza.

Tra i su elencati comportamenti, ve ne sono alcuni che non rientrano nelle aree di attività della Società, ovvero che pur rientrando nelle aree di attività della Società, non fanno parte delle Aree a Rischio.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

Tuttavia, detti comportamenti sono di seguito elencati per ragioni di completezza.

Gli esempi di comportamento di seguito indicati si basano sulle indicazioni fornite dalla Consob nel Regolamento Mercati (delibera n. 11768/98), e nella comunicazione n. 5078692 del 29.11.05, a loro volta redatti sulla base delle esemplificazioni non tassative fornite dal CESR (*Level 3 – first set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive*).

4.1.a. - Comportamenti sempre vietati

Insider trading

Manipolazione di mercato. Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti integranti la fattispecie di manipolazione del mercato che potrebbero ipoteticamente verificarsi.

Detti comportamenti sono da considerarsi sempre vietati:

- *creation of a floor in the price pattern* (costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi);
- *concealing ownership* (occultamento della proprietà);
- *wash trades* (operazioni fittizie);
- *painting the tape* (artefazione del quadro delle operazioni);
- *improper matched orders* (abbinamento improprio di ordini);
- *placing orders with no intention of executing them* (inserimento di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli);
- *marking the close* (alterazione del prezzo di chiusura);
- *colluding in the after market of an Initial Public Offer* (collusione sul mercato secondario in seguito ad un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico);
- *abusive squeeze* (comprimere in modo abusivo il mercato);
- *excessive bid-ask spread* (eccessive quotazioni "denaro - lettera");
- *trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market* (effettuazione di operazioni in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato);
- *dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means* (diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo);
- *pump and dump* (gonfiare e scaricare).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- *trash and cash* (screditanento e incasso);
- *opening a position and closing it immediately after its public disclosure* (apertura di una posizione e chiusura immediata della stessa dopo che è stata resa nota al pubblico);
- *spreading false/misleading information through the media* (diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione);
- *other behaviour designed to spread false/misleading information* (altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti).

4.1.b. - Comportamenti sospetti

Esiste anche una serie di comportamenti suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato), che potrebbero ipoteticamente verificarsi. Detti comportamenti possono essere tenuti, purché sussista un giustificato motivo e siano debitamente autorizzati.

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato), che potrebbero ipoteticamente verificarsi nella Società.

Detti comportamenti possono essere tenuti, purché sussista un giustificato motivo e siano debitamente autorizzati.

- partecipazione a gruppi di discussione o chatroom su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati (e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti la Società, le eventuali società del Gruppo, società concorrenti o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti). Lo scambio di informazioni ottenuto nell'ambito di queste iniziative potrebbe essere suscettibile di determinare un'ipotesi di abuso di mercato. Di conseguenza, le iniziative in questione possono essere espletate solo se si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;
- inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario poste in essere, ad esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di soggetti in un determinato periodo di tempo;
- inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni *price sensitive* relative alla stessa.

Operazioni che finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel controvalore degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni;

- compimento di operazioni che apparentemente sembrano non avere alcuna altra motivazione se non quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento (ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni);

- conferimento di ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento (ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni);

- compimento di operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;

- compimento di operazioni che, effettuate proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;

- compimento di operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;

- compimento di operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;

- compimento di operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato allo strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far segnare un prezzo nella

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

sessione di negoziazione (a meno che le regole o i meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali operazioni);

- compimento di operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (con riferimento ad esempio ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai *trading alt* sui prezzi);
- modificazione del *bid-ask spread* (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o eseguita e questo *spread* è un fattore per la determinazione del prezzo dell'operazione stessa;
- cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo dell'asta;
- compimento di operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- compimento di operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- compimento di operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini;
- ipotesi in cui l'operazione o la strategia di investimento effettuata da un soggetto sia sensibilmente diversa dalle precedenti strategie di investimento poste in essere dalla stessa per tipologia di strumento finanziario o per controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata dell'investimento, ecc.

Si indicano al riguardo alcuni esempi:

- il soggetto vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario;
- il soggetto, che in passato ha investito solo in fondi comuni richiede all'improvviso di acquistare strumenti finanziari emessi da una specifica società;
- il soggetto, che in passato ha investito solo in *blue chip* sposta i suoi investimenti su un titolo illiquido;

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

- il soggetto che in passato ha attuato strategie di investimento di lungo periodo (*buy and hold*) effettua all'improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di un'informazione *price sensitive* e, quindi, chiude la posizione;

- ipotesi in cui un soggetto richieda specificatamente l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito (questo esempio presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di mercato);

- ipotesi in cui si verifichi un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager di un soggetto prima dell'annuncio di un importante evento societario;

- la presenza nel conto del dipendente o collaboratore di operazioni e ordini che nella tempistica di esecuzione anticipano le operazioni e gli ordini della clientela sullo stesso strumento finanziario (*front running*).

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

5. - Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

La Società, al fine di prevenire la commissione di abusi di mercato, potrà predisporre programmi di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte speciale sui reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e sulle relative procedure aziendali in essere.

Le procedure aziendali che possono risultare rilevanti ai fini della prevenzione dei reati e degli illeciti di cui alla presente Parte speciale possono essere aggiornate dai competenti organi aziendali, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.

Via G. Alessi, 2, 20020 Lainate (MI)

Capitale Sociale: sottoscritto € 23.000.000,00, i.v.

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano n. 10223350157

R.E.A. MI n° 1835460

Codice Fiscale n. 10223350157 e Partita IVA n. 01050700796

**Impianto di produzione di energia elettrica
da CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti)
sito in**

Contrada Paglia s.n., 71043 Manfredonia (FG)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. n. 231, 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE O
REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE
(Art. 25 nonies)**

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1. - Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*nonies* del Decreto)

1.1. - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a) bis, legge n. 633/1941)

1.2. - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma, legge n. 633/1941)

1.3. - Abusiva duplicazione, al fine di trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, primo comma, legge n. 633/1941)

1.4. - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, secondo comma, legge n.633/1941)

1.5. - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione tramite televisione, mezzo radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle letter a) e b); riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* legge n.633/1941)

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1.6. - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* legge n. 633/1941)

1.7. - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* legge n.633/1941)

1.8. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*nonies* del Decreto

2. - Aree a rischio

3. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

1. - I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

I reati oggetto della presente Parte Speciale hanno tutti natura delittuosa e, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le condotte incriminate sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

1.1. - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a) bis, legge n. 633/1941)

Ai sensi dell'art. 171-bis, comma 1, lettera a-bis) è punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma “*mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa*”.

La norma incrimina la condotta di messa a disposizione al pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, mediante l'immissione in rete. La fattispecie in esame mira, infatti, a tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera che potrebbe essere compromesso dalla libera circolazione della propria opera in rete.

Modalità esecutive della condotta:

Messa a disposizione del pubblico, mediante qualsiasi strumento, di un'opera dell'ingegno protetta senza averne diritto.

1.2. - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma, legge n. 633/1941)

L'art. 171, comma 3, della legge n. 633/1941 punisce le ipotesi di cui ai commi precedenti della medesima disposizione “*se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore*”.

A differenza di quanto previsto dall'art. 171, primo comma, lettera a-bis) della legge 633/1941, la fattispecie in esame mira a salvaguardare l'onore e la reputazione dell'autore dell'opera.

Modalità esecutive della condotta:

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

Messa a disposizione del pubblico mediante qualsiasi strumento di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicazione, qualora ne risulti offesa all'onore o reputazione dell'autore.

1.3. - Abusiva duplicazione, al fine di trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, primo comma, legge n. 633/1941)

L'art. 171-bis della legge n. 633/1941 punisce “*1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)*”.

La stessa pena prevista dal primo comma si applica “*se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori*”.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Attraverso la previsione di tale fattispecie, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la tutela giuridica del software. Il primo comma punisce, in particolare, la abusiva duplicazione, mentre la seconda parte del primo comma elenca le potenziali modalità di esecuzione della condotta. Quanto all'ambito applicativo della fattispecie, il legislatore al fine di circoscrivere la riferibilità della condotta, richiede, nel primo comma, che la riproduzione sia “abusiva”: ne deriverà, pertanto, che il dolo del soggetto agente dovrà ricomprendere anche la conoscenza delle norme (extrapenali) che regolano la materia.

Modalità esecutive della condotta:

Duplicazione, o importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi informatici non recanti il contrassegno SIAE allo scopo di trarne profitto.

1.4. - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, secondo comma, legge n.633/1941)

La norma punisce “*Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati*”.

Modalità esecutive della condotta:

Duplicazione, trasferimento su altro supporto, distribuzione e vendita del contenuto di banca dati per trarne profitto.

1.5. - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione tramite televisione, mezzo radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle letter a) e b); riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

Secondo quanto disposto dall'art. 171-ter della legge n. 633/1941 è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

“*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro*

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.”

2. Il secondo comma punisce chiunque:

“a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma l”.

Il terzo comma prevede una diminuzione della pena se il fatto è di particolare tenuità.

Modalità esecutive della condotta:

A titolo esemplificato, ma non esaustivo: duplicazione, riproduzione, diffusione al pubblico di opere cinematografiche, televisive, letterarie, musicali, immissione in rete di opere protette non per uso personale ed a scopo di lucro.

1.6. - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n. 633/1941)

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

Modalità esecutive della condotta:

Omessa comunicazione di non soggezione agli obblighi SIAE; falsa dichiarazione di regolare assolvimento.

La condotta penalmente rilevante attiene alla fabbricazione di prodotti sottoposti a proprietà industriale o in violazione della stessa, sul presupposto che l'agente sia a conoscenza della sussistenza del titolo di esclusiva.

È punito, altresì, l'utilizzo di detti beni o la loro realizzazione all'interno di un processo industriale.

Il delitto in esame, con riferimento al momento consumativo, presuppone che la condotta illecita sia posta in essere durante la pendenza del diritto di esclusiva del titolare.

Ove il titolo di proprietà industriale perda efficacia, la condotta dell'agente perderà qualsivoglia connotazione illecita.

1.7. - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

Il primo comma dell'art. 171-octies della legge n. 633/1941 punisce, qualora il fatto non costituisca più grave reato, “*chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio*”.

Il secondo comma della medesima disposizione prevede, infine, un minimo edittale più elevato se il fatto è di rilevante gravità.

Modalità esecutive della condotta:

a titolo esemplificativo: distribuzione fraudolenta ad utenti non selezionati di decoder destinati alla fruizione di trasmissioni audiovisive riservate.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018	Sostituisce
	Rev. N. 6.00	Rev. N. 5.00 del 27/11/2017

1.8. - *Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25- nonies del Decreto*

Ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente per taluno dei reati di cui alla presente Parte Speciale, si applica alla Società la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
--	---	--

2. - Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'impiego di opere tutelate dalle norme in materia di diritto d'autore.

Per quanto concerne in particolare i delitti di duplicazione abusiva a fini di profitto di programmi per elaboratore e di messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa, si evidenzia che, avendo gli esponenti aziendali accesso a reti telematiche messe a disposizione dalla Società, non può escludersi l'astratto rischio di un abuso di tali strumenti.

A titolo esemplificativo delle modalità attraverso le quali potrebbero essere realizzati i reati in esame si menzionano, oltre a quanto sopra esposto in sede di descrizione delle fattispecie di reato:

- la messa a disposizione, immettendoli in un sistema di reti telematiche, di file audio, video, programmi per elaboratore, disegni industriali tutelati da diritto d'autore, al fine di agevolare l'operatività di specifiche enti aziendali;
- la duplicazione abusiva di un programma informatico per la successiva distribuzione ad altri soggetti, eventualmente facenti parte della Società, affinché possano utilizzarlo nella loro operatività corrente;
- l'utilizzo abusivo delle immagini attinte da fonti esterne per scopi specifici nel contesto delle pubblicazioni aziendali ovvero della organizzazione di eventi istituzionali;
- l'utilizzo abusivo di opere dell'ingegno (ad esempio, disegni industriali) illegittimamente acquisite presso un concorrente per rendere più efficiente la produzione.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--

3. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede.

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare;
- le procedure adottate dall'Azienda per lo svolgimento dell'attività di ricezione e/o acquisto di materie prime;
- i protocolli previsti per l'esecuzione dei rapporti contrattuali con i fornitori, inclusi quelli adottati per la loro selezione;
- le procedure adottate dall'Azienda per lo svolgimento dell'attività di cessione dei propri prodotti.

E' fatto espresso divieto a tutti i Destinatari ed i collaboratori esterni - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di reati a tutela del diritto d'autore.

È, altresì, vietato:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate ad integrazione dei principi di comportamento sopra elencati.

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 12/03/2018 Rev. N. 6.00	Sostituisce Rev. N. 5.00 del 27/11/2017
---	---------------------------------	--